TRATTATO
DEI DELITTI
DELLE PENE
E DELLA PROCEDURA
IN MATERIA
DI ACQUE, E FORESTE

OSSIA

ANALISI METODICA E RAGIONATA DELLE LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DECISIONI CONCERNENTI I DELITTI IN MATERIA DI FORESTE, DI CACCIA NEI BOSCHI, E DI PESCA NEI FIUMI, E RIVIERE; LA MANIERA DI VERIFICARE QUESTI DELITTI; LE AZIONI ALLE QUALI DANNO LUOGO; LA FORMA DI PROCEDERE AVANTI I TRIBUNALI, E CORTI DI GIUSTIZIA; LE SENTENZE, DECISIONI, E LA LORO ESECUZIONE.

DEL SIGNOR DRALET

Conservatore del 13. Circondario delle Foreste,
Membro di varie Società Letterarie

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DELL' AVVOCATO ARRÒ

Procuratore Imperiale presso il Tribunale
di prima Instanza sedente in Volterra,

CORREDATA DI MOLTE INTERESSANTI ANNOTAZIONI,
E DI UN DOPPIO INDICE
DEGLI ARTICOLI, E DELLE MATERIE

FIRENZE
PRESSO GUGLIELMO PIATTI
MDCCCIX.

DISCORSO PRELIMINARE

Il nostro Codice Penale delle Foreste, è un corpo le di cui membra sparse non possono essere riunite, che dopo affaticate ricerche, ed uno studio approfondato. Le leggi che lo compongono portano l'impronta delle diverse forme che di mano in mano adottò il Governo: le più antiche di queste leggi dopo essere state abrogate intieramente, o soltanto in parte, vennero richiamate in osservanza con delle modificazioni maggiori, o minori. Quindi in tutti i casi, in cui è necessario di consultare le leggi relative alle Foreste, bisogna seguirne la catena intiera per arrivare all'anello che risguarda il punto della decisione.

L'ordinanza del 1669 per estesa che fosse, conteneva nullameno delle lacune, a motivo delle quali, si era sovente obbligati di ricorrere alle ordinanze di Filippo

di Valois, *di Carlo V e VI, di Luigi XII, di Francesco I, e di Enrico III, e IV.*

I princip j di quest' ordinanza sono stati spiegati; alcune volte modificati da un' infinità di deliberazioni del Consiglio, e di regolamenti raccolti da Gallone, Chaillar, *e* Pecquet.

La maggior parte di questi decreti, ed i quindici primi Titoli dell' ordinanza, non riguardano che la Giurisdizione, e le funzioni respettive degli Uffiziali del Tribunale de' boschi e fiumi.

Le leggi della rivoluzione, attribuendo ai Tribunali ordinarj la cognizione dei delitti di Foreste, hanno distrutto tutto questo ammasso di Giurisprudenza; ma siamo ancora obbligati di ricercare ne' suoi frammenti un gran numero di disposizioni sparse, che servono di norma in materia di delitti.

Quanto agli altri titoli dell' ordinanza del 1669, *i loro principali articoli attaccati, e sostenuti a vicenda, hanno resistito allo spirito di novità; e sono tuttora il palladio delle proprietà delle Acque e Foreste, sebbene parecchi sieno stati sensibilmente modificati dalle nuove leggi.*

Queste leggi sono di due sorte; le une

sanzionate nei primi bollori della rivoluzione, autorizzano le licenze, nè presentano alcun freno, come per esempio quelle che hanno permesso ai particolari di disporre dei loro beni senza limite alcuno, e quelle che hanno abolito i diritti esclusivi della Caccia, e della Pesca. Le altre, parto della sapienza e dell' esperienza, pubblicate dal genio che presiede ai destini dell' Europa; queste abrogano, o modificano alcune leggi rivoluzionarie, o richiamano all' osservanza, in quanto le circostanze possono permetterlo, le massime consacrate dalle antiche leggi. Tali sono le leggi pubblicate dopo l' anno IX sull' amministrazione dei boschi delle comuni, sul taglio degli alberi di alto fusto, sul dissodamento, su i diritti di pascolo, sulla caccia, e sulla pesca.

Da tali variazioni ne risulta che il Codice Penale in materia di Foreste si compone, 1.° di alcune disposizioni contenute in dodici ordinanze pubblicate sotto i Re che precedettero Luigi XIV; 2.° degli articoli dell' ordinanza del 1669, non stati derogati; 3.° di varie decisioni del Consiglio, che abbisogna ricercare in un' infinità d' altre pubblicate sulla stessa materia, ma che la maggior parte divennero inu-

tili; 4.° di più di duecento leggi pubblicate durante la rivoluzione, delle quali non ne resta in vigore che un piccol numero al quale sia necessario di ricorrere; 5.° di sedici leggi principali emanate dal Governo Consolare, e dall'autorità Imperiale e Regia; 6.° di varie decisioni del Consiglio di Stato; 7.° di alcune decisioni della Corte di Cassazione; alle quali si può aggiungere un gran numero di decisioni dei Ministri, ed istruzioni dell'amministrazione generale delle Acque e Foreste, approvate dal Governo.

Questi sono i fonti troppo moltiplicati, in cui uopo è attingere le disposizioni legislative, che ci reggono in materia di Acque e Foreste.

« Si riconosce, occupandosi di questa » materia, la necessità di trovare riunite » in un sol quadro un'immensità di leg» gi, e regolamenti sparsi in una moltitu» dine di volumi ».

Egli è questo quadro bramato da un dei membri i più distinti del tribunato, che ho l'onore di presentare alle persone che hanno dei diritti da esercitare, o dei doveri da adempiere in materia di Acque e Foreste.

Questa incombenza era la sola che mi fossi da principio imposta; ma avendo offerto il mio lavoro ad un rinomato funzionario pubblico, la di cui approvazione sarà sempre la mia più gradita ricompensa; questo Magistrato mi comunicò l'idea di un nuovo lavoro, onorandomi della seguente risposta. » Lessi con piacere, Signore, il manoscritto che voi mi avete indirizzato, ed osservai che voi avete posto con ordine, e chiarezza le disposizioni dei diversi regolamenti concernenti le Foreste. Voi avete detto ciò che è; ma voi avete lasciato desiderare ciò che dovrebbe essere, sopprimendo da questi regolamenti, o aggiungendovi ciò che potrebbe rendere il servizio più espeditivo, o la repressione dei delitti più assicurata. „

Sotto tali auspicj, ho riunito le osservazioni che la natura delle mie funzioni mi pose in istato di fare sugli avvantaggi, e sugli inconvenienti esistenti nelle nostre leggi attuali, relative alle Foreste. Questo nuovo lavoro, a cui porrò fine incessantemente, sarà seguito da un progetto di Codice delle Foreste. Così dopo aver presentato un quadro di ciò che è, farò in volume separato la discussione delle varie

parti di questo quadro, e l'abbozzo di quello che mi sembra potersi sostituire.

Una tale impresa, è fuori di dubbio poco proporzionata alle mie forze; ma le consulto di rado, allorquando credo di avere un' occasione di rendermi utile.

La Francia, attende dal Genio Benefico che la governa, un Codice che assicurerà la prosperità della più importante tra le proprietà nazionali. In questa circostanza, egli è senza dubbio molto avvantaggioso che gli ufficiali delle Foreste presentino il frutto della propria esperienza. Le leggi relative alle Foreste devono essere calcate sulla natura, e la natura non si lascia congetturare, che dagli uomini che l'esaminano da vicino, tenendo registro dei fatti che ne scoprono il suo sistema.

TRATTATO
DEI DELITTI
DELLE PENE
E
DELLA PROCEDURA
IN MATERIA
DI ACQUE E FORESTE

PARTE PRIMA
DEI DELITTI E DELLE PENE

CAPITOLO I.

Nozioni generali su i delitti di cui si tratta, e sul genere delle pene colle quali sono puniti.

Fare ciò che vietano, non fare ciò che impongono le leggi, che hanno per oggetto la conservazione, e la pulizia delle foreste, della caccia, e della pesca, è un delitto.

Le leggi qui sotto analizzate, specificando gli atti, che constituiscono un delitto di

questo genere, determinano le pene che devono subire coloro che se ne rendono colpevoli. Queste pene non sono nè afflittive, né infamanti: le sole pronunciate in materia di acque, e Foreste sono la multa, la confisca, e la prigionìa, independentemente dalla restituzione, e dai danni, ed interessi (*legge dei* 19 *e* 22 *luglio* 1791, *Tit. II., art.* 1: *legge dei* 3 *brumajo anno IV, art.* 609)

La multa è solidaria tra i complici, e la medesima non può essere minore di tre giornate di lavoro, e porta seco la coazione personale, come pure la restituzione, ed i danni, ed interessi (*legge dei* 19 *e* 22 *luglio* 1791, *Tit. II, art.* 41 *e* 42: *legge dei* 23 *Termidoro anno IV, art.* 2.); la pena della prigionìa non può essere minore di tre giorni, nè maggiore di due anni.

Egli è d' uopo osservare che l' Ordinanza del 1669 pronunzia anche in parecchi casi la pena della sferza, della Gogna (1) ed an-

(1) *Carcan* in Francese, cioè un palo a cui si lega il condannato per il collo con un anello di ferro in una piazza pubblica, e si espone così alla derisione del Popolo. Questa pena è infamante, e la medesima si trova compresa nell' articolo 28 del Decreto dell' anno IV dei 25 Settembre 1791, Parte I, Tit. I.

che della galera, ed in specie alloraquando si tratta di delitti di caccia, e di pesca nei fiumi navigabili, e che l'art. 609 della legge dei 3 brumajo anno IV, vuole che i tribunali applichino ai delitti che sono di loro competenza le pene portate dalla detta ordinanza. Dalla letterale disposizione di quest' articolo, si potrebbe conchiudere che le pene della sferza, della galera, e della gogna, possono essere applicate ai delitti in materia di Acque e Foreste; questo è un errore, mentre i tribunali di semplice pulizia, e di pulizia correzionale, soli competenti per conoscere di questi delitti, come avremo luogo apprenderlo, non possono pronunziare delle pene più forti della prigionia (1). Questa pena deve essere pronunziata ogni qualvol a si tratta di un delitto, che a norma dell' ordinanza, sarebbe punito della sferza, della gogna, o della galera. Egli è giusto che i tribunali rimpiazzino in tal guisa quelle pene più severe, che non hanno il diritto di pronunziare. Diversa essendo la cosa, vi sa-

---

(1) *I delitti che non portano seco pena afflittiva ed infamante, saranno giudicati dai Tribunali di Pulizia Correzionale salvo l'appello ai Tribunali Criminali :* Const. dei 22 frimajo anno VIII. art. 64.

rebbero dei delitti che potrebbero essere commessi impunemente, come nel caso di recidiva, nel qual caso l' ordinanza pronunzia sovente una pena afflittiva, senza pronunziare la multa.

Ma debbo riflettere, che qui non si tratta che di delitti di bosco, di caccia, e di pesca, cioè di contravvenzione alle ordinanze relative a queste materie. Vi hanno certi trasporti di legna, che sono veri furti, gli autori dei quali devono essere puniti secondo e disposizioni dell' articolo 11 della legge dei 25 frimajo anno VIII. (1). Dietro questo principio la Corte di Cassazione con suo decreto dei 25 ventoso anno XII cassò ed annullò la sentenza pronunziata dalla Corte criminale del Dipartimento delle Foreste li 27 nivoso precedente, per aver considerato per semplice delitto di foreste un furto d'alberi tagliati, e lavorati in una vendita di legna (2).

(1) Pubblicato in Toscana con Decreto della Giunta dei 3 Ottobre 1808, Bol. 61, pag. 137

(2) Bullettino delle Decisioni della Corte di Cassazione, Tomo IX, pag. 147.

CAPITOLO II.

Dei Delitti commessi nelle Foreste Imperiali.

Le disposizioni delle leggi in materia di delitti di Foreste, sono generali, o particolari. Le prime sono obbligatorie per i cittadini di qualunque classe si sieno; le seconde proibiscono, od impongono delle formalità, che non risguardano che certe persone.

§. 1.

Disposizioni generali.

Queste disposizioni hanno il doppio fine di conservare nella sua integrità il terreno delle Foreste, e di fare rispettare i suoi prodotti.

Del terreno delle Foreste Imperiali.

Il terreno può essere danneggiato, dissodandolo, o coll' importazione delle materie che vi esistono. Il dissodamento nei boschi di nuda proprietà del Demanio, od in quelli in cui vi ha interesse, è proibito sotto

pena di privazione di tutti i diritti in questi boschi, di multa arbitraria, di prigionia, di ristabilire il terreno nel suo primiero stato, e di tutte le spese, danni, ed interessi.

Il trasporto della Sabbia, terra, marre, o argille è proibito nell'estensione, ed ai lati delle Foreste imperiali, sotto pena di 500. fr. di multa, e della confiscazione degli arnesi, e cavalli. Resta parimente vietato agli officiali delle Foreste di permettere tali trasporti sotto la medesima pena di 500 fr. di multa. (Ordinanza del 1669. Tit. XXVII. art. 12.)

Nessuno può aprire caverne nell'estensione, ed ai lati delle Foreste senza la permissione espressa del Governo, sotto pena di 1000 fr. di multa. Gli ufficiali delle Foreste, devono opporsi a queste spese sotto pena di interdizione, e di essere condannati in proprio a tutti i danni, ed interessi, che risultar ne potessero.

Ogni apertura, e coltivazione di cave non può aver luogo, allorquando le medesime vennero autorizzate, che d'accordo cogli ingegnieri dei ponti ed argini, e cogli ufficiali delle Foreste. (*Circolare dell' Amministrazione generale delle Acque e Foreste dei 7 Vendemmiatore anno XII. n.* 171.)

Dei prodotti delle Foreste Imperiali.

I prodotti si compongono degli alberi, dei loro frutti, e degli erbaggi.

Gli alberi di delitto sono le quercie, gli alberi fruttiferi, o di qualunque altra specie: si trasportano o colla scorza o lavorati, a spalle d' uomo, a carico di bestie, o sovra di carri: gli alberi o sono in taglio, o di riserva. Le pene incorse dai contravventori sono differenti, secondo la diversità de' casi, come si passa a riconoscerlo.

Egli è espressamente vietato di sradicare veruna pianta di quercie, carpino, o altro bosco nelle Foreste Imperiali senza la permissione del governo, sotto pena di punizione esemplare, e di 500 fr. di multa. (Ord. sud. Tit. XXII. art. 11.)

La multa ordinaria per i delitti commessi dopo il levare sino al tramontare del sole senza fuoco, e senza sega, da persone private non aventi impiego, nè diritto di tagliare, nè bottega, o commercio nelle foreste imperiali, boschi, e vicinanze dei castelli, si è per la prima volta di 4 lire per ciascun piede di tronco di quercia, e di tutti gli alberi fruttiferi indistintamente, ancora del castagno; in *cinquanta soldi* per ciascun

piede di tronco di salcio, faggio, olmo, tiglio, abete, carpino, e frassino; e di *trenta soldi* per ciascun piede di tronco d'albero di qualunque altra specie verde, o in succhio secco, od abbattuto, e sarà il tutto misurato e preso a un mezzo piede sopra terra (1) (Ordinanza del 1669 Tit. XXXII art. 1 (2).

Quegli che avessero scoronato, diramato, e sfrondato alberi, devono essere condannati alla stessa multa per ciascun *metro* di tronco come se gli avessero abbattuti al piede. (idem art. 2).

Egli è proibito a qualunque persona di spogliare, od abbruciare gli alberi, nè di scortecciarli sotto pena di punizione afflittiva. (Ord. suddetta Tit. XXVII art. 29).

Per ciascuna barocciata di legno da doglie, legname da segare, o da legnajoli,

---

(1) Vedi la tavola esistente in fine del volume.

(2) Nella traduzione di quest' articolo ci siamo attenuti alla disposizione letterale dell'ordinanza; ma ragguagliando il piede al *metro*, la multa di 4 lire è portata a 12 fr. 32 cent. per metro; quella di 50 soldi a 7 fr. 50 cent. per metro; quella di 30 soldi a 4 fr. 62 cent. per metro.

la multa sarà di 80 fr.; per la barocciata di legno da cammino 15 fr.; per la soma, o carico di cavallo, od asino 4 fr.; ed 1 fr. per un fastello, o carico. (Ord. suddetta Tit. XXXII art. 3).

Per gli alberi di frontiere, quercioli, alberi di recinto, e confine, ed altri alberi di riserva la multa è di 50 fr., e di 100 per l'albero alto lasciato all'estremità del bosco, segnato col nostro marchio, che sia stato abbattuto; e di 200 fr. quando uno di questi alberi sia stato sbarbato, e traslocato. (Ord. suddetta Tit. XXXII art. 4). Non ostante la multa per i querciuoli dell'età del bosco ceduo al di sotto di 20 anni è ridotta a 10 fr. (idem).

Se i delitti vennero commessi dopo il tramontare sino al levar del sole per mezzo di sega, o fuoco, sia dagli ufficiali delle foreste, o ufficiali di caccia, agrimensori, sgombratori di viottoli, guardie, utenti, frequentatori dei boschi, pastori, od aventi il diritto di far pascolare, mercanti di legname all'ingrosso, loro agenti, guardie delle tagliate, boscajoli, carbonai, vetturali, capi di fabbrica del ferro, di fornace da tegoli, e mattoni, e da tutti gli altri impiegati al taglio delle foreste, e nelle botteghe di legnami che ne provengono, la multa sarà doppia

(idem art. 5). Tutte le persone sopra indicate devono essere private in caso di recidiva, cioè gli ufficiali delle foreste, e di caccia del loro impiego; i mercanti delle loro vendite, e gli utenti dei loro diritti e consuetudini. (idem art. 6).

I mercanti, padroni di fabbriche di ferro, fittuari, gli abitanti lungo le rive dei fiumi, e qualunque altro che abiti nelle case, e nei poderi compresi nel recinto, e ad otto kilometri (*due leghe*) dalle foreste imperiali sono civilmente responsabili dei loro commessi, barocciai, pastori, e domestici. (idem art. 7).

Le restituzioni, danni, ed interessi devono sempre essere aggiudicate per tutti i delitti almeno all' egual somma a cui ascende la multa. (idem art. 8) (1).

Oltre la multa, la restituzione, danni, ed interessi vi ha sempre luogo la confisca

(1) La corte di Cassazione decise che quest' articolo, o per meglio dire che l' espressione *tutti i delitti* di cui si serve la legge non solo e applicabile ai delitti per taglio, o trasporto di legna, ma anchè è applicabile ai delitti di pascolo nelle foreste imperiali. Decis. delli 11 febbrajo 1808. Vedi il Bollettino delle Decisioni della Corte di Cassazione Tom. 13 pag. 54.

de' cavalli, asini, ed arnesi che si trovassero carichi di cose di delitto, e delle seghe, asce, accette, scuri, ed altrt arnesi, che saranno stati trovati ai contravventori. (idem art. 9*).

Gli utenti, e qualunque altra persona, trovati di notte nelle foreste imperiali fuori di strada muniti di accette, ascie, seghe, o scuri saranno arrestati, e condannati per la prima volta in 6 fr. di multa, per la seconda in 20 fr., e per la terza volta banditi dalla foresta. (Ord. suddetta Tit. XXVII art. 34).

Egli è proibito a qualunque persona di portare, od accender fuoco, in qualunque stagione si sia nelle foreste; lande, e macchie imperiali, in quelle delle Comunità e dei particolari sotto pena afflittiva, e multa arbitraria oltre la refezione dei danni che l'incendio potesse aver cagionati; dei quali le comunità, pubblici stabilimenti, ed altri che hanno scelto le guardie ne resteranno civilmente risponsabili (idem art. 32) (1).

---

(1) Il Direttorio Esecutivo con deliberazione dei 25 piovoso anno VI richiamò all' osservanza le misure consacrate in quest'articolo: = Gli articoli 3 e 4 sono così concepiti *le disposizioni dell' articolo 39 del Titolo XXVII dell' ordinanza del* 1669 *che proibisce di portare,*

Sotto le medesime pene, egli è parimenti vietato di accendere fuoco nello spazio di 970 metri dalle foreste, lande, e macchie imperiali. Così dispone la dichiarazione del Re dei 13 novembre 1714.

Uopo è osservare che l'incendio nelle foreste, e boschi cedui allorquando è commesso per vendetta, o malizia, e con intenzione di recar danno ad altri, è punito colla morte a norma dell'art. 32 Sez. 2 del Tit. I del Cod. Pen. dei 25 settembre e 6 ottobre 1791 (1). Se gli uffiziali delle foreste acqui-

---

od accender fuoco nelle foreste continueranno ad essere eseguite secondo la loro forma, e tenore = art. 4. *Gli agenti delle foreste, e le municipalità confinanti sono incaricate di prevenire i delitti di tal natura, di ricercare e denunziare gli autori, e di perseguitarli secondo il rigor delle leggi*.

(1) Pubblicato in Toscana con deliberazione della Giunta de' 3 ottobre 1808 Boll. 61 pag. 129 = Anche le sole minaccie d'incendio sono reprimibili; la legge dei 25 frimajo anno VIII art. 13 vuole che gli autori delle medesime siano puniti con una prigionìa non minore di 6 mesi, nè maggiore di due anni; in caso di recidiva, cioè nel caso, che le minaccie avessero nuovamente luogo nei 3 anni, la cognizione ne spetta allora alla Corte Cri-

stano la notizia di un tal misfatto, sono tenuti di farne la denunzia officiale al Sostituito del Procuratore Generale Imperiale in conformità dell'articolo 83 del Codice dei delitti, e delle pene.

I frutti sono particolarmente destinati dalla natura per la prosperità delle piante; le leggi vegliano acciocchè restino nelle foreste per il loro rinnovellamento.

L'articolo 1 della legge dei 12 fruttifero anno II permetteva a qualunque individuo di raccogliere ghiande, faggiole, ed altri frutti selvaggi nelle foreste nazionali; ma questa legge non annullò l'ordinanza del 1669; solo ne sospese l'esecuzione, relativamente alla proibizione di raccogliere le ghiande, e faggiole. Le disposizioni di que-

---

minale che ne applica le pene comminate dal Codice Penale = Un'altra legge dei 12 maggio 1806 vuole che *ogni individuo che sarà convinto di aver minacciato, con scritto anonimo, o firmato, di incendiare una casa, o qualunque altra proprietà, se la persona non depone una somma d'argento in un luogo indicato, o non adempie qualunque altra condizione sia punito di* 20 *anni di ferri, e marcato dalla spalla sinistra della lettera* S *sebbene le minaccie non siano state condotte a fine*.

sta legge erano meramente transitorie, e la sua esecuzione cessò colle circostanze che l'aveano messa in vigore. Così si spiega su questo punto il Ministro della Giustizia in una circolare scritta nel mese di termidoro anno X ai Commissarj del Governo presso i tribunali criminali, e correzionali (1).

---

(1) Eccone i motivi enonciati nella lettera del 1.° termidoro anno X = *Infatti la medesima venne pubblicata in un tempo, in cui l'avvilimento della carta monetata, il poco commercio, l'impossibilità di fornire al popolo gli oggetti necessari ai suoi bisogni hanno determinato la convenzione nazionale a permettere di raccogliere in tutte le foreste il frutto del faggio atto a procurar loro dell'oglio, le ghiande, e le altre frutta selvatiche, di cui le une potevano essere avvantaggiose al nutrimento dei loro bestiami, e le altre a procurar loro una salutevole bevanda. Ma dopo che le circostanze ammegliorarono la sorte degli abitanti delle campagne, e delle piccole communi, l'antico ordine di cose venne ristabilito. Si procedette all'aggiudicazione della ghiandaia, allorquando l'abbondanza di questa raccolta ha potuto permettere di ritirarne un prodotto. Aggiungerò a questi motivi, ch'è della maggiore importanza di mantenere l'esecuzione degli articoli* 27 *Tit. XXVII e* 12 *Tit. XXXII dell'Ordinanza del* 1669, *mentre uno dei mezzi*

Quindi tutte le persone private, che taglino, od ammassino di giorno dell'erbe, ghiande, e faggiole, e che le trasportino fuori delle foreste, e macchie sono condannate per la prima volta alla multa cioè, per un carico d' uomo di 5 fr. per un carico di cavallo od asino di 20 fr. e per un carro (1)

---

i più favorevoli per conservare, e favorire il rinnovellamento delle foreste nazionali, egli è di lasciare vegetare le faggiole, e gli altri frutti caduti, e dispersi nel loro suolo. Mancherebbe questa naturale riproduzione, se fosse permesso ad ogni individuo di raccogliere i frutti. Infine l'articolo 7 della legge dei 18 fruttifero anno II che incarica la Commissione di agricoltura di prendere tutte quelle altre misure necessarie affinchè la raccolta del frutto del faggio dell' anno II sia fatta con esattezza, e convertita in oglio, comprova benissimo che la permissione accordata dall' art. 1 della legge dei 12 fruttifero dello stesso anno a tutti i particolari di raccogliere le ghiande, e le faggiole, non era che temporaria, e non dovea durare che sin tanto che le critiche circostanze in cui si trovavano non fossero ammigliorate =.

(1) L' articolo della legge si spiega col vocabolo *Harnois* (*Arnese*) e non senza fondamento si tradusse Carro, poichè la Corte di Cassazione con Sentenza delli 31 luglio 1806

di 40 fr.; nel doppio per la seconda volta; ed in ogni caso alla confisca dei cavalli, asini, ed arnesi di cui se ne saranno serviti per il trasporto. (Ord. del 1669 Tit. XXXII art. 12) (1).

Allorquando è verificato che v'ha sufficientemente della ghianda, e faggiole nelle foreste, gli uffiziali di queste formino uno stato del numero de' majali, che possono essere presi a pasturare, e del numero di quelli, che possono essere mandati dagli utenti. (Ord. suddetta Tit. XVIII. art. 1).

L'aggiudicazione della raccolta delle ghiande si fa nelle forme ordinarie, coll'obbligo all'aggiudicatario di lasciare pascolare quel numero di majali che venne fissato in favore degli utenti. (idem art. 2).

---

rapportata nel Bollettino delle Decisioni della Corte di Cassazione Tom. II pag. 219 consacrò la massima, che *il vocabolo* Carro *è compreso nell'espressione generica* Arnesi, *e conseguentemente è soggetto alla confisca pronunziata dalla legge in materia di delitti di foreste*.

(1) L'articolo 25 della legge dei 6 ottobre 1791 determina i casi nei quali potrà esservi luogo alla vendita dei bestiami trovati a danneggiare nelle proprietà dei particolari. Vedi Boll.° della Giunta di Toscana n.° 61 pag. 269.

La raccolta della ghianda non ha luogo che dopo il primo ottobre sino al primo di febbrajo. Gli aggiudicatarj, ed utenti non possono introdurvi i loro majali in numero maggiore di quelli fissati nell'aggiudicazione, e dopo averli fatti marcare col fuoco, e depositato all' uffizio dell' Ispettore delle foreste l' originale del marco, sotto pena di 100 fr. di multa, e della confisca dei majali eccedenti il numero, o che saranno stati marcati con falso impronto. (idem art. 3).

È vietato a qualunque persona salvo agli utenti, ed aggiudicatarj, e loro interessati di mandare, o condurre i loro majali nelle raccolte delle ghiande nelle foreste imperiali sotto pena di 100 fr. di multa, e della confisca. (idem art. 4) (1).

---

(1) Quest' articolo, come i tre antecedenti, non stato pubblicato dalla Giunta è così concepito = *Proibiamo a tutte le persone non enonciate nello stato fatto dalle Amministrazioni, di mandare, o mettere i loro majali nella raccolta delle ghiande nelle nostre foreste, se non ne hanno la facoltà dall' aggiudicatario, sotto pena di 100 fr. di multa, e della confisca, metà a nostro favore, e l' altra metà a profitto dell' aggiudicatario, ed i proprietarj saranno risponsabili delle persone che avranno commesso per la guardia de' loro majali.*

Gli erbaggi difendono il primo sfogo delle semenze delle foreste dall'ardore del sole, aumentano la densità del letto delle terre vegetabili delle foreste; le leggi vegliano alla conservazione degli erbaggi, con assai più forte motivo, che egli è facilissimo tagliandoli e scavandoli il danneggiare le giovani piante delle foreste che li circondano.

Le erbe sono esposte ad essere tagliate dagli uomini, e ad essere mangiate dalle bestie.

Tutte le persone private che taglino, o ammassino di giorno dell'erbe, di qualunque natura, e età che esse sieno, e che le trasportino fuori delle Foreste, boschetti, e macchie, son condannati, alle medesime pene pronunziate contro coloro che ammassano, e trasportano ghiande, e faggiole, come si fece osservare (1).

---

(1) Cioè per la prima volta ad una multa di 5 fr. per un carico d'uomo; di 20 fr. per un carico di cavallo, o asino, e di 40 fr. per una barocciata; nel doppio per la seconda volta, e per la terza verranno banditi dalle foreste anche della giurisdizione dell'uffizio de' boschi, ed in tutti i casi vi sarà la confisca dei cavalli, asini, ed arnesi che si saranno trovati carichi. (Ord. sudd. Tit. XXXII art. 12).

Le bestie che mangiano l'erba, arrecano alle foreste molto maggior danno di quello che arrecar posson gli Uomini che le tagliano, poichè mangiano nel medesimo tempo la punta degli alberi nascenti; ciò che si riduce ad uno stato di paralisia, al quale non vi si può rimediare, che al tagliamento delle piante.

I bestiami delle persone non aventi il diritto di pascolare trovati a danneggiare, o fuori dei luoghi, e delle strade designate debbono essere confiscati; e nel caso in cui le bestie non potessero sequestrarsi, i proprietarj debbono essere condannati nella multa che è di 20 fr. per ciascun cavallo, bove, o vacca; di 5 fr. per ciascun vitello; di 3 fr. per ciascun montone, o pecora; devono essere condannati nel doppio per la seconda volta, e per la terza nel quadruplo. I padroni, padri, Capi di famiglia, proprietarj, affittajuoli, e locatori delle cose che vi esistono, sono in tutti i casi civilmente risponsabili dei loro pastori, ed altre guardie e conduttori. (Ord. suddetta Tit. XXXII art. 10) (1).

---

(1) La Corte di Cassazione pronunziò varie decisioni relative a quest'articolo = 1.° Con

Risulta che quest' articolo dell' ordinanza non pronunzia alcuna pena contro le persone non aventi alcun diritto di usare, che conducono le loro capre nelle foreste; ma sic-

---

decisione del 1.° termidoro anno XII consacrò per principio che il solo fatto dell' introduzione del bestiame in un bosco fatta da un individuo che non ha il diritto di condurlo è delitto passibile delle pene prescritte dall' art. 10 di questo titolo, senza poter opporre che il processo verbale non fece menzione del danno cagionato dal bestiame (Boll.° delle Decisioni della Corte di Cassazione Tom. 9 pag. 281). = 2.° Con altra Sentenza dei 28 vendemmiaio di detto anno si consacrò la stessa massima, aggiungendo che *il danno si può calcolare dalla quantità del bestiame, e dalla natura degli alberi;* Dichiarò inoltre che *l' art.* 10 *del Titolo XXXII dell' ordinanza del* 1669 *non venne rivocato dall' articolo* 38 *Tit.* 2 *del Codice rurale* (Bollettino della Giunta di Toscana n.° 61 pag. 267), *e che il medesimo non riceveтte alcuna alterazione dal prescritto dell' articolo* 609 *della legge dei* 3 *brumajo anno IV* (Boll. delle Decis. della Corte di Cassaz. T. 9 pag. 9 e 27). = Venne finalmente deciso che l' articolo 10 del Titolo suddetto era distruttivo di tutti i regolamenti particolari relativi al pascolo nei boschi. Decis. del 1 aprile 1808 (Boll. sudd. T. 13 pag. 141.

come in seguito alla disposizione dell' art. 13 del titolo più sotto enunciato, gli utenti non possono ciò fare, senza incorrere nella confisca e nella multa di 3 fr. per pertica; con maggior fondamento, le medesime pene devono essere pronunziate contro i non utenti, che contravvengono a questa disposizione.

È vietato ad ogni particolare di mandare il loro bestiame alla pastura sotto il pretesto di affitti, e licenza degli uffiziali ricevitori, o fittajoli del demanio, e ancora dei depositarj, o usufruttuarj sotto pena di confisca del bestiame trovato nel pascolo, e di 100 fr. di multa. (Ordinanza suddetta Titolo XIX art. 11).

§. 2.

Disposizioni particolari.

Le disposizioni particolari delle leggi relative alla materia, risguardano i confinanti delle foreste, gli utenti, gli aggiudicatarj dei tagli, gli impiegati dell' amministrazione delle acque e foreste, e gli uffiziali di caccia.

Possessori de' boschi limitrofi alle foreste.

Tutti gli abitanti lungo le rive dei fiumi, che possiedono boschi limitrofi alle foreste, e macchie imperiali, sono obbligati di separarle dalle medesime per mezzo di fossi che abbiano un metro tre decimetri di larghezza, ed un metro, sei decimetri di profondità (1), che essi manterranno in questo stato sotto pena della riunione. (art. 4 Tit. XXVII dell'ord. del 1669).

È vietato ad ogni individuo di piantar alberi nella distanza di 714 metri dalle foreste imperiali senza averne ottenuto prima il permesso sotto pena di 500 fr. di multa, e della confisca dei boschi piantati, che saranno sradicati, o tagliati (2).

---

(1) Cioè 4 piedi di larghezza, e 5 piedi di profondità.

(2) Disposizione dell' articolo 6 del Tit. XXVII dell'ord. del 1669 non stato pubblicato in Toscana e così concepito = *Proibiamo a qualunque persona di piantare boschi nella distanza di 100 pertiche dalle nostre foreste, senza la nostra espressa permissione sotto pena di 500 fr. di multa e della confisca dei loro boschi che saranno sradicati, o tagliati.*

Egli è parimente vietato a qualunque persona di far fabbricare castella, o case nei recinti, sulle sponde, e a due kilometri di distanza dalle Fores te imperiali, senza speranza di condono, nè moderazione delle pene di multa, e di confisca dei fondi e case (Ord. del 1669. art. 18.)

La demolizione di tali case deve essere rigorosamente richiesta contro i proprietarj i quali essendo già stati tradotti in giustizia per delitti di Foreste, fossero recidivi nei medesimi, ben inteso però che ciò non apporti un grave danno alle case vicine (1).

I cerchiai, panierai, tornitori, fabbricatori di zoccoli, e trottole, ed altri di simile condizione non possono tenere le loro botteghe di lavoro nella distanza di 2222 metri dalle foreste imperiali, sotto pena della confisca delle loro mercanzie, e di 100 fr. di multa (2).

(1) Bollettino della Giunta di Toscana n.° 75 pag. 69.

(2) Conseguenza della disposizione dell'articolo 29 del Tit. XXVII suddetto così concepito = *Non potranno li mercanti, nè i loro associati tener bottega e capanne, nè fare taglio di legno fuori che nelle vendite sotto pena di* 100 *fr. di multa, e della confisca.*

Quelli che abitano le case situate nelle Foreste imperiali e limitrofe alle medesime, non potranno farvi commercio, nè tenere magazzini di legno, nè averne una maggior quantità *di quanto è necessario per un' anno* (1), sotto pena della confisca, di multa arbitraria, e della demolizione delle loro case (2).

Egli è proibito a qualunque persona di fare della calce nella distanza di 714 metri dalle foreste imperiali, senza permesso espresso, e agli uffiziali delle foreste di soffrirlo, sotto pena di 500 fr. di multa, e della confisca dei cavalli, ed arnesi (id. Titolo XXVII. art. 12.)

I Possessori di boschi confinanti colle

---

(1) *Chauffage* in francese: Ferriere dice *che quelli che hanno questo diritto non possono tagliare qualanque specie di alberi, ma solo quelli rotti, o sradicati, il verde giacente, il secco. Alberi morti in seccio o giacenti, e legna di poco valore* (il testo francese porta *Mort-bois*, e nella traduzione ci siamo attenuti a quanto Ferriere ci dice nel suo Dizionario, cioè *legna di poco valore;* vedi Ferriere Voc. *Bois-mort*, e *Mort-bois*.

(2) Questa è la disposizione letterale dell'articolo 30 dell' ord. del 1669 Tit. XXVII.

Foreste imperiali a titolo di proprietà, od usufrutto, sono obbligati di dichiarare agli uffiziali delle Foreste il numero, e la qualità che devono venderne in ciaschedun anno sotto pena di multa arbitraria, e di confisca. (id. Tit. XXVI. art. 4.)

Le case fabbricate sopra pertiche, luoghi di lavoro, logge, e casacche di legno costruite nel recinto, sui confini, e alla distanza di due kilometri dalle foreste imperiali antiche, o nuove, dai vagabondi, devono essere demolite; è loro vietato di fabbricarne per l'avvenire nella distanza di otto kilometri dai boschi, e foreste imperiali, sotto pena afflittiva. (id. Tit. XXVII., art. 17. Parere del Consiglio di Stato approvato da S. M. l'Imperatore li 22 brumajo anno XIV.)

E proibito ai confinanti di appropriarsi degli alberi dei viottoli o delle fosse solite farsi dagli agrimensori sotto pena di punizione esemplare (1).

---

(1) Art. 8. Tit. XV. dell'Ord. sud. non stato pubblicato in Toscana, e così concepito: *Gli alberi abbattuti nei viottoli, e fosse non potranno essere trasportati, ma resteranno a profitto dell'aggiudicatario, al quale apparterran-*

Si osservò nel § precedente che in seguito alle disposizioni dell' art. 7 del Titolo XXXII. dell' Ordin. del 1669 i confinanti, e qualunque altro individuo che occupi case, fattorie, o poderi nei recinti, e alla distanza di 8 kilometri dalle foreste sono civilmente risponsabili dei guasti, e contravvenzioni commesse dai loro ministri, barocciai, pastori, e domestici.

Utenti.

Utenti son que' particolari, o quelle comunità che hanno il diritto di far pascere il loro bestiame, o di prender legna nelle foreste.

Il diritto di pascolo è sottoposto alle restrizioni, e regole seguenti.

É proibito agli abitanti delle Comuni e a qualunque persona avente il diritto di far pascere nelle foreste e boschi imperiali, od in quelli delle comuni, ospizj, e altri

---

no, senza che gli Agrimensori, e guardie possano avervi alcun diritto; vietando loro di appropriarseli sotto pena di 100 franchi di multa, e di essere interdetti nel loro impiego, ed i confinanti, sotto qualunque pretesto si sia saranno condannati ad un gastigo esemplare.

stabilimenti pubblici, e di particolari di guidarvi, o mandarvi le loro bestie a bere, come sarebbero capre, pecore, e montoni, come anche nelle praterie, e macchie, luoghi inutili, ed incolti all'estremità dei boschi, e delle foreste sotto pena della confisca dei bestiami, e di 3 franchi di multa per ciascuna bestia; i pastori, e guardiani delle bestie sono condannati alla multa di 10 franchi per la prima volta, ed i padroni proprietarj dei bestiami, e i padri di famiglia sono responsabili civilmente delle condanne proferite contro i pastori. (Ord. sud. Tit. XIX. art. 13.)

In caso di recidiva, l'ordinanza pronuncia contro i pastori e le guardie la pena del bando, o della frusta, pene, che come si osservò al Cap. I., vennero rimpiazzate dalla prigionia.

I diritti di pasture o pascolo nei boschi, e foreste appartenenti allo stato, od ai pubblici stabilimenti, ed ai particolari non possono essere esercitati dalle comuni, o particolari, che ne hanno la solidità in forza dei loro titoli, o degli statuti, ed usi locali, che nelle parti del bosco dichiarate non comuni e proibiti dagli uffiziali delle Foreste (1).

---

(1) *Il tutto in conformità degli art.* 1, *e* 3

I bestiami devono esservi condotti, e guardati separatamente, senza che si mescolino con i branchi di altri luoghi, il tutto sotto pena della confisca del bestiame, e della privazione dei loro impieghi contro gli uffiziali delle foreste che permettessero, o soffrissero il contrario. Ord. sud. Tit. XIX. art. 1 e 3)

Allorquando il bestiame sorpreso nelle parti di un bosco proibito, non ha potuto essere sequestrato, i proprietarj devono essere condannati in conformità dell' asticolo 10 del Tit. XXXII dell' Ord. del 1669, nella multa, la quale indipendentemente dalla reparazione dei danni, ed interessi si è di 20 franchi per cavallo, bove, o vacca, di 5 franchi per ciascun vitello, e di 3 franchi per ciascun montone, o pecora, il doppio per la seconda volta, e per la terza il quadruplo della multa, oltre il bando delle foreste contro i pastori, o altre guardie, e conduttori; a questo riguardo si deve osservare, che devesi conformare in ciaschedun luogo ai re-

---

del Tit. XIX dell' Ordinanza, e sotto le pene portate dall' art. 13 del medesimo Titolo, come viene prescritto dal Decreto Imperiale dei 17 nivoso anno XIII, che richiamò all' esservanza le disposizioni suddette.

golamenti particolari, che hanno potuto moderare queste multe. (Parere del Consiglio di Stato dei 18 brumale anno XIV, approvato da S. M. li 16 frimajo successivo).

Gli abitanti che hanno il diritto di pascolare devono dichiarare il numero, e quantità del bestiame che posseggono, o tengono a soccida, di cui ne viene fatta una lista contenente il nome di quelli ai quali questi appartennero, e questa lista verrà depositata nell'uffizio dei boschi per essere copiata sopra un registro debitamente numerato, e parafrato. (art. 1 dell'Ord. sud. Tit. XIX di cui è fatta menzione nel Decreto Imperiale dei 17 Nevoso anno XIII.)

Tutti i bestiami appartenenti agli abitanti di una medesima comune aventi il diritto di pascolo devono essere marcati col medesimo segno, l'impronta del quale deve venir depositata in cancellerla prima che possano esser mandati in pastura. Questi bestiami devono essere ragunati in ciaschedun giorno in un luogo a ciò destinato, ed in un sol branco, per essere guidato per uno stesso sentiero designato dagli uffiziali delle Foreste dopo aver esaminato se sia il più comodo, ed il più sicuro. Gli utenti non possono cangiar di strada, nè prendere altro cammino sia nell'andare, che nel ritornare sotto

pena della confisca dei bestiami, e di una punizione esemplare contro i pastori, e le guardie. (Ord. sud. Tit. XIX. art. 6.)

I particolari sono tenuti di porre al collo dei loro bestiami dei campanelli, il suono dei quali possa avvertire sopra quali luoghi potranno essere fuggiti, e dove sieno a danneggiare, affinchè i pastori vi accorrino, e che le guardie s'impossessino delle bestie smarrite, e trovate a far del danno fuori dei luoghi designati, e dichiarati proibiti. (id. art. 7.)

Non è permesso a ciascun abitante di condurre il suo bestiame in corpi separati o d'inviarli al bosco guidato dalla moglie, o da suoi figli, e garzoni sotto la pena di 10 franchi di multa per la prima volta, della confisca per la seconda, e della perdita del diritto di far pascere per la terza. (idem art. 8.) (1).

I Pastori, e guardiani d'armento, sono scelti, e nominati annualmente dal consiglio municipale a diligenza del Maire, essendo

(1) L'articolo originale porta anche che questa pena ha luogo *non ostante i diritti di branco a parte, e tutte le usanze, e diritti contrarj*.

la comune risponsabile di quelli che avrà scelti. (id. art. 9.)

Non possono i particolari che hanno il diritto del pascolo prestare i loro nomi, e casa ai mercanti, ed abitanti delle comuni vicine, per ricoverarvi i loro bestiami; e nel caso che alcuni siano stati ritirati, o donati con frode per mezzo di una dichiarazione, devono essere confiscati, e l' utente condannato per la prima volta alla multa di 50. franchi, e nel caso di recidiva, privato di qualunque diritto. (id. art. 10.)

Se vi fossero dei teneri germogli d' alberi di *alto fusto o bosco ceduo* (1) lungo

---

(1) Si crede a proposito di dar ora qualche schiarimento relativamente agli alberi *di alto fusto, e cedui*.

Alberi di alto fusto sono quelli che hanno il tronco, e che conservati per uno spazio di tempo senza essere stati tagliati, sono giunti alla loro altezza, e divenuti vecchi, o per meglio dire quando sono arrivati a quella età nella quale più non fanno alcun accrescimento. = Questa specie d' alberi sono considerati come immobili, e fanno parte del fondo, durante il tempo che sono in piedi; ma al momento che vennero tagliati non fanno più parte del fondo, e sono considerati come mobili

le strade, o sentieri per dove i bestiami passano per andare nei luoghi destinati alla pa-

---

(art. 521 del Codice Napoleone) — Riguardo al tempo necessario per formar un albero d'*alto fusto*, non v'ha un principio fisso, dipendendo dalle varie consuetudini adottate dai diversi paesi; alcuni autori pensano che un albero non si può dire di *alto fusto* se non ha più di 100 anni: *Salvaing nel suo trattato della Consuetudine dei Feudi* = Mornaccio nel suo Commentario sulla legge 12 *de usufructu*, all' appoggio di una autorità rispettabile, dice che l'*albero d'alto fusto* è quello che ha trenta anni: l'opinione di quest'autore è quella che venne generalmente adottata, anche da altri autori, e Caronda nelle sue note sul capitolo 6. del 1.° libro *delle Grandi Consuetudini*, dice, che l'opinione suddetta venne conservata da varie decisioni: e questa medesima opinione è quella che venne adottata dall'Amministrazione delle Foreste. Onde conoscere l'età dell' albero, si sega al piede del medesimo, e si riconosce facilmente quanti cerchj v'hanno; questi cerchj denotano gli anni.

Bosco ceduo è quello che non ha ancora compito i trent'anni, e che è regolato in tagli ordinarj, i quali generalmente sono fissati dalle consuetudini di ciascun paese; però l'Ordinanza del 1669 al Titolo dei boschi dei par-

stura, in modo che non si possa sicuramente impedire che le bestie non li rosichino, gli uffiziali delle Foreste devono procurare che vi sieno scavate delle fosse, sufficientemente larghe, e profonde onde venghino conservati, oppure che sieno scavate e mantenute le antiche a spese delle comunità che hanno il diritto del pascolo, per contribuzione secondo il numero delle bestie che mandano in pastura. (Ord. sud. Tit. XIX. art. 12.)

Oltre le pene prescritte contro gli autori degl' incendj, è vietato a quelli che hanno il diritto di pascolo, ed a qualunque altro di condurre il loro bestiame sotto qualunque pretesto si sia, durante il termine di cinque anni a datare dal giorno dell' incendio nelle praterie, e macchie ove il fuoco ebbe luogo, anche di approssimarsi alla distanza di 2222 metri sotto pena della confisca dei bestiami, di 500. franchi di multa, e di una pena più forte se vi ha luogo.

---

ticolari art. 1. ingiunge indistintamente a tutti senza eccezione, e distinzione alcuna di regolare il taglio dei loro boschi cedui almeno di 10 in 10 anni colla riserva di lasciare sempre il numero di 16 querciolí per ogni jugero di terreno, per lasciarli crescere in alto fusto.

Le comuni che rifiutassaro di prestar soccorso, in caso d' incendio in una Foresta, come pure quei particolari che se ne dispensassero senza sufficiente motivo, devono essere marcate, e private del gius del pascolo nella Foresta. (Dec. del Direttorio Esecutivo dei 25 piovoso anno VI, sovra rapportato.

Il diritto di servirsi degli alberi consiste nella facoltà che hanno certi utenti di pigliare in una Foresta le legna necessarie per il proprio uso, e nella facoltà di servirsi degli alberi necessarj per la costruzione, e riparazione delle loro case.

Quelli che hanno il diritto di prendere gli alberi secchi, o morti non possono tagliare quelli soltanto scapitozzati, o che hanno solo qualche branco secco, se non sono int eramente secchi, e morti, sotto pena della multa. Ord. di Enrico II. del mese di febbrajo anno 1554. art. 29.)

Quelli parimenti che hanno il diritto di appropriarsi gli alberi secchi, e che essendo abbattuti, giacciono per terra, non possono servirsi di alcuna specie di arnesi, anche di arpioni, sotto pena della multa, e confisca (1).

(1) Ordine del Re dei 3 Novembre 1789

Gli utenti non possono servirsi di alcun albero, senza che gli sia rilasciato dagli uffiziali delle Foreste, sotto pena della multa,

---

la di cui disposizione litterale è così concepita............ *In conseguenza S. M. inibisce espressamente, e vieta a qualunque persona di non più entrare per l' avvenire nelle Foreste, e boschi per attruppamenti, o particolarmente, per commettervi qualche delitto sotto pena di essere perseguitati secondo il rigore dell' Ordinanze. S. M. permette agli utenti di appropriarsi degli alberi secchi ed abbattuti giacenti per terra, senza però servirsi di veruna specie di arnesi, anche di arpioni, sotto pena di multa, e confisca dei medesimi. S. M. ordina alle* Municipa*lità delle Città, e Villaggi limitrofi delle Foreste, e boschi d' impedirvi l' entrata, e la vendita di qualunque albero di delitto, sotto le pene prescritte dalle Ordinanze, e regolamenti, e di assistere gli uffiziali incaricati di farli eseguire, oguiqualvolta ne saranno richiesti. S. M. vieta parimente ad ogni individuo di qualunque qualità, e condizione che esso sia di non più entrare nei boschi, foreste e terre di sua proprietà per cacciarvi, sotto pena di essere perseguitati in conformità delle leggi; come anche di introdurvi vacche e cavalli, sotto pena della confisca e multa, salvo che i medesimi siano autorizzati da antiche consuetudini, legalmente approvate.*

e della privazione dei diritti dell' uso che hanno; e non si può loro rilasciare alcun albero per il mantenimento, e riparazione delle proprie case, senza che prima le riparazioni siano giudicate necessarie dai periti dell'arte. (Saint-Yon rapporta parecchi decreti relativi a questi principj conservati in un regoiamento del 1601, pag. 1081.)

Qualunque sieno i diritti degli utenti, i medesimi possono sempre venir limitati dall'Amministrazione secondo lo stato, e la possibilità della Foresta (1).

Gli alberi non possono venir rimessi non essendo ancora seguito il taglio; la ri-

---

(1) Non stato pubblicato in Toscana, e così concepito: *Le consuetudini, franchigie, usanze, diritti di pascolo saranno ridotti per le case degli utenti solamente, a norma degli Stati che sono stati fatti dai Commissarj che hanno cooperato alle riforme, e che saranno in seguito rimessi dagli Amministratori delle Foreste all' Amministrazione generale nel caso che non vi sia ancora stato provvisto. Il numero del bestiame sarà parimenti fissato dai suddetti Amministratori avuto riguardo allo stato, e possibilità delle Foreste.* = *Questa disposizione è conforme all' Ordinanza di Enrio. III. del mese di gennaio* 1583 *art.* 10.

messione si fa al Maire, e le legna non vengono distribuite ai particolari che le richiamano, che terminato il taglio (Istruzione pubblicata dall' Amministrazione delle Foreste li 25 ventoso anno XI, approvata dal Governo).

Il taglio viene eseguito da deputati a spese delle comuni, e capaci a rispondere delle malversazioni (id.)

Gli utenti non possono vendere, dare, nè permutare gli alberi ad essi rilasciati; non possono disporne altrimenti che per i proprj bisogni sotto pena della privazione dei loro diritti, e di una multa arbitraria. (1) Verun' altra rimessione dev' essere fatta ai medesimi, se prima non giustifichino dell' impiego degli alberi a loro precedentemente

---

(1) *Egli è anche vietato a qualunque abitante di una comune di tagliare alberi nei boschi communali per suo interesse particolare; e gli Autori di tali fatti contravengono agli articoli 14 e 35, Tit. I. delle legge del 28 Settembre e 6 Ottobre 1791, ed agli articoli 11, 15 e 16 Tit. XXV dell' ordinanza del 1669. Decisione della Corte di Cassazione dei 27 Febbrajo 1807. (Bullettino suddetto Tom. XII, pag. 84.*

rilasciati (Saint-Yon rapporta varie decision su quest'articolo, pag. 1081.)

È proibito a tutti i particolari ai quali è dovuto a titolo di consuetudine od uso, degli alberi da costruzione, e che sono destinati ad essere cenvertiti in Tavole, di darne una parte qualunque in pagamento ai proprietarj delle segature, per l'importare della medesima; le tavole richiamate dai proprietarj della segatura, e che saranno loro rimesse in contro il divieto medesimo, devono essere confiscate. (Decisione del Ministro delle Finanae dei 16 frimajo anno XIII.)

È inoltre proibito agli utenti di abbattere la ghianda, il frutto del faggio, ed altri frutti degli alberi, di raccoglierli e trasportarli sotto il pretesto di averne il diritto, od altrimenti, sotto pena di 100 franchi di multa (1).

Prima di terminare quest' articolo egli è d'uopo osservare che le multe sono doppie contro gli utenti, che si rendono colpevoli di trasporto, o degradazione d'alberi: che la recidiva nelle contravenzioni in cui

(1) Disposizione litterale dell'articolo 27 del Tit. XXVII dell'Ordinanza del 1669. non stato pubblicato in Toscana.

cadono, portano la perdita dei loro diritti, ed usanze; che non possono sotto pena della confisca mandare alla pastura delle ghiande un maggior numero di majali, oltre quello fissato dagli Uffiziali delle Foreste; che gli utenti trovati di notte tempo con falci, ed altri instrumenti nelle foreste, e fuori delle strade maestre devono essere carcerati, e condannati alla multa, infine che sono civilmente risponsabili dei loro commessi, barocciai, pastori e domestici. Ciò risulta dalla disposizione degli articoli 5, 6, e 7 del Titolo XXXII; 3 del Tit. XVIII, e 34 del Tit. XXVII dell' Ord. del 1669, i quali articoli vennero rapportati nel paragrafo precedente.

Si osserverà inoltre che dagli articoli 2 del Tit. XVII, e 19 del Tit. XXVII, che si rapporteranno nei due paragrafi seguenti, è proibito agli utenti di far cenere senza permissione, sotto pena della multa, e della confisca; che è anche loro proibito di diramare gli alberi atterrati dal vento, sotto pena di essere perseguitati come se avessero tagliati i detti alberi al tronco.

Mercanti, Aggiudicatarj, ed impiegati nei taglj.

Non può farsi alcuna vendita nelle foreste, boschi, e macchie imperiali, che in virtù di una autorizzazione dell'amministrazione generale delle Acque, e Foreste, se si tratta di tagli ordinarj: ed in virtù di un decreto imperiale trattandosi di vendita straordinaria, sotto pena della restituzione del quadruplo del valore del bosco venduto contro gli aggiudicatarj (1).

I mercanti, aggiudicatarj, e qualunque altro individuo, non possono fare veruna associazione segreta, nè impedire per vie indirette gli antichi suoi boschi messi in ven-

(1) Ordinanza del 1669, Tit. XV, art. 1 il quale ordina inoltre la destituzione contro coloro che ne avranno accordato il permesso: = legge dei 29 Settembre 1791, Tit. VII, art. 7, non stato pubblicato in Toscana, è così concepito: *la conservazione generale ordinerà in ciaschedun anno i tagli che dovranno eseguirsi nei diversi dipartimenti del regno in conformità degli accomodamenti ed ordini esistenti, la qualità dei detti tagli sarà sottoposta al corpo legislativo con uno stato dei prodotti presunti.*

dita; e nel caso in cui si trovassero convinti di monopolio, o accordato tra loro verbalmente, od in iscritti, di non aumentare il prezzo gli uni sugli altri, devono essere condannati oltre la confisca ad una multa arbitraria, che non può essere al di sotto di 1000 franchi. (Ord. sud. Tit. XV, art. 23.)

L'aggiudicatario non può avere più di tre associati, che è tenuto di nominare alla Cancellerìa del luogo della vendita, i quali faranno anche la sommissione di soddisfare a tutti gli obblighi enonciati nell' aggiudicazione, sotto pena di 1000 franchi di multa contro l'aggiudicatario, e di scioglimento della società relativamente agli associati. (Ord. sud. Tit. XV, art. 24.)

Il taglio de' boschi, ossia la distribuzione del taglio che deve aver luogo non può essere variato in tutto, od in parte sotto qualsisia pretesto dopo l'aggiudicazione sotto pena di punizione esemplare contro gli ufficiali, e perdita dei loro impieghi, e di restituzione del quadruplo del prezzo delle parti cangiate, e di multa contro gli aggiudicatarj, senza che questa pena possa venir moderata sotto qualsisia pretesto. (Ordin. sud. art. 14, Tit. XV.)

L'aggiudicatario degli alberi di alto fusto nelle foreste imperiali, nelle quali si

impiegano nella costruzione deve avere un marchio, del quale ne rimette l'impronta alla Cancelleria per marcare il legname che egli vende sul terreno senza che il medesimo possa esitarne di questa qualità, quando non hanno questa marca; e tanto lui, quanto i suoi agenti, e guardie delle tagliate sono obbligati a tenere un registro nel quale scriver si debbono i nomi, cognomi, e domicilj di quelli ai quali vendono del legname, la quantità ed il prezzo del medesimo, sotto pena di 100. franchi di multa, e della confisca; senza che molti interessati possano avere più di un marchio, nè possano contrassegnare altri legnami, che quelli compresi nelle loro tagliate, sotto pena di essere puniti come falsarj.

Se però un mercante avesse parecchi tagli da fare, e che attesa la distanza dei luoghi, fosse obbligato ad avere diversi registri; in questo caso può avere tanti marchi quanti sono i registri della medesima impronta, purchè egli ne abbia fatto fare processo verbale, e l'impressione come si enunciò qui sopra. (Ordinanza sud. Tit. XV, art. 38.)

I boschi tanto d'alto fusto, che cedui devono essere tagliati, trasportati, e sgombrati nel termine portato dagli articoli del

Contratto (1) sotto pena di multa arbitraria, e della confisca degli alberi rimasti in piede, ed abbattuti contro gli aggiudicatarj, senza che gli uffiziali delle Foreste possano accordara alcuna proroga per i tagli e sgombri sotto simil pena di multa arbitraria e di privazione dei loro impieghi. (id. art. 42. e 47) (2).

Se però i mercanti fossero obbligati per giusti motivi a chiedere qualche proroga di

---

(1) Una decisione della Corte di Cassazione dei 29 marzo 1806 consacrò la massima *che gli articoli di un contratto di vendita di bosco passato coll' Amministrazione delle Foreste, ed approvati dal Prefetto constituiscono un vero regolamento di pulizia, il quale non è permesso di violare senza incorrere nella pena portata dall'Ordinanza del* 1669 (Bull. sudd. Tom. XI. pag. 82.)

(2) *Questi obblighi sono di rigore, ed i Tribunali conseguentemente non possono ammettere delle conserve non autorizzate dalla legge, e nemmeno assolvere dei contraventori dal principio di un caso fortuito, i di cui effetti non si possono applicare in una maniera precisa, e nelle forme legali.* Decisione della Corte di Cassazione dei 7 Aprile 1808 (Bull. suddet. Tom. XII. pag. 149.)

termine per tagliare alberi, e sgombrare il suolo dai tagli fatti, devono provvedersi nel termine, e nella maniera indicata dagli articoli del contratto.

Gli alberi d'alto fusto devono essere tagliati nel più basso che sarà possibile, e gli alberi cedui colla scure a fior di terra senza scoscenderli, nè schiantarli, di modo che i fusti delle ceppaje non superino la superficie della terra, se è possibile, e che tutti gli antichi nodi ricoperti, e prodotti dai precedenti tagli più non compariscano. (id. articolo 42.)

Gli alberi devono essere abbattuti in modo che cadano dentro lo spazio del bosco nel quale si eseguisce il taglio senza recar danno agli alberi riservati, sotto pena dei danni ed interessi contro i mercanti, e se succedesse che gli alberi atterrati restassero incrocicchiati, i mercanti non possono fare atterrare l'albero sul quale, quello che è caduto si trova incrocicchiato senza la permissione del conservatore, o degli uffiziali delle Foreste dopo aver provveduto all'indennità dovuta al governo. (id. art. 43.)

I rami delle ceppaie non devono essere atterrati colla roncola, o colla sega, ma solamente colla scure sotto pena contro i mercanti che gli taglieranno di 100 franchi di

multa, e della confisca delle loro mercanzie, ed arnesi degli operaj. (idem articolo 44.)

Tutti gli aggiudicatarj son tenuti di far tagliare, scapezzare ed abbassare più che si può vicino a terra tutti gli stipiti, e tronchi degli alberi derubati, e divenuti secchi, che si trovano nello spazio del bosco che si dee tagliare, ed agli uffiziali di tenervi l'occhio, e prestarvi mano sotto pena di sospensione dal loro impiego. (id. art. 45.)

I Mercanti aggiudicatarj non possono ritenere nello spazio del bosco da tagliarsi altri legnami, che quelli che dal medesimo derivano, sotto pena di esser puniti come se avessero rubato il legname così ritenuto. (id. art. 48.)

È proibito ad ogni mercante, o a qualunque altra persona di far lavorare di notte tempo, nè nei giorni festivi nei boschi venduti in taglio, nè prendervi, nè portarvi via dei legnami sotto pena di 100 franchi di multa. (id. art. 49.)

Gli Aggiudicatarj sono risponsabili di tutti i delitti che si commettono dentro la sfera d'udito dei colpi della scure, cioè alla distanza di 366 metri per gli alberi di alto fusto, e di 183 metri, per quelli cedui,

se i fattori, o guardiani delle vendite non ne fanno il loro rapporto (1).

Ma prima di procedere al taglio degli alberi, l'aggiudicatario può far fare la numerazione, (2) o per meglio dire la ricognizione dei delitti che potrebbero essere stati commessi nei contorni del bosco di cui si eseguisce il taglio dentro la sfera, ed udito dei colpi della scure nelle forme decretate dalla legge, e dagli articoli del contratto. (id. art. 50.)

E proibito a tutti i mercanti aggiudicatarj dei boschi imperiali, e di quelli dei particolari limitrofi alle foreste imperiali, come pure ai proprietarj dei boschi, che gli fanno

---

(1) L'articolo originale porta anche quanto segue... *stimata per i legnami di 50 anni, e al di là di 50 pertiche, e di 25 pertiche per quei legnami che hanno meno di 50 anni.*

(2) *Souchetage* in Francese, cioè l'impronto che fanno gli ufficiali delle Acque e Foreste dopo il taglio degli alberi per verificare il numero, e le qualità dei ceppi abbattuti; però generalmente si piglia per il conto, ed impronto degli alberi di alto fusto che l'ordinanza vuole che sieno fatti prima che si proceda al taglio.

sfruttare da altri di dare legname ai boscajoli, ed altri operaj in compensa del loro salario, sotto pena di essere risponsabili di tutti i delitti che saranno commessi nelle foreste imperiali durante il loro uso di taglio, e sino alla ricognizione delle tagliate; ed ai boscajoli, ed altri operaj che lavorano nelle foreste imperiali di portar seco nell'abbandonare i loro lavori verun pezzo di legno segato, o spaccato, o di qualunque altra natura, sotto pena di 50 franchi di multa per la prima volta, e di punizione in caso di recidiva. (Ord. sud. Tit. XXVII, articolo 26.)

E proibito parimente ai mercanti, ed ai loro associati di tener case, e botteghe di lavoro, fuori che nel luogo del taglio del bosco sotto pena di 100 franchi di multa, e della confisca. (Ord. sud. Tit. XXVII, art. 29.)

Le buche da carbone devono essere poste nei siti i più sgombrati, ed i più lontani dagli alberi, e dai polloni rinascenti; ed i mercanti son tenuti a ripiantare, e riseminare se ciò sarà giudicato a proposito avanti che possano ottenerne il loro congedo sotto pena di multa arbitraria. (id. art. 22.)

L'articolo 19 del Tit. XXVII dell'Ordinanza del 1669, vieta parimente a tutti

quelli che hanno il diritto di tagliare legne, ai mercanti, compratori all' ingrosso, e a qualunque altra persona di far ceneri nelle foreste imperiali, od in quelle delle Comunità, Ospizj e stabilimenti pubblici senza averne ottenuto il permesso; agli usufruttuarj, ed agli uffiziali delle Foreste di ciò soffrire sotto pena di multa arbitraria, della confisca degli alberi venduti, lavori, ed utensili, e della privazione dell' impiego contro gli uffiziali (1).

Quelli che ne avessero ottenuto il sufficiente permesso, non potranno far ceneri, che nei luoghi designati dai conservatori, o dagli uffiziali delle Foreste. (id. art. 20.)

Le ceneri non devono essere fatte che nel luogo del taglio, e le medesime non possono venir trasportate, qualora i barili non siano bollati col marchio dei mercanti, sotto pena di multa arbitraria, e della confisca. (id. art. 21.)

I Mercanti non possono mandare alberi compresi nelle loro tagliate, che sieno tut-

---

(1) L' articolo originale porta però la seguente modificazione.... *Se non esistono lettere patenti verificate dietro il parere dei sopraintendenti*.

tora in piedi sotto pena di 500 franchi di multa, e della confisca. (id. art. 28.)

La deliberazione del Consiglio dei 23 luglio 1748, (1) ingiunge a tutti gli aggiudicatarj di conservare tutti gli alberi marcati

---

(1) La disposizione litterale è così concepita = S. M. avendo riconosciuto dal conto che si fece presentare rapporto alle disposizioni dei diversi articoli contenuti nell' Ordinanza del 1669, ed in quella enonciata nel Decreto dei 21 Settembre 1700; che non è prescritta alcuna pena contro quelli che fossero convinti di aver abbattuto, o fatto tagliare alberi che l'avantaggio del servizio delle marine fece marcare, S. M. inibisce, e vieta espressamente alle Comunità ecclesiastiche, e secolari, regolari, e laiche, come pure ai particolari proprietarj dei boschi, di qualunque qualità e natura essi sieno di fare abbattere per l'avvenire, sotto qualunque pretesto si sia qualunque albero di alto fusto, o disperso, e querciuoli nei boschi cedui, che fossero stati marcati dell'impronto della marina, sotto pena della confisca di detti alberi, e querciuoli, e di pene più forti in caso di recidiva. = Si esamini inoltre la disposizione della legge dei 9 Fiorile anno XI, e l'articolo 15 della Deliberazione del Governa dei 28 fiorile anno XI.

per il servizio delle marina nei tagli, regolati a norma dei Processi verbali distesi dagli agenti in questa parte; come pure tutti gli alberi che possono essere destinati per il medesimo servizio dopo l'aggiudicazione, e durante il taglio, il tutto sotto pena della confisca, e di una multa di 3000 franchi (1).

---

(1) La Corte di Cassazione con sua decisione dei 22 gennajo 1808 dichiarò = *Che la sola impronta del martello imperiale constituisce una proibizione la più espressa di abbattere gli alberi che vennero marcati; che in verun caso, o sotto verun pretesto, l'aggiudicatario ha la facoltà di abbatterli qualunque siano le clausule enonciate nell'atto dell'aggiudicazione, e che l'errore per sua parte non è valutabile, mentre in questo caso è cosa facile il garantirsene, ricorrendo all'Amministrazione delle Foreste, o agli agenti della marina per conoscere i motivi, che hanno potuto far marcare degli alberi, la di cui riserva non venne enonciata nell'atto dell'aggiudicazione; infine che la mancanza della menzione di questa riserva nelle clausole dell'aggiudicazione non può distruggere il fatto materiale e visibile dell'impronta del marchio, quale deve bastare per proibire a qualunque individuo, ed anche agli aggiudicatarj*

Gli aggiudicatarj dei tagli delle Foreste imperiali, delle comunità, e pubblici stabilimenti sono obbligati di separare tutti gli arbricciuoli di tre, quattro, e cinque anni di cresciuta, che si troveranno nei detti tagli, e di farne dei fastelli o fascine di due metri di lunghezza sopra un metro e cinquanta centimetri di grossezza, sotto pena di 100 franchi di multa. Il prezzo di questi alberi è loro pagato in ragione di 30

---

dei tagli di abbattere, e trasportare gli alberi marcati, e riservati. (Bollett. sud. Tom. 13, pag. 36) Con altra decisione successiva dei 7 aprile, detto anno, la Corte consacrò la massima che *l'aggiudicatario è rigorosamente tenuto di lasciare tutti gli alberi di riserva, e che non può abbatterli ancorchè lasci degli alberi di un'altra natura compresi nella sua aggiudicazione*. (id. pag. 149) Dietro un altra Decisione della Corte predetta si crede di dover far osservare, che *ogniqualvolta in un taglio di bosco vi si trovano degli alberi marcati per il servizio della marina, l'aggiudicatario è tenuto di notificare agli agenti della medesima il termine del taglio, onde far correre contro di essi, l'anno, nel qual tempo gli è permesso di eseguire il trasporto*. (Decis. dei 22 Novembre 1806. (Bol. sud. Tom. 11, pag. 354.)

centesimi per fastelli, o fascine dai preposti dall'Amministrazione delle polveri (1).

---

(1) Deliberazione del Governo dei 25 fruttidoro anno XI, della quale si crede interessante di rapportarne gli articoli i più importanti, non essendo stata la detta deliberazione pubblicata in Toscana.

„ Art. 1.° Gli arbricciuoli continueranno ad essere riservati per la fabbrica del carbone, necessaria per la fabbricazione della polvere.

„ Art. 2. Non sarà fatta alcuna aggiudicazione, o taglio d'alberi nelle foreste nazionali, in quelle delle Comunità, degli Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, che coll'obbligo agli aggiudicatarj o compratori di far mettere a parte tutti gli arbricciuoli di tre, quattro, e cinque anni di cresciuta che si troveranno nelle dette aggiudicazioni, o vendite, e di farne fare *dei fascetti o fascine* di due metri di lunghezza, sopra un metro, e cinquanta centimetri di grossezza.

L'art. 3 autorizza l'amministrazione della polvere a fare tutte le ricerche per questi arbricciuoli nei boschi, nei quali non vi saranno dei tagli cominciati, venduti od aggiudicati.

„ Art. 4. Le disposizioni degli art. 1, e 2 sono applicabili ai boschi dei particolari posti nell'estensione di sei miriametri dalle fabbri-

Qualora dai processi verbali di rimisurazione si riconosca una sopramisura fra gli alberi di confine, il mercante deve essere condannato a pagarla in ragione del prezzo totale della cosa venduta, e delle obbligazioni contratte nella compra, e se se ne trova di meno dalla prima misurazione, ciò che manca deve essergli defalcato in proporzione del prezzo della sua aggiudicazione, o sarà rimborsato in danaro contante sopra le tagliate dell'anno seguente, senza

---

che delle polveri, all'eccettuazione di quelli che sono chiusi, ed attigui alle abitazioni.

Gli articoli 5, 6 *e* 7 *riguardano alcune formalità proprie degl' agenti dell' Amministrazione delle Polveri, ed estranee agli interessi sia delle comunità, sia de' particolari.*

„ Art. 9. Il prezzo dei detti arbricciuoli sarà pagato a vista dei processi verbali, in ragione di 25 cent. *per fascetti*: L'ammontare sarà rimesso nelle mani dei Ricevitori del Demanio relativamente ai tagli e trasporti eseguiti nei boschi nazionali; questo stesso prezzo sarà aumentato di 5 centesimi per *ogni fascetto o fascina* che gli aggiudicatarj od acquisitori dei boschi avrannno riservate e rimesse agli agenti dell' Amministrazione delle polveri.

che sia permesso di ricompensare in legname, nè di farne la compensa tra il di più della misura col dimeno della medesima. (Ord. sud. Tit. XVI, art. 8.)

Se si riconosce essere seguito il taglio al di là dei limiti assegnati. o qualche usurpazione oltre gli alberi di confine, il mercante deve essere condannato a pagare il quadruplo in ragione del prezzo principale della sua aggiudicazione nel caso che il bosco in cui la medesima ebbe luogo sia della medesima natura, che quello della vendita; se gli affari fossero di natura, e qualità migliore, e più attempati, il mercante sarà tenuto a pagare la multa, e la restituzione in ragione del metro di circonferenza. (idem Tit. I, art. 9.)

Non può darsi legname per modo di riempimento sotto pretesto di spazi vuoti, e di strade che si fossero ritrovate nelle parti in cui venne eseguito il taglio; ma l'aggiudicazione deve essere fatta nello stato in cui essa si troverà sotto pena di restituzione del quadruplo contro i mercanti che avessero ottenuto il rimpiazzo, e di 3000 franchi di multa, con privazione dell'impiego contro gli uffiziali delle foreste che l'avessero accordato. (Ordinanza suddetta, Titolo XV, art. 13.)

L' aggiudicatario che non lascierà i querciuoli riservati, gli alberi di confine, recinti, svoltate, e gli alberi di contrassegno affidati alla sua custodia è obbligato di pagarli come è stato detto nel §. 1, contenente le *Disposizioni generali*. (Ordin. sud., Titolo XVI, art. 10.)

Gli aggiudicatarj sono inoltre obbligati di osservare e conformarsi a tutte le clausule, e condizioni contenute nell' atto dell'aggiudicazione, sotto le pene che vi saranno prescritte (1).

È necessario di osservare quivi che risulta dagli art. 5, 6 e 7 del Titolo XXXII,

---

(1) Vedi la decisione della Corte di Cassazione sopra enunciata in data dei 29 Marzo 1806 = Rapporto agli aggiudicatarj la Corte medesima decise anche, che *lo sradicamento degli alberi che i medesimi erano soltanto autorizzati a tagliare, secondo la pratica ordinaria, ha il carattere di attentato alle proprietà altrui, e di delitto sottoposto alle regole d' ordine pubblico.* Dec: dei 30 ottobre 1807 (Bol. sud. tom 12, pag. 440). Con altra decisione dei 9 ottobre detto anno, dichiarò, che *l'aggiudicatario è responsabile dei delitti commessi nel taglio di boschi sino a tanto che non ha ottenuto la definitiva liberazione*. (Bol. sud. tom. 12, pag. 404).

e 3 del Tit. XVIII dell'Ordinanza del 1669 già rapportati nel §. 1, contenente le *Disposizioni generali*. 1.° Che le multe per trasporto e guasti d'alberi sono doppie, allor quando le medesime vennero incorse dai mercanti all'ingrosso, loro fattori, guardie delle Tagliate (1), capi di fabbrica del ferro, e da qualunque altro impiegato nelle Foreste, o nelle botteghe di legname che ne provengono; 2.° che i mercanti devono essere privati del diritto di eseguire il taglio in caso di recidiva; 3.° che sono civilmente responsabili, come pure i padroni delle fab-

---

(1) Ai termini dell'articolo 42 delle Clausule del contratto d'aggiudicazione dei tagli da eseguirsi nell'anno 1809, ogni aggiudicatario è tenuto di avere un agente, o guardia delle tagliate, che sarà approvato dall'ispettore, o sotto ispettore del luogo; in caso di contestazione, ne sarà fatto referto all'agente superiore delle foreste: questo agente o guardia delle tagliate sarà in seguito tenuto a prestar giuramento avanti il Giudice di pace; non potrà essere parente, o congiunto di quelli del Cantone della Selva che si taglia, o del sotto ispettore, nè esentarsi in verun tempo dal luogo in cui si eseguisce il taglio. Vedi Annales forestières N. 1.er (1808) 1.re année pag. 29.

briche di ferro dei loro agenti, barocciaj, pastori, e domestici.

Agenti dell' Amministrazione, ed officiali di Caccia.

Le guardie sono responsabili di tutte le negligenze, o contravvenzioni nell' esercizio delle loro funzioni, come pure delle prevaricazioni personali. (art. 1, della legge dei 29 Settembre 1791.)

In conseguenza di questa responsabilità, le guardie sono tenute alle indennità, e multe incorse dai delinquenti, allorchè le medesime non hanno debitamente fatto risultare dei delitti; e l'ammontare delle condanne che subiscono è ritenuto dal loro stipendio, salve sempre le vie di ulteriore processo. (Legge dei 29 Settembre 1791, Titolo XIV, art. 2, conforme alla disposizione dell'Ordinanza del 1669, Titolo X, articolo 9.)

Le medesime devono fare di tre in tre mesi un rapporto del numero dei termini posti attorno, e constituenti i limiti dei boschi, e foreste imperiali; del loro stato, e di quello delle fosse poste sotto la loro guardia, contenenti le alterazioni, od i difetti che vi

hanno riconosciuto; in mancanza di dare su ciò i pareri, e dichiarazioni necessarie, le guardie ne restano responsabili, e sono punite con multe, o privazione del loro impiego, o di tutte le due pene riunite, avuto riguardo alla qualità del fatto. (Ord. sud. Tit. X, art. 10.)

Le guardie non possono far commercio di legname, tener bottega, o magazzino del medesimo in casa, nè prendere legname tagliato, o stabilire società coi mercanti, tener bettole, od osterìa, nemmeno bere coi delinquenti che a loro son noti, sotto pena di 100 franchi di multa per la prima volta, e di pena più grande con privazione dell'impiego in caso di recidiva. (idem articolo 12.)

Se si trovano alberi, che siano stati abbattuti, svelti, o rotti dall' impetuosità de' venti, o per qualunque accidente, la guardia delle foreste stenderà processo verbale sul suo registro, della loro qualità, natura, e grossezza, e del luogo in cui gli avrà trovati, e osserverà se cadendo ne avrà rotti, o toccati altri; del qual processo verbale dovrà trasmetterne una spedizione da lui firmata alla segreterìa dell' Amministrazione nel termine di tre giorni, della quale ne ri-

ceverà discarico sotto pena di 50 franchi di multa (1).

Se si riconosce, che le guardie abbiano abusato delle loro armi, cacciato, o fatto qualche colpo ad animali di qualunque specie essi sieno nelle foreste imperiali, o nella campagna, sono puniti con una multa, privazione dell' impiego, e banditi dalle Foreste. (Ord. sud. Tit. X, art. 14.)

Gli agrimensori che per connivenza, favore, o corruzione, celassero un trasporto, o rimozione di limiti, che permettessero, o facessero loro medesimi un cangiamento di alberi di confine, sono per la prima volta privati della loro commissione, condannati alla multa di 500 franchi, e banditi per sempre dalle Foreste imperiali (2).

È proibito agli agrimensori, e guardie di fare le strade più larghe di un metro (tre piedi) per passare i porta-pertiche, ed i

---

(1) Disposizione litterale dell' art. 1. Tit. XVII dell' ord. del 1669, non stato pubblicato in Toscana.

(2) L' art. originale porta anche quanto segue = *Senza che gli Ufiziali possano moderare o differire la condanna, sotto pena di perdita dei loro impieghi*.

mercanti, che anderanno a visitare i tagli, sotto pena di 100 franchi di multa, e della restituzione del doppio del valore del legname tagliato (1).

I legnami abbattuti nelle macchie e fosse non possono essere appropriati; i medesimi restano a profitto dell'aggiudicatario, e gli appartengono, senza che gli agrimensori, e guardie possano avervi alcuna parte; è loro proibito di trasportarli sotto pena di 100 fr. di multa, e di privazione dell'impiego (2).

L'Ordinanza del 1669, Tit. XV, articolo 90, puniva con multa arbitraria, e privazione d'impiego gli agrimensori, le di cui operazioni fossero alterate di più d'un jugero sopra venti; presentemente gli errori di misura allorquando eccedono un hectare sopra quaranta, sono a carico di coloro che hanno fatto la misura (3).

---

(1) Disposizione letterale dell'art. 7 dell'Ordinanza del 1669 tit. XV, non stato pubblicato in Toscana.

(2) Disposizione letterale dell'art. 8 dei detti titoli e ord. non stata parimenti pubblicata in Toscana.

(3) Art. 8 della legge dei 29 settembre 1791 tit. XIV. non stato pubblicato in Toscana, e così concepito = *Gli errori di misura, allor-*

Se in una misura, l'agrimensore commette per tre volte l'errore di un hectare sopra venti, della quantità fissata per il sito, sarà privato della sua commissione.

Gli uffiziali delle Foreste sono responsabili dei loro fatti personali, come pure delle malversazioni, contravvenzioni, e negligenze delle guardie, e altre persone loro subordinate, che non avessero verificate (1).

Nel caso che i detti uffiziali fossero convinti di aver commesso falsità o frodi nei loro rapporti, devono essere condannati nel quadruplo, destituiti, banditi dalle foreste, e puniti corporalmente come fautori, e prevaricatori (2).

---

quando eccedono un jugero sopra quaranta saranno a carico di quelli che avranno fatto la misura.

(2) I delitti che risguardano le malversazioni commesse da un amministratore, o guardia pelle Foreste nella loro qualità rispettiva, devono essere giudicati in conformità dell'art. 516 della legge dei 3 brumajo anno IV dec. della Corte di Cassazione dei 21 Agosto 1807. (Bol. sud. tom. 13 pag. 351).

(2) Conseguenza degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge dei 29 settembre 1791, Tit. IV che trattano delle *funzioni delle guardie:* articoli non

Gli stessi uffiziali non possono dare alcun permesso, nè verbale, nè in iscritto, di tagliare o svellere alberi, nè di condurre al pascolo bestiami nelle foreste imperiali, sotto pena di 500 franchi di multa. (Ord. sudd Tit. II, art. 6.

Non possono gl'impiegati dell' Amministrazione tener osterie, nè esercitare qualunque arte in cui si adopera legname, sotto pena di privazione dell'impiego, di 50 fr. di multa, e della confisca del legname trovato nelle loro case (Ord. sud. Tit. XXVII. art. 31.)

Gli uffiziali delle Foreste devono invigilare alla conservazione degli alberi abbat-

---

stati pubblicati in Toscana, c le di cui disposizioni consistono nell' obbligo di stendere ogni giorno i processi verbali dei delitti che riconoscono; nello specificare nei medesimi il giorno della recognizione del delitto, le persone ed il numero dei delinquenti, la natura, e le grossezze degli alberi, gli instrumenti impiegati nel taglio ec.; di mettere sotto sequestro gli alberi trovati tagliati frodolosamente; di non poter entrare in veruna casa che coll' assistenza di un ufiziale municipale; e di mettere sotto sequestro i bestiami trovati a pascolare in luogo proibito, quando la legge lo determinò.

tuti dal vento ed impedire che non siano pôrtati via, appropriati o diramati dagli utenti, ed altre persone, sotto pretesto di consuetudine od uso qualunque esso sia; e nel caso che ve ne siano di quelli tagliati al tronco o diramati, ne faranno il loro rapporto, come se fossero stati abbattuti al piede, e richiederanno contro i delinquenti le condanne in ragione del metro di circonferenza, sotto pena di multa arbitraria, e della responsabilità in proprio (1).

Devono riconoscere gli alberi atterrati dal vento, designati dai processi vèrbali delle guardie, e marcarli coll' impronto imperiale, sotto pena di una multa arbitraria, e della responsabilità in proprio. (id. Tit. XVII. art. 3.)

È loro proibito di vendere alcun albero in succhio, sotto pretesto che fossero stati spartiti, o diramati, sotto pena di multa arbitraria (2).

---

(1) Disposizione dell' art. 2 del Tit. XVII dell' Ord predetta, non stato pubblicato in Toscana.

(2) Disposizione dell' art. 5 dell' Ord. suddetta Tit. XVII così concepito = *Proibiamo alla guardia del marchio, di marcare, ed agli ufiziali*

Gli uffiziali delle Foreste devono opporsi: 1.° Che sia trasportata nell' estensione, e nei confini delle foreste imperiali, sabbia, terra, marna, e creta; e che sia fabbricata calcina nella distanza di 714 metri, sotto la pena di 500 franchi di multa. 2.° Che siano aperte cave nell' estensione, e nei confini pure delle Foreste imperiali, sotto pena di privazione dell' impiego, e della responsabilità in proprio di tutti i danni ed interessi che ne risulteranno; 3.° Che si faccia cenere nelle suddette Foreste, senza permesso, sotto pena di multa arbitraria, e della privazione dell' impiego; 4.° Che il taglio dei boschi sia variato in tutto od in parte dopo le aggiudicazioni, sotto pena di punizione esemplare, e di privazione dell' impiego. Ciò risulta dagli articoli 12 e 19 del Tit. XXVII; 14 del Tit. XV dell' Ordinanza del 1669 sopra citati; e del decreto del Consiglio dei 30 Dicembre 1690.

Gli uffiziali delle Foreste che avessero dato agli aggiudicatarj bosco per forma di

---

di vendere alberi in succhio, sotto pretesto che fossero stati spartiti, o diramati dalla caduta degli alberi abbattuti dal vento; ma vogliamo che siano conservati, sotto pena di multa arbitraria.

riempimento, sotto prétesto di luoghi mancanti, o di strade traversanti il luogo dove il taglio deve essere eseguito, saranno condannati ad una multa di 3000 franchi e privati del loro impiego a termini dell'articolo 13 del Titolo XV dell' Ordinanza del 1669.

Se gli uffiziali delle Foreste, agrimensori e guardie si rendessero colpevoli di trasporto d'alberi, o che cagionassero danni nelle foreste imperiali, incorrerebbero in una multa doppia di quella a cui potrebbe essere condannato un particolare; ed in caso di recidiva sarebbero privati dell' impiego ai termini degli articoli 5, e 6 dell'Ordinanza predetta, Tit. XXXII.

Gli uffiziali di caccia che commettessero simili delitti, sarebbero sottoposti alle medesime pene.

Gli uffiziali di caccia, e delle Foreste, tanto quelli del distretto in cui è situata la tagliata, che qualunque altri, senza distinzione, i loro figli, generi, fratelli, cognati, zii, nipoti, e cugini germani non possono prender parte alle aggiudicazioni, sia come parti principali interessate, mallevadori, o assicuratori, sotto pena contro gli uffiziali aggiudicatarj di confisca delle tagliate fatte, di privazione dei loro impieghi, e di multa

arbitraria (1); e contro i loro parenti, od affini di egual pena di confisca, e di multa arbitraria. (Ord. sud. Tit. XV, art. 22.)

CAPITOLO III.

Dei Delitti commessi nei boschi delle Communi, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti.

Le multe, pene, e condanne per i delitti commessi nelle Foreste appartenenti alle Comunità, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, sono generalmente le medesime, che quelle concernenti i delitti commessi nelle Foreste appartenenti allo Stato. (Ord. sud. Tit. XXIV, art. 11, e Tit. XXXII, articolo 28.)

Quindi quanto si enunciò nel capitolo precedente, risguardante le Foreste imperiali, si applica ai boschi delle Comunità, Ospizj ed altri pubblici stabilimenti (2), spe-

---

(1) L'articolo originale porta inoltre *il bando dal distretto dell' Ufizio dei boschi ove essi faranno la loro residenza*. (Art. 22, Tit. XV dell' ordinanza del 1669).

(2) Vedi il Decreto del Governo in data dei

cialmente per ciò che concerne l'estrazione delle sabbie, terre, marne, e creta, l'apertura delle cave, il trasporto dei piantoni delle quercie, carpino ed altri alberi; i danni che si cagionano agli alberi scoronandoli, diramandoli, o collo sfrondarli, o togliendoli la corteccia; il taglio degli alberi di frontiera, querciuoli, alberi di recinto, di confine, e lasciati all'estremità del bosco, ed altri alberi di riserva; il trasporto degli erbaggi, ghiande, frutto de' faggi, ed altri frutti; i guasti commessi dai bestiami nei boschi d'alto fusto; il fuoco acceso nei boschi; il far ceneri; le botteghe dei cerchiaj, panierai, tornitori, e fattori di zoccoli; i forni da calcina, le fosse per carbone, gli utenti di qualunque specie, gli aggiudicatarj, e gl'impiegati di qualunque amministrazione.

Però certi delitti commessi nei boschi

---

19 Ventoso anno X, le di cui disposizioni vennero pubblicate in Toscana con Decreto della Giunta dei 14 e 16 Settembre, 28 Ottobre e 19 Novembre 1808 (Bol. 83) Tit. 2, cap. 1, art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. = Vedi inoltre la decisione della Corte di Cassazione dei 9 Gennajo 1807. (Bol. suddetto tom. 12, pag. 13).

appartenenti alle Comunità, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, sono puniti con pene particolari, e diverse da quelle che risguardano le foreste imperiali, come si osserverà.

È proibito a qualunque persona senza distinzione veruna di spianare, far fare spianare, o permettere che sia spianato, quando sarà possibile l'opporsi, qualunque bosco, o qualunque luogo in cui si mettono a pascolare bestiami, appartenente alle Comunità sotto pena di 1000 franchi di multa, della confisca delle terre dissodate, o spianate, e di prigionia contro gli abitanti *delinquenti*, che sono inoltre obbligati di rimettere in primo stato i luoghi predetti a loro proprie spese. (Deliberazione del Consiglio dei 29 Marzo 1735.)

Qualunque persona che avrà acceso fuoco nei campi, nella distanza di 97 metri, (50 tese) dai boschi, e macchie, sarà condannata ad una multa eguale a dodici giornate di lavoro, e pagherà inoltre il danno che il fuoco avrà cagionato. Il delinquente potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato alla detenzione della pulizia municipale (legge dei 28 Settembre, 6 Ottobre 1791, Tit. II, art. 10. (1).

---

(1) Bol. della Giunta di Toscana n. 61, pag.

La predazione, o rubamento di legna fatto a dorso d'uomo nei boschi da taglio, o d'alto fusto, ed altre piantazioni d'alberi di particolari, o di comunità sarà punito di una multa doppia del risarcimento dovuto al proprietario. La pena della detenzione potrà essere di tre mesi secondo la gravezza delle circostanze. (legge dei 28 Settembre, 6 Ottobre 1791, Tit. II. art. 38.)

Il furto nei boschi cedui, d'alto fusto, o altre piantazioni d'alberi de' particolari, o comunità eseguito con carico da bestia da soma, o con carretta, sarà punito con una detenzione che non potrà essere minore di tre giorni, nè eccedere sei mesi. Il colpevole pagherà inoltre una multa tripla del valore del risarcimento dovuto al proprietario. (legge suddetta, art. 37.)

I guasti fatti ne' boschi cedui de' particolari, o comunità dai bestiami, od armenti, saranno puniti nella maniera seguente. Sarà

---

247. = La detenzione di Polizia municipale non può eccedere i tre giorni; anticamente nelle Città potea essere portata sino ad otto giorni; ma oggi non v'ha più alcuna distinzione tra la Giustizia di pace delle campagne, e comunità, e tra quelle delle Città.

pagato di multa per una bestia a lana un franco; per una capra due franchi; per un cavallo, od altra bestia da soma due franchi; per un bue, una vacca, od un vitello tre franchi. — Se i boschi cedui sono nei sei primi anni della loro crescenza la multa sarà doppia. — Se i guasti sono commessi in presenza del pastore, e nei boschi cedui di meno di sei anni, la multa sarà tripla; se v' ha recidiva nell' anno, la multa sarà doppia, e se v' ha riunione delle due circostanze precedenti, o recidiva con una delle due circostanze, la multa sarà quadrupla. Il risarcimento dovuto al proprietario sarà stimato di concerto, o a detto di periti. (legge sud. art. 38.)

È proibito ai Maires, loro aggiunti, ed abitanti delle comuni, senza distinzione alcuna, di fare alcun taglio sulla scelta del quarto riservato, perchè cresca in alberi d' alto fusto; ed agli uffiziali di permetterlo, o tollerarlo sotto pena di 2000 franchi di multa contro ciascun contravventore, e contro gli uffiziali delle foreste, di privazione dei loro impieghi; salvo però in caso d' incendio, o rovina notabile delle chiese, porte, punti, muri, od altri luoghi pubblici, il diritto di provvedersi per ottenere l' autoriz-

zazione da S. M. l'Imperatore e Re. (Ord. sud., Tit. XXV, art. 8) (1).

---

(1) Uopo è anche di conoscere la disposizione della deliberazione del Direttorio Esecutivo degli 8 Termidoro anno IV — L'art. 1. richiama all'osservanza gli art. 1 del Tit. XV, 4 del Tit. XXIV dell' Ord. del 1669, e gli art. 7, 8 e 9 del Tit. VII della legge dei 29 Settembre 1791. — L'art. 2 è così concepito: *In conseguenza verun taglio nella scelta del quarto riservato, o in altri boschi oltre i tagli ordinarj, in conformità dei processi verbali che fissano la qualità degli alberi da tagliarsi, non potrà esser fatto senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Potere esecutivo* = Art. 3. = *I corpi amministrativi non potranno ordinare, nè aggiudicare verun taglio che in virtù di questa autorizzazione, sotto pena di nullità di dette aggiudicazioni, e di tutti i danni, ed interessi verso quelli che le ordinassero o aggiudicassero, ed anche verso gli aggiudicatarj*. Art. 4. = *Allorquando un taglio straordinario sarà stato autorizzato dal Potere esecutivo, sarà fatta menzione espressa dell'autorizzazione negli affissi, e nei processi* = L'articolo 5, incarica gli agenti delle foreste, e gli impiegati dell'amministrazione della registrazione, e del Demanio, sotto le loro responsabilità, e di opporsi a qualunque vendita straordinaria non stata autorizzata, e di informare il ministro delle Finanze.

Se per un maggior vantaggio della Comune fosse giudicato necessario che si facesse la vendita dei tagli ordinarj, i denari che ne provengono saranno rimessi nelle mani del Percettore della Comune, e non possono essere impiegati che nelle riparazioni straordinarie ed in affari urgenti della Comunità, dietro gli ordini che saranno a tal uopo rilasciati dal Prefetto del Dipartimento, sotto pena della repetizione del quadruplo, e di 500 franchi di multa contro i Maires, loro aggiunti, o principali abitanti che gli avranno distratti. (idem Tit. XXV, art. 12.)

Gli amministratori degli Ospizj, e d'altri pubblici stabilimenti non possono tagliare alcun albero d'alto fusto, o querciuoli riservati nel taglio, nè servirsi della scelta del quarto messo in riserva, e nulla intraprendere oltre i tagli ordinarj e regolati senza una autorizzazione del Governo, sotto pena di multa arbitraria, e della restituzione del quadruplo del valore degli alberi tagliati, o venduti. (Ord. sud. Tit. XXIV, articolo 4) (1).

---

(1) Dietro questi principj il Direttorio Esecutivo con decreto dei 3 fruttidoro, anno V

Gli amministratori legali delle Comunità, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, non possono senza una preventiva autorizzazione

---

annullò una deliberazione dell' amministrazione centrale del Dipartimento dell' *Escaut* che avea ordinato una vendita d' alberi; se ne rapportano i motivi, come molto spiegativi della legge = *Considerando che la legge dei* 29 *Settembre* 1791, *Tit. VIII, ed altre relative alla pulizia e conservazione de' boschi non accordano ai Corpi amministrativi che l' ispezione, e la sorveglianza nelle foreste nazionali; che le medesime vietato loro ogni taglio, e vendita di alberi di alto fusto, senza averne ottenuto l' autorizzazione formale dal Governo; che non permettono loro di disporre dei tagli ordinarj che col mezzo delle aggiudicazioni e pubblici incanti, nelle forme prescritte dai regolamenti che proibiscono parimenti di versare il denaro che ne proviene in altre mani oltre quelle degl' impiegati dell' amministrazione, e di destinarlo di loro propria autorità in spese qualunque esse sieno, decreta ec.*

Con altro decreto dei Consoli, in data dei 3 pratile anno VIII, si annullò la deliberazione dell' amministrazione centrale della Maina e Loira dei 4 brumale precedente, colla quale si era autorizzato un tagliamento di alberi per il fuoco del corpo di guardia.

dell' Amministrazione delle Acque e Foreste, o dalla medesima trasmessa, fare alcuna spesa per il taglio degli alberi indivisi tra Comunità, e Comunità, nè relativamente a quelli che appartengono in proprio a dette Comunità, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, ancorchè gli alberi siano sulle piazze comunali, strade non frequentate, cimiteri, ed altri luoghi; ciò risulta da due istruzioni dell'amministrazione generale delle acque e foreste dei 7 pratile anno IX, §. 2, art. 39, e dei 25 ventoso anno XI, pag. 2 (1).

---

(1) *Egli è anche da osservarsi che nessun taglio d'alberi può aver luogo nei beni delle Comunità, se non se per l'interesse Comune degli abitanti, ed osservate sempre le formalità enunciate dagli articoli* 11, 15 *e* 16 *Tit. XXV dell'ord. del* 1669 = *Dec. della Corte di Cassazione dei* 27 *febbrajo* 18 7. (Bol. sud. tom. 12 pag. 84), *e che l'abitante di quella Comune che taglia alberi nei beni Comunali, per suo interesse particolare, contravviene alla disposizione degli art.* 14 *e* 35 *Tit. I. della legge dei* 28 *Settembre* 1791. (Decisione sud.) — Vedi inoltre le altre leggi relative ai boschi delle Comuni che si rapporteranno in fine del Volume.

CAPITOLO IV.

Dei delitti commessi nei boschi dei particolari.

Le leggi relative ai boschi dei particolari, o risguardano le obbligazioni imposte ai proprietarj dei boschi; o riflettono agli stranieri che vi commettono delitti. Le prime hanno per oggetto i dissodamenti, o spianature delle terre incolte, ed il taglio degli alberi di alto fusto.

Dei Dissodamenti.

Per lo spazio di 25 anni dalla promulgazione della legge, nessun bosco potrà essere svelto, e coltivato se non se, sei mesi dopo la dichiarazione che ne sarà fatta dal proprietario al Conservatore delle Foreste del circondario, in cui il bosco sarà situato (1).

L'amministrazione delle Foreste può

---

(1) Legge dei 9 Fiorile anno XI art. 1 pubblicata in Toscana con deliberazione della Giunta dei 28 luglio 1808 (Bol. 15). =

in questo intervallo opporsi al dissodamento del bosco, coll' obbligo d' informarne prima della scadenza dei sei mesi il Ministro delle Finanze, sulla di cui informazione il Governo delibera definitivamente nel medesimo termine (legge dei 9 fiorile anno XI, art. 9.)

In caso di contravvenzione alle presenti disposizioni, il proprietario è condannato dal Tribunale competente, sull' istanza del Conservatore del circondario, e a diligenza del Procuratore Imperiale, 1.° a ripiantare alberi in una eguale estensione di terreno; 2.° ad una multa che non può essere minore della cinquantesima, nè maggiore della ventesima parte del valore del bosco stato svelto. (id. art. 3) (1).

---

(1) *Questa legge, come lo decise la Corte di Cassazione sotto li* 8 *gennajo* 1808, *contiene indipendentemente dalla pena, e dalla riparazione civile una misura d' interesse, e d' ordine pubblico consistente nell' obbligazione di ripiantare una superficie uguale a quella indebitamente dissodata; dietro questa massima venne annullata una sentenza della Corte Criminale della Saona e Loira dei* 23 *novembre* 1807, *colla quale si era semplicemente dichiarato che il delitto* di dissodamento era prescritto ai termini dell' art. 8

Non curandosi il proprietario nè di effettuare la piantazione, o la sementa nel termine, che gli è fissato dal Conservatore dopo la sentenza, vi è provveduto a sue spese dall'Amministrazione delle Foreste. (id. art. 4.)

Sono però eccettuati dalle disposizioni suddette i boschi non cinti di una estensione minore di due *hectares*, quando non sono situati sulla cima, o pendìo d'una montagna, ed i parchi o giardini cinti di mura, di siepi, o di fossi uniti alla casa d'abitazione principale. (idem art. 5.) In conseguenza di quest'articolo, egli è d'uopo osservare che un particolare non può dissodare alcun terreno, senza una antecedente dichiarazione, una estensione di terreno minore di due *hectares*, purchè questa estensione sia separata dagli altri boschi del proprietario; altrimenti si eluderebbe facilmente la legge, mentre si distruggerebbe per esempio un

---

Tit. IX della legge dei 29 settembre 1791, senza riconoscere se realmente il dissodamento avea avuto luogo, ed in caso affermativo pronunciare contro chi di ragione ha condannato dal ripiantamento, ordinato dalla legge dei 9 fiorile anno XI. (Bol. sud. Tom. 13, pag. 7).

bosco di sei *hectares*, dissodandone soltanto due in ciaschedun anno nel termine di tre anni.

Le semente, o le piantazioni di boschi dei privati, non sono sottoposte se non se 20 anni dopo alle disposizioni suddette. (idem art. 6.)

Degli alberi d' alto fusto.

Il contrassegno per il servizio della marina ha luogo nei boschi cedui dei privati, di alto fusto, dei viali, delle estremità dei campi, dei parchi, e sugli alberi sparsi quà e là. (idem artic. 7) Il taglio degli alberi contrassegnati è sottomesso alle regole osservate per i boschi nazionali (idem).

Il pagamento viene eseguito prima del trasporto, che non può essere differito più di un anno dopo il taglio, in mancanza di che è lecito al padrone di disporre di detti alberi (idem art. 8.)

In conseguenza delle disposizioni precedenti, qualunque proprietario d' alberi d' alto fusto è obbligato, fuori dei casi di urgente necessità, di fare 6 mesi prima davanti al Conservatore delle Foreste del circondario la dichiarazione dei tagli d' alberi che ha intenzione di eseguire, e dei luoghi

in cui sono situati i boschi (1). Il Conservatore ne previene il Prefetto marittimo, nel di cui circondario la sua conservazione è situata, onde egli faccia contrassegnare gli alberi nella solita forma. (idem art. 9.)

È d'uopo osservare, 1.° che le dichiarazioni suddette devono essere redatte per doppio, e in carta bollata. 2.° Che quì per alberi di alto fusto si considerano gli alberi grossi o sparsi, e che hanno l'età d'anni 40. 3.° Che la legge non avendo per oggetto che di conservare gli alberi atti alle costruzioni marittime, come la quercia, abete, pino, faggio, olmo, e frassino, i particolari padroni possono tagliare senza precedente

---

(1) Egli è d'uopo di quivi osservare che in Toscana sino a tanto che avrà avuto luogo la nomina di un Conservatore, la dichiarazione enunciata nel presente articolo viene ricevuta, e registrata dal Sotto-Prefetto del Circondario in cui sono situati gli alberi di alto fusto, il quale dee trasmetterla al Conservatore, od agente principale dei boschi che lo rimpiazza. Questi ne avverte il Prefetto marittimo, che dentro il termine di tre mesi deve procurare che sieno contrassegnati gli alberi per il servizio della marina. (Dec. della Giunta dei 18 luglio 1808 art. 4).

dichiarazione gli alberi di alto fusto di qualunque altra specie. (*Decis. del Ministro delle Finanze, riportata in una Circolare dell'Amministrazione delle Acque e Foreste dei 28 Fiorile anno XII, n.* 4250.)

La legge dei 9 Fiorile anno XI, della quale se ne trascrisse qualche disposizione, non pronunzia alcuna pena contro i proprietarj che tagliano alberi di alto fusto senza averne fatte le dichiarazioni al Conservatore; ma la medesima intende di riferirsi all'Ordinanza del 1669, Tit. XXVI, art. 3 che proibisce a quelli che possedono dei boschi di alto fusto di venderli, o farli dissodare senza averne prima dato avviso al gran-mastro sotto pena di 3000 franchi di multa, e della confisca del bosco tagliato, o venduto.

Coloro che tagliassero alberi contrassegnati per il servizio della marina incorrerebbero nell'istesse pene che se avessero tagliati gli alberi di alto fusto, senza averne fatta la loro dichiarazione. (Deliberazione del Consiglio dei 23 luglio 1748.)

Quanto ai delitti commessi dagli stranieri nei boschi dei particolari, le pene a cui sono sottoposti, sono le medesime che per quelli che si commettono nelle foreste imperiali. (Ord. sud. Tit. XXVI, art. 5, e Tit. XXXII, art. 28.)

Non v'ha d'eccezione che per i delitti di scarderla, furto, e trasporto d'alberi nelle tagliate, e di quelli d'alto fusto, e per i guasti fatti dai bestiami, e mandre nelle tagliate. Le pene relative a questi ultimi delitti vengono enunziate negli articoli 36, 37, e 38 del Tit. II delle leggi dei 28 Settembre e 6 Ottobre 1791 sovra riportate.

Prima di passare ad altre discussioni è da osservarsi che l'Amministrazione generale delle polveri, i suoi Commissarj, e Preposti sono autorizzati a far fare in ogni tempo la ricerca, taglio, e trasporto degli arbricciuoli dell'età di tre, quattro, e cinque anni di cresciuta, nell'estensione di 15 miriametri dalle fabbriche delle polveri, eccettuati quelli che sono chiusi, od attigui alle abitazioni (1).

---

(1) Ai termini del Decreto dei 15 fruttidoro anno XI, la distanza dentro la quale l'amministrazione delle Polveri, e dei Salnitri avea il diritto di far ricercare, tagliare, e far trasportare gli arbriccioli di 3, 4 e 5 anni di cresciuta, non era che di 6 miriametri; non fu che dopo la legge dei 16 fiorile anno XIII. Questo diritto venne esteso sino dentro i 15 miriametri.

CAPITOLO V.

Dei delitti commessi nei boschi delle Comunità e dei privati su i quali lo Stato ha dei diritti.

I boschi di cui si tratta nel presente capitolo, sono di due sorte, cioè, 1.° quelli tenuti a titolo di *concessione* (1), *vendita coll' obbligo del riscatto perpetuo* (2), usufrutto, od altro titolo rivocabile. 2.° Quelli sui quali il Sovrano ha il diritto di giustizia (3),

---

(1) Cioè tutti quelli che vennero accordati per grazia del Principe.

(2) A titolo d'*engagement*: = Questo vocabolo significa generalmente qualunque obbligazione che si contratta verbalmente, od in iscritti, di fare, o dare qualche cosa; quivi significa un'alienazione che fa il Sovrano per un dato termine. Gli acquistatori delle proprietà del Sovrano coll' obbligo del riscatto in perpetuo si chiamano *Engagistes*.

(3) Cioè i boschi così detti *en gruerie, grairie, tiers et dangers*. — Si chiamano boschi tenuti en *gruerie* o *grairie* quelli appartenenti in proprietà ai particolari, e sui quali il Sovrano si riservò il diritto di giustizia, e tutti

ed i boschi indivisi (1).

Tutti questi boschi sono sottoposti al re-

---

gli avantaggi indiretti; come la caccia, il gius di far pascolare i proprj bestiami, e la ghiandaja = L'Ord. del 1669 al Titolo dei boschi tenuti *en gruerie* Art. 2. così dispone: — *Le parti e porzioni che noi prendiamo oltre il taglio, ed uso dei boschi soggetti ai diritti di gruerie e grairie saranno separate e da noi esatte in specie, od in denari, secondo l'antico uso di ciascun tribunale delle Acque e Foreste nel di cui distretto sono situati, senza che vi possa seguire variazione, od innovazione a questo riguardo; e questi boschi non potranno essere venduti che per mezzo del ministro dei nostri ufiziali, ed eseguito le altre formalità relative ai nostri boschi e Foreste.*

Tiers et danger si chiama quel diritto che il Re prende nelle vendite e tagli di boschi tenuti en *grairie ou gruerie*, il quale diritto è regolato dall'art. 3 del Tit. del bosco *en grairie* dell'Ord. del 1669, che vuole che il diritto suddetto sia separato e pervenuto secondo la consuetudine antica che era di prelevare a profitto del Re il terzo, e la decima.

(1) Boschi indivisi sono quelli che appartengono al Re, e ad altri particolari in comunione; di questi boschi è fatta menzione

gime delle foreste (1). I delitti che vi si commettono sono puniti colle medesime pene d quelli che si commettono nelle foreste meramente imperiali; ciò che risulta dall' art. 8

---

nell' art. 8 del Tit. dei boschi *en gruerie* dell' Ord. del 1669 così concepito: *I diritti di proprietà indivisi con altri proprietarj non potranno, come pure quelli tenuti en gruerie, grairie, tiers et danger, essere donati, o venduti nella totalità, od in parte, ne affittati per qualunque causa o pretesto si sia; rinnovando a tal uopo le proibizioni portate dall' art.* 10 *dell' Ordinanza di Moulins, senza che per l' avvenire tali diritti possano essere venduti col riscatto perpetuo, e dati a fitto;* ma il loro prodotto ordinario sarà versato nella Cassa del Ricevitore dei boschi, e del Demanio, dei quali ne sarà fatto conto, come pure dei frutti provenienti dai tagli delle nostre Foreste.

(1) Legge dei 29 Settembre 1791 Tit. I. art. 2 e 3 così concepiti = Art. 2. *I boschi tenuti dal già Demanio della Corona a titolo di Concessione, vendita con riscatto perpetuo, usufrutto, od altro titolo rivocabile sono sottoposti alla medesima Amministrazione delle Foreste.* = 3. *I boschi posseduti en gruerie, grairie, segrairie, tiers, et danger, o indivisi tra la nazione e le Comunità, saranno parimenti sottoposti alla istessa amministrazione.*

del Tit. XXII e dell'art. 9 del Tit. XXIII dell' Ordinanza del 1669 che sottoponeva questi boschi alla giurisdizione del Gran Maestro, e degli uffiziali dei Tribunali particolari, in cui i medesimi erano situati nell' stessa guisa che i boschi e foreste appartenenti al Demanio.

Ma queste due specie di boschi non sono intieramente sottomessi all'istesso sistema d'amministrazione che si passa ad osservare.

I concessionarj, compratori colla facoltà al venditore del riscatto perpetuo, e gli usufruttuarj possono vendere a loro fantasia, coltivare, o far coltivare i boschi, conformandosi però a quanto è prescritto riguardo agli altri boschi imperiali; tale è la disposizione dell'art. 5 del Tit. X della legge dei 29 Settembre 1791 (1); ma questa legge non avendo derogato all'articolo 7 del Tit. XXII

---

(1) Così concepito = *E' riservato ai detti possessori di vendere a loro fantasia, coltivare, o far coltivare i boschi, dei quali le leggi, ed i regolamenti glie ne accordano la facoltà, conformandosi però da essi, o loro preposti a quanto viene prescritto per l'uso degli altri boschi nazionali.*

dell'Ordinanza del 1669, si deve conchiudere, che come viene prescritto dal detto articolo, nessun affittajolo, o mercante non può aver parte nei tagli, che dopo il marchio, contrassegno, e libertà accordatagli dagli uffiziali delle Forest e sotto pena di 3000 franchi di multa contro ciascun contravventore e della confisca dei tagli.

Le persone sopra enunziate non possono disporre d'alcun albero d'alto fusto, d'alberi vecchi, giovani, o querciuoli riservati anche dell'età del bosco, nell'ultime vendite, nè degli alberi atterrati dal vento, alberi di delitto, multe, restituzioni e confische che ne provengono. (Ord. sud. Titolo XXII, art. 5).

Non possono nemmeno i loro Fittuarj, Procuratori, Agenti, e Ricevitori, appropriarsi o far tagliare alberi vecchi, giovani, o querciuoli riservati, per jugero, o per piede per fornire, e riparare le case, molini, ed edifizj annessi alle stesse proprietà, o sotto qualunque altro pretesto, che in virtù di un decreto imperiale, sotto pena di esserne privati, della multa, e restituzione in ragione del piede di circonferenza contro i possessori, e di condanna solidaria nelle stesse multe, e restituzioni, tanto contro loro affittajoli, agenti, e ricevitori, che con-

tro i mercanti, ed appaltatori che ne avessero eseguito il taglio, e di interdizione contro gli uffiziali delle Foreste, che ne autorizzassero la rimessione oltre le stesse multe, restituzione, danni, ed interessi senza moderazione, e ricorso. (Ord. suddetta, Tit. XXII, art. 6).

Le stesse disposizioni sono applicabili ai boschi componenti la dotazione delle Senatorerie, e della Legion d'Onore (1).

---

(1) Vedi le disposizioni degli art. 37, 38, 39 e 40 del Senatus-Consulto degli 8 frimajo anno XII, pubblicate in Toscana con deliberazione della Giunta dei 9 Dicembre 1808. Bol. 146. pag. 89.

I boschi concessi a titolo di maggiorato colla clausula del ritorno alla Corona, mancando la linea mascolina, sono essi sottoposti al regime delle Foreste, e diretti dall' Amministrazione generale delle Foreste? La questione venne decisa dal Consiglio di Stato nella seduta degli 8 luglio 1809, la di cui deliberazione venne approvata da S. M. li 5 Agosto successivo. Il Consiglio di Stato, ec.... è di parere, 1. che la questione proposta dal Ministro viene definita dagli articoli precitati dello Stato Imperiale dei 4 Maggio 1809, (*art.* 2, 3, 26, 28 *e* 29) *e della legge dei 9 Fiorile anno XI. — In con-*

Quanto ai boschi tenuti *en gruerie, grairie, tiers, et danger*, ed indivisi, sono regolati dall'Ammininistrazione generale delle Acque e Foreste, come le Foreste imperiali.

Gli uffiziali delle Foreste sono obbligati di farvi la visita almeno una volta l'anno, e di stenderne processo verbale, sotto pena di privazione dell'impiego, e di rispondere personalmente dei delitti, abusi, e malversazioni. (Ord. sud. Tit. XXIII. art. 19.)

Se risulta dai processi verbali di qualche usurpazione o dissodamento fatto senza l'autorizzazione espressa del Governo, gli

---

seguenza che nella sorveglianza che si accordò all' Amministrazione delle Foreste nel medesimo Statuto, quest' Amministrazione deve limitarsi ad invigilare, acciocchè il titolare di un maggiorato dotato da S. M. goda da buon padre di famiglia, e senza scialacquare; che la medesima deve solamente verificare i guasti, ed i tagli intempestivi, allorquando si sono commessi, ed informarne il Procuratore generale del Consiglio del sigillo dei titoli; 2. che l' amministrazione delle Foreste non ha che la medesima sorveglianza ad esercitare sui boschi che constituiscono parte dei maggiorati, che S. M. ha permesso ai particolari di stabilire.

autori saranno condannati a rimettere ogni cosa nello stato primiero, ed alle multe, restituzioni, danni, ed interessi secondo il prescritto delle respettive disposizioni dell'Ordinanza. (id. Tit. XXIII, art. 23.)

Tutte le multe e confische, pronunciate per questi boschi, appartengono allo Stato, senza che i possessori possano pretendervi qualche cosa (1); ma hanno i medesimi av-

---

(1) I Ricevitori del Demanio sono incaricati delle riscossioni di tutte queste somme, come pure di quelle provenienti da qualunque vendita di bosco; anticamente avea l'amministrazione dei boschi nazionali; ma dopo la legge dei 29 settembre 1791, non ha più che da assistere alle aggiudicazioni dei tagli dei boschi, a fare l'esazione del prezzo di dette vendite, e a pagare nel medesimo le spese fatte dall'amministrazione delle Foreste. = Sebbene l'amministrazione di questi boschi non più gli appartenga, non sono però dispensati dal prendere tutto l'interesse per queste proprietà; onde conviene che anche loro prevengano tali delitti. Una circolare dell'amministrazione della registrazione glie lo ingiungo espressamente N. 872. = Vedi inoltre quanto si dirà nell'*Appendice* relativamente ai *tagli dei boschi dello Stato*.

vantaggi sulle restituzioni, danni, ed interessi come hanno diritto, ed usano di avere sulle vendite. (id. Tit. XXIII, articolo 12.)

Le vendite ordinarie si fanno coll'autorizzazione dell'Amministrazione generale delle Acque e Foreste, e colle medesime formalità che devono osservarsi per le Foreste imperiali. I tagli straordinarj non possono aver luogo che in forza di un decreto imperiale, sotto pena di destituzione contro gli uffiziali delle Foreste, di privazione di tutti i diritti contro i possessori, di multa arbitraria e della confisca delle vendite contro i mercanti. (idem art. 10.)

CAPITOLO VI.

Dei Delitti di Caccia.

Le leggi relative alla *Caccia* sono generali, o particolari: le prime contengono misure dirette a prevenire la distruzione del salvaggiume in tutta l'estensione dell'Impero: le seconde risguardano l'esercizio della caccia in alcune proprietà, come i boschi, e le foreste.

§. 1.

Leggi generali sulla Caccia.

È noto che il diritto esclusivo della caccia (1) venne dalle leggi dei 4, 5, 7, 8 ed 11 agosto 1789 (2), che colla legge dei

---

(1) Presso i Romani il diritto di cacciare era libero, e permesso a tutti indistintamente; *Omnia igitur animalia* c'insegna Cajo nella leg. 1, § 1, ff. de adquir. re dom., *quae terra mari, caelo capiuntur, id est suae bestiae, et volucres, pisces, capientium fiunt.* Inst. lib. 2 Tit. 1 § 12. = *de injuriis* leg. 13 § 7; però questi diritti generali si limitavano alla caccia delle bestie feroci, e selvaggie, non alle addomesticate, ed a quelle, che *animum redeundi habent, id est revertendi consuetidinem.* *Inst. de rer. divisione* § 15 e 16 = *leg.* 5 § *penultim. e leg.* 44 *ff. de adquir. rer. dom.* = Le Api, i Pavoni, ed i Colombi sono anche dalla legge romana considerati come animali selvaggi *Inst. de rer. div.* § 14. Salva l'eccezione portata dalla legge 8, § 1, *ff. familiae erciscundae.*

(2) Con queste leggi si abolirono in Francia tutti i diritti feudali. = Gli art. 2 e 3 del Decreto dei 4 agosto 1809 sono relativi ai diritti della caccia; essi sono così concepiti = Art. 2. *Il diritto esclusivo dei Colombai è abo-*

30 aprile 1790 venne proibito a qualunque persona di cacciare in qualunque tempo, e maniera si sia sul terreno altrui, senza il consenso del proprietario; e che chiunque può cacciare nelle sue autorità, conformandosi alle leggi di pulizia.

Questo nuovo ordine di cose ha reso inutili la maggior parte delle disposizioni, che prima si osservavano su questa materia; ma ve n' ha ancora qualcheduna, alle quali non si derogò, come si passa ad osservare.

È proibito a qualunque persona di prendere in qualunque luogo si sia le ova di quaglia, pernice, e fagiani, sotto pena di 100 franchi di multa per la prima volta, e del doppio per la seconda (1).

---

lito; i Colombi saranno rinserrati nelle epoche fissate dalle Comunità, e durante questo tempo saranno considerati come Salvaggiume e ciascheduno avrà il diritto di ammazzarli sul proprio terreno — Art. 3. *Il diritto esclusivo della caccia, e delle Conigliere è similmente abolito; ed ogni proprietario ha il diritto di distruggere o far distruggere, soltanto sul proprio terreno, qualunque specie di Salvaggiume, conformandosi però alle leggi di pulizia che potranno essere pubblicate riguardo alla pubblica sicurezza.*

(1) Art. 8 del Tit. XXX dell' Ord. del 1669.

Ogni tenditore di lacci, strascini, butigi, giacci da caccia, di corde e filo, pezzi di reti, calappi, reti di seta sono puniti corporalmente, e condannati in 30 franchi di multa, sia che i delitti siano stati commessi nelle Foreste, vicinanze dei nostri castelli, conigliere e terre demaniali, od in quelle delle comunità, e particolari senza eccezione veruna (1).

È vietato a qualunque persona senza distinzione di grado, tempo, e luogo di portare fucili, e terzette a vento, ed altre arme offensive nascoste, e segrete, sotto pena di sei mesi di prigionia, e di 500 franchi di multa. (Dichiarazione dei 23 Marzo 1728, e Decreto Imperiale dei 12 maggio 1806) (2).

---

non stato pubblicato in Toscana, è così concepito — *Proibiamo a qualunque persona di prendere nelle nostre Foreste, nelle vicinanze dei nostri Castelli, Boschetti, e luoghi di delizia alcun nido di uccelli di qualunque specie si sia, ed in qualunque altro luogo le ova delle quaglie, pernici, e fagiani, sotto pena di cento franchi di multa per la prima volta, e del doppio per la seconda.*

(1) Disposizione lettorale dell' art. 12, Tit. XXX dell' Ord. med.

(2) Pubblicato in Toscana con Decreto della

La caccia dei cani da fermo è interdetta a tutti i particolari, sotto pena contro i contravventori di 200 franchi di multa per la prima volta, del doppio per la seconda, e del triplo per la terza. (Ord. sud., Titolo XXX, art. 16.)

In ogni caso le armi colle quali la contravvenzione venne commessa sono confiscate, senza però che le guardie possano disarmare i cacciatori (1).

I padri e le madri sono responsabili dei delitti dei loro figli, minori di anni 20, non maritati, e domiciliati con loro, senza potere però essere assoggettati alla carcere (2).

Se i delinquenti sono travestiti, o mascherati, o se non hanno alcun domicilio conosciuto nell'Impero saranno arrestati immediatamente ad istanza della Municipalità (3). (Art. 7 della legge dei 30 aprile 1790)

Giunta dei 12 dicembre 1808. Bol. 117, pag. 379 e 381.

(1) Art. 5 e 6 della legge dei 30 Aprile 1790,
(2) *pubblicato in Toscana con Decreto della Giunta dei 23 luglio 1808. Bol. 20 pag. 181.*

(3) *Tali individui devono esser tradotti avanti la Corte Criminale Speciale come prevenuti di vagabondaggio ai termini delle leggi dei 10 vendemmiajo anno IV. Art. e 18 piovoso anno IX.*

§. 2.

Della Caccia nei boschi, e Foreste.

La Caccia nelle Foreste imperiali fu proibita ad ogni individuo indistintamente dalla legge dei 30 aprile 1790, ed in seguito dal Decreto del Direttorio Esecutivo dei 28 Vendemmiaio anno V (1). Ma con un altro decreto dei 19 piovoso detto anno, i corpi amministrativi erano autorizzati a permettere ai particolari che aveano degli arnesi, ed altri mezzi per la caccia degli animali dan-

---

(1) Così concepito — Art. 1. *La caccia nelle Foreste nazionali è proibita a tutti i particolari indistintamente.* — *Art.* 2. *Le Guardie sono obbligate di stendere contro i contravventori i processi verbali nella forma prescritta per gli altri delitti delle Foreste, e di rimetterli all'Agente nazionale presso il già Tribunale delle Foreste del loro Circondario.* — Art. 3. *I prevenuti saranno perseguitati in conformità della legge dei* 3 *brumajo anno IV, relativa ai delitti ed alle pene, e saranno condannati alle multe prescritte dalle leggi sopra citate.* (*cioè dall' Ord. del* 1669, *e dalla legge dei* 30 *Aprile* 1790.

nosi, di poterli cacciare sotto l'ispezione, e sorveglianza degli agenti delle Foreste.

Presentemente la surveglianza, e la pulizia della caccia in tutte le Foreste imperiali entrano nelle attribuzioni del capo-caccia della Corona. La Caccia del lupo forma anche parte delle medesime attribuzioni (1).

---

(2) La legge degli 11 Ventoso anno III accordava un premio di 300 franchi per ogni uccisione di lupa pregna; 200 franchi non essendo pregna; 200 franchi per ogni lupo; e 100 franchi per ogni lupo più piccolo di una volpe. Questa legge venne abrogata dalla legge dei 10 messidoro anno V, limitando *all'art. 2 il premio a 50 franchi per ogni testa di lupa pregna; 40 franchi per ogni testa di lupo; e 20 franchi per ogni testa di lupicino — L'art. 3. accorda un premio di 150 franchi per ogni testa di lupo arrabbiato o no, che si sarà gettato sopra degli uomini, o fanciulli = Gli art. 4. e 5. così dispongono* — Art. 4. *Colui che avrà ammazzato uno di questi animali, e che vorrà ritirare uno de' premj enunciati nei due articoli precedenti, dovrà presentarsi al Maire della Comune la più vicina del suo domicilio, e di far verificare l'uccisione dell'animale, la sua età, ed il suo sesso: se è una lupa si enuncierà se è pregna o no.* = Art. 5. *La testa dell'animale, ed il processo verbale redatto dal Mai-*

I conservatori, ispettori, sotto ispettori e guardie delle Foreste ricevono gli ordini del capo-caccia, per tutto ciò che avrà rapporto alla caccia degli animali, e del lupo. (Dec. Imperiale degli 8 fruttidoro anno XII).

I permessi di Caccia non sono accordati che dal capo-caccia; i medesimi vengono firmati da lui, registrati alla segreteria generale dell'equipaggio di caccia, e vidimati dal Conservatore, nel di cui circondario i permessi vennero accordati (1).

I Conservatori, ed ispettori delle Foreste, e i Conservatori della caccia invigilano acciocchè le leggi e regolamenti sulla pulizia delle cacce siano rigorosamente eseguiti (2).

Le disposizioni che possono esser date in conseguenza dei diversi decreti relativi agli animali dannosi, entrano nelle attribu-

---

re saranno trasmessi al Prefetto del Dipartimento, il quale spedirà un mandato sulla cassa del Ricevitore del Dipartimento, sui fondi che saranno a tal uopo destinati dal Ministro degli interni.

(1) *Disposizione letterale del Regolamento di S. A. S. il Capo-caccia della Corona, del* 1 *germile anno XIII.* (22 *marzo* 1805.) *Art.* 5.

(2) *Regolamento sud. art.* 4.

zioni del capo-caccia. (Attribuzioni dei grandi uffiziali della Corona, art. 16, e 18 del capo-caccia).

È proibito a qualunque persona non munita di un permesso di cacciare a fuoco, e di entrare di notte nelle Foreste Imperiali, boschi, e boscaglie attigue con armi a fuoco, sotto pena di 100 franchi di multa (1).

Gli uffiziali di caccia, e sussidiariamente gli uffiziali delle Foreste devono far scavare, e distruggere i covili dei conigli, che esistono nelle Foreste Imperiali, e di prenderli con emetici, e callajuole sotto pena di 500 franchi di multa, e di essere sospesi dal loro impiego per un anno. (Ord. sud. Tit. XXX, art. 11.)

È proibito a qualunque persona di dar la caccia nelle foreste e boschi imperiali ai Cervi sotto pena di 250 franchi di multa. (idem art. 15.) (2).

---

(1) Disposizione letterale dell' art. 4 Tit. XXX dell' Ord. del 1669, il quale porta inoltre quanto segue, *e di una pena corporale se vi è luogo*. Quest' articolo venne richiamato all'osservanza dal Decr. del Direttorio Esecutivo dei 28 vendemmiajo anno V.

(2) La stessa proibizione è portata dall'art. 3 del Regolamento del Capo-Caccia del primo germile anno XIII.

Riguardo ai beni comunali, la caccia nei medesimi è proibita a chiunque indistintamente; poichè l'articolo 1.° del Decreto del Governo dei 19 ventoso anno X (1) assomiglia sotto tutti i rapporti l'Amministrazione dei boschi communali, a quella dei beni nazionali. Egli è in conseguenza di questa massima, che il Tribunale di Cassazione annullò li 21 pratile anno XI una Sentenza del Tribunale Criminale della Roer, che avea assoluto due individui dalle instanze dirette contro i medesimi dall'Amministrazione, come prevenuti di caccia, sul motivo che non aveano cacciato che in un bosco comunale. I Maires sono autorizzati ad affittare il diritto della caccia nei boschi della loro Comune, coll'obbligo di far approvare le condizioni dell'atto dal Prefetto, e dal ministro degl'interni.

Nessuno ha il diritto di cacciare nei boschi dei particolari senza il consenso del Proprietario (legge dei 30 aprile 1790, articolo 1.)

---

(1) I Decreti della Giunta di Toscana dei 14 e 16 settembre, 28 ottobre e 19 novembre 1808 (Bol. 83) contengono agli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71, le disposizioni del Decreto citato. (pag. 37).

I proprietarj, o possessori, eccettuati i semplici utenti, possono cacciare, o far cacciare in ogni tempo nei loro boschi, e Foreste; ma non possono servirsi di cani sciolti nella stagione, in cui le terre, e vigne sono fornite di frutti (1).

Qualunque persona, che senza valevole autorizzazione cacciasse nei boschi appartenenti sia alle Comunità, sia ai particolari, deve essere condannata ad una multa di 20 franchi verso la Comune del luogo in cui si cacciò, ad una indennizzazione verso il proprietario, senza pregiudizio dei più gravi danni se v'ha luogo. (art. 1.° della legge dei 30 aprile 1790) (2).

---

(1) Art. 13 e 14 della legge dei 30 aprile 1790.

E' parimente permesso in ogni tempo ai proprietarj o possessori, e anche ai fittuarj di distruggere il Salvaggiume nelle proprie terre non chiuse, servendosi di reti, o di altre macchine, che non possino nuocere al frutto del terreno, come pure di scacciare con armi a fuoco gli animali selvaggi, che si spargessero fra le dette raccolte. (Legge sud. art. 15.)

(2) Ma trattandosi di delitti di caccia sul proprio terreno in tempo proibito, la multa spetta al Demanio. Circolare dell'amministrazione della registrazione N. 252.

La multa, e l'indennizzazione sovra stabilite sono respettivamente portate a 30 franchi, ed a 15, quando il terreno è chiuso da muro, o siepi; ed a 40 franchi, e 20 fr. nel caso che il terreno chiuso, fosse attiguo ad una abitazione (idem art. 2.) (1)

Ciascuna di queste pene viene raddoppiata in caso di recidiva, e triplicata se accade la terza contravvenzione; e l'istesso sistema di progressione ha luogo per le contravvenzioni ulteriori; il tutto nel decorrere del medesimo anno solamente. (idem articolo 3.)

Il contravventore che non ha, otto giorni dopo la significazione della sentenza, soddisfatto alla multa decretata contro di lui, deve venir catturato, e ritenuto in carcere

---

(1) Le multe per delitti di caccia nelle Foreste dello Stato essendo paragonate a quelle per delitti di Foreste vengono distribuite alle guardie: questo principio è appoggiato all' art. 2 del Decreto del Direttorio Esecutivo sopra enunciato dei 28 vendemmiajo anno V, che incarica le guardie di stendere processo verbale contro i contravventori alla caccia nelle Foreste nazionali, ed *agli altri delitti in materia di Acque e Foreste*.

per ventiquattro ore per la prima volta; per otto giorni in caso di recidiva; e per lo spazio di tre mesi nel caso di ogni ulteriore contravvenzione. (idem art. 4.)

Prima di terminare questo capitolo, uopo è osservare, che i delitti di caccia commessi dai militari in guarnigione, o presenti al loro corpo, sono in conformità del diritto comune della competenza dei Tribunali correzionali non ostandovi il parere del Consiglio di Stato dei 7 fruttidoro anno XII (1).

CAPITOLO VII.

Dei Delitti di Pesca nei fiumi, e riviere.

I diritti esclusivi della pesca vennero aboliti come gli altri diritti feudali dagli ar-

---

(1) Così lo decise lo stesso Consiglio di Stato col suo parere dei 30 frimajo anno XIV, approvato da S. M. li 4 gennajo 1806, *come interessando detti delitti la pulizia generale, e la conservazione delle Foreste*. (Bol. della Giunta di Toscana n. 117 pag. 389) = Il parere dei 7 fruttidoro anno XII, venne pubblicato in Toscana con Decreto dei 19 gennajo 1809, Bol. 140 pag. 33.

ticoli 2 e 5 del Decreto dei 25 agosto 1792, e dai Decreti interpretativi, dei 6 e 30 luglio 1793. In conseguenza ognuno ebbe per lungo tempo la libertà di pescare nei fiumi, e nelle riviere.

Presentemente qualunque persona, che non essendo nè affittajolo della pesca, nè munito di licenza, peschi nei fiumi, e riviere navigabili, salvo che colla canna tenuta in mano, è condannato; 1.° ad una multa che non può eccedere 200 franchi, nè essere minore di 30; 2.° alla confisca degli arnesi, e reti; 3.° ai danni ed interessi verso l'affittajolo della pesca in una somma eguale alla multa, la quale è doppia in caso di recidiva (1).

Gli affittajoli della pesca, e le persone munite di licenza non possono esercitare i loro diritti, che osservando la disposizione degli articoli seguenti dell' Ordinanza del 1669, la di cui esecuzione venne ordinata colla deliberazione del Direttorio Esecutivo dei 28 Messidoro anno VI.

---

(1) Disposizione letterale dell' articolo 14 del Tit. V della legge dei 14 fiorile anno X, pubblicata in Toscana con decreto dei 19 settembre 1808. (Bol. 75 pag. 45.)

È proibito di pescare senza eccezione di giorno o stazione, se non che dopo il levare al tramontare del sole, eccettuato agli archi dei ponti, ai mulini, nelle peschiere espressamente costruite, e nei fiumi dove si tendono le reti, nei quali luoghi si può pescare tanto di giorno che di notte. (Ord. sud. Tit. XXXI. art. 5.)

I pescatori non possono pescare nel tempo della fregola, cioè nelle riviere in cui la Trota abbonda sopra tutti gli altri pesci dal primo febbraio sino alla metà di marzo, e negli altri fiumi dal primo aprile sino al primo giugno, sotto pena di 20 franchi di multa, e di un mese di prigione per la prima volta, e di due mesi di prigionia in caso di recidiva, (idem art. 6.)

E nullameno eccettuata da questa proibizione, la pesca del Solamone, laccie, cheppie, e lamprede, la quale avrà luogo secondo l'ordinario (1).

I pescatori non potranno porre ritrose, o masse all' estremità dei tramaglj che attraversano il fiume durante la fregola sotto

(1) Disposizione letterale dell' art. 7 del tit. XXXI della detta Ord. non stato pubblicato in Toscana.

pena di 20 franchi di multa, e della confisca degli arnesi, e di essere privati della pesca per un anno in caso di recidiva. (id. art. 8.)

Nullameno si permette ai medesimi di porre a queste estremità delle ture, o sacchi di quattro centimetri quadrati (18 *linee quadrate*), e non altrimenti sotto le medesime pene; ma passato il tempo della fregola possono mettervi delle masse, bertuelli fatti di giunchi, o d'altri vimini, con la distanza fra verga e verga di 27 millimetri almeno (12 linee) (id. art. 9).

Resta espressamente proibito ai pescatori (1) di servirsi di veruna astuzia, o arnesi da pesca, proibiti dalle antiche ordinanze, e inoltre di quelli chiamati giacchi, tramagli, ritrecini, delle quali sorte di reti non ne è fatta menzione nelle dette ordinanze, e di tutte le altre che potrebbero essere inventate per la spopolazione dei fiumi, come ancora d'andare a frugnolo, e mettere barche pescareccie nelle riviere, sotto pena di 100 franchi di multa per la prima volta, e di punizione corporale per la seconda. (id. art. 10.)

---

(1) L'articolo originale della legge si spiega però col termine *Capi Pescatori*.

È inoltre proibito d'intorbidare l'acqua con delle pertiche, o rastrelli, tanto sotto le radici, salci, vinchi, che nelle buche, ed archi che in altri luoghi, e di gettare l'esca, come ancora di portare sopra le loro barchette ogni sorta d'insidie, e di andare con fanali, o pescare nei tonfani con rete, ed intorbidarvi l'acqua per prendere il pesce, od i pesciolini che vi possono essere stati trasportati dallo straboccamento dei fiumi, sotto qualunque pretesto, in qualunque tempo, e modo, sotto pena di 50 franchi di multa contro i contravventori, e di essere banditi dai fiumi per tre anni, e di 300 franchi di multa contro gli uffiziali delle Foreste che ne avessero dato il permesso (idem articolo 11.)

I pescatori rigetteranno nei fiumi le trote, i carpi, i barbi, le reine, e lasche che avranno prese minori di sedici centimetri (sei pollici) dall'occhio alla coda; e le tinche, i pesci persici, e ghiozzi minori di tredici e mezzo (cinque pollici) sotto pena di 100 franchi di multa, e della confisca contro i pescatori, o mercanti, che ne avranno venduti, e comprati. (idem art. 12.)

È proibito a qualunque persona di gettare nei fiumi, calce, noce, vomina, fungo di levante, o altre droghe, o esche sotto pena afflittiva. (idem art. 14.)

Qualunque persona indistintamente non potrà portarsi sopra le paludi, stagni, ed altri fossi, essendo gelati, per rompere il ghiaccio, e farvi dei buchi, nè di portarvi delle fiaccole sotto pena di essere puniti come ladri. (idem art. 18)

Tale è la disposizione degli articoli del Tit. XXXI dell'Ord. del 1669 la di cui esecuzione venne ordinata dalla deliberazione dei 28 messidoro anno VI. Questa deliberazione non fa menzione dell'art. 4 del medesimo Titolo, che proibisce ai pescatori di pescare nei giorni festivi, e di domenica, sotto pena di 40 franchi di multa; ma veruna legge attualmente in vigore non avendo derogato al detto articolo, il medesimo deve essere eseguito (1).

---

(1) *Noi non possiamo adottare su tal questione l'opinione dell'Autore. Egli è vero che il Direttorio Esecutivo col suo decreto precitato non richiamò in osservanza che gli articoli 5, 6, 7, 8 ec. dell'Ordinanza suddetta, ed è per ciò che resta sufficientemente comprovata la volontà del legislatore, il quale se avesse creduto egualmente necessario, ed utile di dover mettere in vigore anche l'articolo 4 antecedente, l'avrebbe ordinato o nella medesima circostanza, o con altro decreto posteriore: inoltre l'articolo 4 enun-*

Quanto ai fiumi *non navigabili* il diritto di pescare in essi appartiene ai proprietarj limitrofi; non possono però usarne che uni-

---

ciato in questo Titolo cessò d' aver forza, essendo cessate le circostanze, che lo aveano fatto mettere in osservanza; quest' articolo fu pubblicato in un' epoca in cui la Religione Cristiana e Romana era la sola dominante in Francia, essendo avvilite tutte le altre, quantunque non portassero alcun male alla società; i principj religiosi che regolavano la Francia all' epoca del Direttorio Esecutivo erano molto più umani, e conseguentemente si opponevano al richiamare in osservanza un articolo di legge tutto opposto a quelli di tolleranza religiosa, di quell' epoca o per meglio dire ai principj stessi del Governo: le circostanze dunque che aveano permesso un tale articolo non esistevano più, nè più vi esistono tuttora, mentre la religione Cristiana non è più la sola dominante, tutte le religioni essendovi ammesse, purchè non dannose alla società; la legge non esamina che l' atto senza osservare, se fatto in un giorno festivo, o di Domenica; il solo motivo di dichiarare criminale un atto, perchè fatto in giorno festivo non comproverebbe altro, che il governo adottò i principj d' intolleranza in materia di religione; il che è ben lungi dalla realtà, ma giammai che l' atto sia criminale.

formandosi alle disposizioni dell'Ordinanza sopra enunciata (*Parere del Consiglio di Stato dei 27 piovoso anno XIII*, approvato da S. M. li 30 del detto mese) (1).

Le comunità possono dunque avere il diritto di pescare sulle riviere non navigabili, alloraquando le medesime hanno dei boschi, luoghi di pastura, od altre proprietà che vi confinano; ma in questo caso le medesime sono obbligate di affittare questo diritto al miglior offerente (Ord. sud., Titolo XXV, art. 17).

É proibito a qualunque particolare abitante, all'eccettuazione degli aggiudicatarj, i quali non potranno però eccedere il numero di due per ciascheduna comunità, pescare nelle acque, stagni, riviere, fosse, paludi, pescherie comuni, non ostante ogni consuetudine, e possesso contrario sotto pena di 30 franchi di multa, e di un mese di prigionia per la prima volta, e di 100 franchi di multa oltre il bando dalla pieve, in caso di recidiva (2).

---

(1) Pubblicato in Toscana con Decreto della Giunta dei 9 Dicembre 1808, Bol. 116, pag. 329.

(2) Disposizione letterale dell' Art. 18 del Tit. XXV dell'Ordinanza del 1669, non stato pubblicato in Toscana.

I confinanti lungo il fiume possono impedire a qualunque persona di pescare lungo le loro proprietà, e far condannare i contravventori alle medesime pene pronunciate contro coloro che pescano nei fiumi, e riviere navigabili senza averne il diritto. (Ord. sud., Tit. XXVI. art. 5.)

È proibito a qualunque persona di gettare immondizie, e mettere la canapa a macerare nelle riviere e stagni, nei quali v'hanno pesci sotto pena della confisca, e di multa arbitraria (1).

---

(1) L'articolo Originale dell'Ordinanza (Titolo XXVII, art. 42, non stato pubblicato in Toscana) non porta però che la pena della *multa arbitraria* e non la *confisca*. L'articolo è così concepito. *Nessuna persona, sia proprietaria o* Engagiste *non potrà costruire molini, ture, pescaje, gratelle, stretti, muri, mettere piantoni d'alberi, mucchj di pietre, terra, e di fastelli, nè formare altri edifizj, od impedimenti dannosi al corso dell'acqua, nei fiumi e riviere navigabili, o che possano sostenere a galla foderi, o zattere*, come pure di gettarvi immondizie, od ammucchiarle lungo il fiume, o sul bordo, sotto pena di una multa arbitraria, ...

Fine della parte prima.

N. B. Le Annotazioni sono del Traduttore.

PARTE SECONDA

DEI

PROCESSI E DELLE CONDANNE

CAPITOLO I.

Che serve d' introduzione a questa seconda parte.

Dopo parecchi secoli i Legislatori hanno riconosciuto, che le leggi, le quali difendono le proprietà ordinarie erano insufficienti per tener lungi dalle Acque e Foreste il brigandaggio, e la rapina. Queste leggi esigono per verificare i furti, e punirne gli autori, una quantità di prove, sempre difficile a radunarsi nell' oscurità dei boschi, e sulle rive dei fiumi. Erano dunque necessarie altre formalità più semplici onde perseguitare, e punire i delinquenti in materia di Acque, e Foreste. Ond' è, che le leggi emanate in questa parte, vogliono, che i delinquenti siano giudicati dietro il semplice rapporto di una, ed in certi casi di due persone rivestite di un sufficiente ca-

rattere. Era necessario ancora che le pene fossero pronunciate da persone che entrassero nel corpo dell' Amministrazione delle Acque e Foreste; per giungere a questo fine, l'editto del mese di Dicembre 1543, incaricò gl' uffiziali dell' Acque, e Foreste di esercitare la Giurisdizione contenziosa concorrentemente con i Giudici Ordinarj. Ma questi uffiziali, in virtù dell' Ordinanza del 1669, conobbero, all' esclusione di tutti gli altri Giudici, tanto in causa civile, che criminale, di tutti i Processi intentati per fatto di Acque e Foreste, Pesca e Caccia, salvo l'appello al Tribunale delle tavole di marmo, od ai parlamenti (1) secondo la natura degli affari.

---

(1) Tavola di marmo, *così si chiamavano anticamente tre giurisdizioni in Francia; una era quella del Contestabile, composta dei Marescialli di Francia, che giudicava le persone addette al servizio militare, e su tutto ciò che avea rapporto alla milizia; l' altra era quella della Marechaussée, che era una specie di Commissione militare* (Juges d'Epée) *stabilita in quasi tutte le provincie per procedere contro i vagabondi, gente senza fortuna, e senza domicilio, e per conoscere e pronunziare sovra alcuni delitti in certi casi, sebbene commessi da persone aventi*

La rivoluzione ha stabilito un nuovo ordine di cose. Gli uffiziali delle Foreste sono solamente attori in materia di Delitti sulle Acque, e Foreste; e questi delitti vengono giudicati dai Tribunali, e Corti di Giustizia, come si vedrà in seguito.

CAPITOLO II.

Delle persone che possono legalmente verificare i delitti relativi alla presente materia, e chiedere l'assistenza della forza.

Le Persone autorizzate dalle leggi onde verificare i delitti in mater a di Acque e Foreste, sono ognuno in ciò che gli concerne,

---

domicilio; la terza era il Tribunale della Riforma generale delle Acque e Foreste che giudicava definitivamente quando un Presidente a Mortier, ed i Consiglieri della Gran Camera, ossia della prima Camera di un parlamento andavano a tenervi seduta coi giudici delle Giurisdizioni delle Acque e Foreste. Queste tre Giurisdizioni presero una tal denominazione dalla gran tavola di Marmo che anticamente attraversava la gran sala ove sedevano. La medesima venne distrutta all'epoca dell'incendio del Palazzo seguito nel 1618.

e nei casi specificati, le guardie delle Foreste, le Guardie della Pesca, gli Uffiziali delle Foreste, i Commissarj di Pulizia, ed altri uffiziali di pulizia giudiciaria. (1).

§. 1.

Guardie delle Foreste.

Queste guardie sono di tre sorte; cioè le guardie delle Foreste imperiali, le guardie dei boschi delle Comunità, Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti, e le guardie dei boschi dei particolari.

Le Guardie Imperiali sono nominate dall' Amministrazione delle Foreste (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. III, art. 5) (2);

---

(1) *Anche gli Agrimensori nominati dall' Amministrazione delle Foreste, e che hanno prestato il loro giuramento in conformità della legge, hanno qualità legale di stendere processi verbali, e verificare con tal mezzo i delitti che riscontrano. Dec. della Corte di Cassazione dei* 6 *Novembre* 1807. (*Bollett. sud., Tom. XII, pag.* 457.

(2) *Si fa quivi osservare che ogni impiego relativo alla Conservazione delle Foreste è incompatibile con quello di membro di qualche corpo*

la quale rimette alle medesime la loro nomina che deve essere bollata straordinariamente. (Dec. del Ministro delle Finanze dei 18 Termidoro anno IX). Le medesime non possono esercitare le loro funzioni, se non dopo aver prestato giuramento, e fatto registrare la loro nomina alla Cancellerìa del Tribunale di prima istanza del loro domicilio (legge dei 16 Nevoso anno IX, articolo 7. (1).

Queste Guardie sono incaricate di verificare col mezzo di processo verbale i delitti che portano danno alle proprietà delle Foreste imperiali (2), i delitti commessi ne-

---

amministrativo, o giudiciario, e che conseguentemente coloro che sono eletti a tali piazze devono fare la loro scelta. (legge dei 29 Settembre, Tit. III. art. 13.)

(1) *Le guardie però non sono obbligate a rinnovare il loro giuramento, ogniqualvolta devono cangiare di residenza, ed hanno conseguentemente la stessa qualità, e possono stendere processi verbali relativi a' delitti seguiti nel loro antico distretto. Dec. della Corte di Cassazione degli 11 Marzo 1808. (Bol. sud., Tom. XIII, pag. 110.)*

(1) *Disposizione dell' art. 41 della legge dei 3 brumajo anno IV; ma siccome quest' articolo*

gli altri boschi, oltre quelli dei quali ne è loro confidata la guardia, ogniqualvolta ne saranno richiesti dal proprietario (1); i Delitti di Caccia commessi nelle Foreste Imperiali (Decreto del D. E. dei 28 Vendemiajo anno V., Regolamento del Capocaccia della Corona del primo Germile anno XIII, art. 4); i Delitti della Pesca nei Fiumi, e riviere navigabili. (Legge de' 14 Fiorile anno X, Titolo V, articolo 17). I Processi Verbali di queste Guardie devono fare parimente fede in giustizia per i Delitti di Pesca, commessi nelle riviere non navigabili; ciò che risulta implicitamente dall' articolo 17 della

---

venne richiamato anche in osservanza dal nuovo Codice d'Istruzione Criminale; si rapporteranno conseguentemente le nuove disposizioni relative alle funzioni delle Guardie delle Foreste nell' Appendice, *ove il lettore potrà esaminarle*.

(1) *Anche senza il permesso del proprietario, possono, anzi devono stender processo verbale rapporto a quei delitti che offendono l' ordine pubblico, o che sono contrarj alla pulizia generale; tale è il delitto di pascolo di Capre, o Montoni nei boschi cedui, e non essendo compresi nelle eccezzioni della legge dei 9 Fiorile anno XI, Dec. della Corte di Cassazione dei 5 Novembre* 1807. (*Bol. sud., Tom. XII, pag.* 446)

Legge dei 14 Fiorile anno X, che pone la pulizia, e la conservazione della Pesca, senza distinzione, sotto la sorveglianza degli agenti, e preposti dell'Amministrazione delle Foreste. Il potere in tal guisa concesso alle Guardie delle Foreste Imperiali di verificare i delitti di Pesca, si esercita concorrentemente colle Guardia della Pesca, come si vedrà più a basso. Siccome gli alberi delle strade maestre, e quelli dei canali sono messi sotto la sorveglianza degli uffiziali delle Foreste; i medesimi, nella loro qualità di Uffiziali di Pulizia Giudiciaria, possono, senza dubbio, verificare le contravvenzioni alle leggi emanate su questa materia; ma attesochè, dietro la legge dei 29 Fiorile anno X, le deteriorazioni, che si commettono rapporto a questa specie di piante vengono represse per via amministrativa; una guardia delle Foreste, che ha verificato un delitto di tal natura, deve trasmettere il suo Processo Verbale al Sotto Prefetto del Circondario, incaricato di far cessare provvisoriamente i danni. *Le Guardie delle Comuni, Ospizj, e d'altri pubblici stabilimenti*, sono nominate dagli Amministratori legali delle dette Comuni, e stabilimenti; la loro nomina è sottomessa all'approvazione del Conservatore del Circondario, il quale ri-

mette alla guardia stata nominata, la commissione, che invia all'Amministrazione Generale dell'Acque e Foreste, per esser vidimata, e registrata. Queste Guardie prestano il giuramento davanti i Tribunali di prima Istanza, alla richiesta del Procuratore Imperiale. (Legge dei 9 Fiorile anno XI, articolo 10 e 12.)

Le medesime sono incaricate di verificare i delitti commessi nei distretti che li vennero confidati; conformandosi a quanto è prescritto rapporto alle Guardie delle Foreste Imperiali; (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. XII, art. 6; i delitti commessi negli altri boschi comunitativi, ed imperiali, oltre quelli confidati alla loro guardia, come pure in quelli dei boschi dei particolari, allorquando sono richieste dai proprietarj. (Legge dei 9 Fiorile anno XI, art. 12.

I delitti di caccia nelle Foreste, di cui queste guardie ne hanno la sorveglianza, sono parimente da esse verificati; poichè esercitano in queste Foreste le medesime funzioni, che le Guardie Imperiali nei loro distretti, e si può inferire dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge de' 9 Fiorile, che viene d'esser citato, che le guardie delle Comuni, e degli stabilimenti pubblici hanno similmente il carattere per verificare i delitti

di Caccia, commessi in altre foreste, oltre quelle a loro affidate, allorchè esse ne sono ricercate. In seguito al parere del Consiglio di Stato de' 27 Piovoso anno XIII, approvato da S. M. l'Imperatore e Re li 30, *le Comuni, e gli stabilimenti pubblici hanno il diritto della Pesca sulle sponde delle riviere non navigabili, che confinano coi loro boschi*. Questo diritto essendo una dipendenza della proprietà delle Foreste, le guardie, di cui si tratta devono invigilare onde venga rispettato; ed hanno in conseguenza il potere di verificare i delitti di Pesca, che sono commessi in dette riviere. Le medesime hanno parimente lo stesso potere per i delitti di Pesca, commessi in altre parti delle riviere, sia perchè esse sono uffiziali di Pulizia Giudiciaria, sia perchè esse possono essere considerate come Preposti dell'Amministrazione, che ha la pulizia generale della Pesca; sia finalmente perchè potendo ricercare i delitti delle Foreste, oltre quelli commessi nei loro cantoni, si può conchiudere che hanno le stesse facoltà riguardo ai delitti di Pesca; quello che è stato detto più sopra delle Guardie Imperiali delle Foreste, a riguardo delle deteriorazioni commesse sugli alberi delle strade maestre, e dei canali, si applica ancora alle guardie delle Fo-

reste, delle Comuni, e degli stabilimenti pubblici.

Le guardie dei boschi dei particolari non possono esercitare le loro funzioni, che dopo essere state accettate dal Conservatore dell'Acque e Foreste, e dopo aver prestato il giuramento davanti il Tribunale di Prima Istanza (legge dei 9 Fiorile anno XI, articolo 15). Queste guardie dovendo esercitare nelle Foreste, di cui esse hanno la sorveglianza, i medesimi doveri, che le Guardie Imperiali, e Comunali, le medesime non hanno solamente qualità per verificare i delitti delle Foreste; i loro processi verbali fanno parimente fede in giustizia per verificare i delitti di caccia commessi nel recinto dei detti boschi, e i delitti di pesca sulle parti delle riviere non navigabili, confinanti, e limitrofe di questi boschi.

§. 2.

Guardie della Pesca.

Le Guardie della pesca sono di due sorte. Le prime vengono nominate dall'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste, come le Guardie Imperiali delle Foreste; le altre vengono stabilite dai Fittuarj

della Pesca, ai quali viene accordata tal facoltà dalla legge dei 14 Fiorile anno X, coll'obbligo di ottenere l'approvazione del Conservatore dell'Acque e Foreste. Le une, e le altre non entrano nelle loro funzioni, che dopo aver prestato giuramento davanti il Tribunale di Prima Istanza. Le prime come Preposti dell'Amministrazione, a cui la legge accorda la pulizia generale della Pesca, devono verificare nell'estensione del loro cantone tutte le contravvenzioni alle leggi su tal materia seguite. Le guardie della Pesca nominate dai Fittuarj non hanno solamente qualità per stendere processo verbale contro ogni persona, che senza averne il diritto pescasse nei loro disrretti, salvo che alla canna tenuta alla mano; devono anche sorvegliare su tutto ciò che s'intraprende sulle riviere non navigabili, e ruscelli che vi vanno a sboccare; ciò che si osserva nella Circolare dell'Amministrazione dei 28 pratile anno XI, num. 96.

§. 3.

Uffiziali delle Foreste.

Gl'Ispettori, e Sotto-Ispettori possono verificare per mezzo di Processi Verbali fa-

cienti fede in giustizia tutte le contravven-
zioni alle leggi delle Foreste ; i delitti di
caccia nelle Foreste dell'Impero , delle co-
muni, e degli stabilimenti pubblici, come
pure i delitti di pesca nei fiumi e riviere.
Questo è ciò che risulta dall' articolo 13 del
Titolo IX della legge dei 29 Settembre 1791,
che non fa alcuna distinzione fra i Processi
Verbali distesi dai Preposti dell' Amministrazione,
e vuole in generale, che essi facciano prova sufficiente nei casi determinati.
I Processi Verbali, che distendono gli uffiziali delle Foreste non sono sotto posti all'
inazione, come quelli delle Guardie, a
norma dell'articolo 15 del Titolo IX della
legge. È stato deciso dal Ministro della
Giustizia li 9 Frimajo anno X, e dal Gran
Giudice Ministro della Giustizia li 16 Ventoso anno XII, che questa legge dei 29 Settembre 1791,
essendo stata mantenuta in vigore da quella dei 3 Brumajo anno IV; era
malfondata l' opinione di alcuni Commissarj
del Governo, i quali avevano preteso, che
gli uffiziali delle Foreste non avevano facoltà di stendere i Processi Verbali, sotto il
pretesto che essi non erano in guisa veruna
considerati da quest' ultima legge, come
uffiziali di Pulizia Giudiciaria. Ogniqualvolta qualche delitto contrario alla Pulizia,

ed alla conservazione dei boschi sarà stato commesso, sia in una Foresta Nazionale, sia in una Foresta della Corona, e che fra gl'incolpati, o complici vi saranno uno, o più agenti, o soprastanti dell'Amministrazione delle Foreste, il Direttore generale dell'Amministrazione delle Foreste Nazionali, cinque amministratori delle dette Foreste, l'Amministratore generale delle Foreste della Corona, ed i Conservatori, che sono loro respettivamente subordinati, potranno distendere Processo Verbale, ed agire, come sarà spiegato in appresso tanto contro quello, o quegl'incolpati, i quali saranno agenti, o soprastanti dell'Amministrazione, quanto contro i loro complici, benchè non sieno agenti, o soprastanti dell'Amministrazione delle Foreste. Eglino potranno parimente distendere Processi Verbali, e formare il Processo contro tutte quelle persone, che essi sorprenderanno sul fatto, senza che sia necesssario, in tal caso, che fra gl'incolpati vi siano uno, o più agenti, o soprastanti dell'Amministrazione. Il Direttore generale dell'Amministrazione delle Foreste nazionali, i cinque amministratori delle dette Foreste, l'amministrator generale delle Foreste della Corona, ed i conservatori vengono in conseguenza autorizzati nei casi determinati

nei precedenti articoli a rilasciare, quando vi sarà luogo, tutti i mandati di cattura, o di deposito, ad interrogare gli accusati, ed esaminare i testimonj, a fare tutte le ricerche, perquisizioni; o visite, che saranno necessarie; a sequestrare i legnami rubati, i carri, i cavalli, gli stromenti, e gli utensili dei delinquenti; a mettere i sigilli, ed a fare generalmente, sino al mandato di cattura esclusivamente, ed uniformandosi alle leggi sopra i Processi correzionali e criminali, tuttociò che i Magistrati di sicurezza, ed il Direttore del Giurì potessero fare. Il processo dovrà esser fatto sul luogo, oppure in un comune del circondario, in cui sarà stato commesso il delitto. Quando procederanno alle operazioni sopraccennate, potranno farsi assistere da un agente inferiore dell' Amministrazione il quale riempirà le funzioni di Cancelliere, ed al quale faranno previamente prestare il giuramento di riempirle con fedeltà. Dopo la formazione del Processo, il Direttore Generale dell' Amministrazione delle Foreste Nazionali, l' Amministratore generale delle Foreste della Corona, gli Amministratori delle Foreste, ovvero quel Conservatore che avrà fatto il processo rimanderà gl' incolpati, e le scritture innanzi al Procuratore Imperiale, il quale, secondo la

natura del delitto gli rimanderà anch' egli innanzi al Tribunale competente, sia speciale, sia criminale, sia di pulizia correzionale, per essere proceduto conformemente alle leggi. I Sostituti, i Magistrati di Sicurezza, i Direttori di Giurì, ed altri funzionarj dell' ordine giudiciale, ai quali è affidato il Processo dei Delitti, non tralasciano perciò di essere incaricati di fare direttamente, ed *ex officio* tutte le convenevoli diligenze per cogliere, e far punire nei casi sopra determinati, come in tutti gli altri casi, gli autori, ed i complici dei guasti, e dei danni commessi nelle Foreste Nazionali, e nelle Foreste della Corona: ed in caso di concorrenza fra di essi, e gli ufficiali superiori delle Foreste, il Processo del Delitto rimarrà a coloro, i quali avranno rilasciato i' primi un mandato, sia di deposito, sia di cattura. (Legge dei 22 Marzo 1806, art. 1 7.

Gli uffiziali delle Foreste, qualunque sia il loro grado, devono invigilare, onde siano eseguite le deliberazioni del Consiglio dei 9 Agosto 1723, e 28 gennajo 1750, e dell' art. 9 del Tit. II della legge dei 28 Luglio 1792, che proibiscono di fabbricare senza l' autorizzazione del Governo, molini a segare, fornaci, fucine, vetraje, ed altri

stabilimenti che esigono un aumento di fuoco; ma le contravvenzioni a queste leggi non essendo della competenza dei Tribunali, le funzioni degli uffiziali delle Foreste si limitano a questo riguardo, a stendere contro i contravventori gli opportuni processi verbali, che trasmettono alle autorità amministrative competenti.

§ 4.

Commissarj di Pulizia, ed altri uffiziali di Pulizia Giudiciaria.

I Commissarj di Pulizia, i Maires ed Aggiunti, che ne riempino le funzioni nelle comuni, la di cui popolazione non ascende a 5000 abitanti, come pure i Giudici di Pace, e tutti gli altri funzionarj pubblici, considerati come uffiziali di Pulizia Giudiciaria, possono nella loro respettiva qualità verificare col mezzo di processi verbali i delitti relativi alla Caccia, alla Pesca, ed anche ai boschi, e foreste nei loro circondarj respettivi; ma queste disposizioni del Tit. II e IV della legge dei 3 brumajo anno IV, non devono intendersi che della concorrenza che viene accordata ai Giudici di Pace, e Commissarj di Pulizia per la ricerca, e

verificazione dei delitti di tal natura, e per supplire sia all'assenza, sia alla negligenza delle guardie delle foreste; tale è la spiegazione data dal Ministro delle Finanze in una Circolare scritta ai Prefetti li 18 piovoso anno XI.

Osserverò prima di terminare questo capo, che i Giandarmi Imperiali, e gli Uscieri, devono procedere allorquando ne sono richiesti al sequestro dei boschi in delitto, venduti, o comprati fraudolosamente, con l'obbligo di non poterne fare la perquisizione, che in presenza di un uffiziale municipale, che non può rifiutarvisi.

Le brigate della Giandarmeria Imperiale devono anche prestare il loro ajuto, ogni qualvolta loro sarà legalmente richiesto dagli Amministratori, ed Agenti delle Foreste per la repressione dei delitti relativi alla Polizia, ed all'Amministrazione delle Foreste, quando le guardie delle foreste non hanno forza sufficiente per arrestare i delinquenti (1).

(1) Legge dei 28 Germile anno VI, art. 133, n.°2, pubblicata in Toscana con Decreto della Giunta del 12 Settembre 1808, Bollettino 124, pag. 158, del Vol. XIII. = Si osservi inoltre la Legge dei 9 Fiorile anno XII, art. 18.

I Giandarmi devono parimente, come pure le guardie delle foreste arrestare i devastatori dei boschi presi in flagrante delitto. (Legge dei 3 brumajo anno IV, art. 41. Legge dei 28 germile anno VI, art. 125, n. 7 e 26. Legge dei 7 piovoso anno IX, art. 4) (1).

CAPITOLO III.

Dei Processi Verbali.

I processi verbali fanno fede in giudizio sino ad inscrizione in falso, o se non venne proposto un motivo sufficiente per farlo ricusare. (Legge dei 29 Settembre 1791, Titolo IX, art. 13 (2).

Però se il delitto è di natura a trar seco una condanna, e una indennità eccedente la somma di franchi 100; il processo verbale che lo verifica, deve essere sostenuto da un'

---

(1) *Quest' ultima legge venne pubblicata in Toscana con Decreto della Giunta degli* 8 *Ottobre* 1808, *Bol.* 52, *pag.* 284, *vol. IV.*

(2) *Contenuto nell' articolo* 18 *del Decreto della Giunta dei* 19 *Settembre* 1808, *pag.* 13 *del Vol. VII.*

altra testimonianza (id. art. 14) (1). Salvo che sia sottoscritto, ed affermato da due guardie (2); la Corte di Cassazione, nelle decisioni dei 16 frimajo e 30 messidoro anno XII, consacrò per principio che in quest'ultimo caso, un testimonio straniero non è punto necessario.

I processi verbali essendo il fondamento delle istanze da dirigersi contro i delinquenti, e la base delle Sentenze che devono pronunziare i Tribunali, e i Funzionarj pubblici non possono mettere abbastanza d'attenzione nell'osservare le regole, dietro le quali questi atti producono i loro effetti in giustizia. Queste regole consistono nella redazione dei processi verbali, e nelle formalità necessarie per la loro validità.

---

(1) *Decreto suddetto, articolo* 19.

(2) Onde la sottoscrizione di un'altra guardia ad un processo verbale, ratificato da una prima guardia constituisca la prova supplementaria voluta dalla Legge nei casi in cui la multa, o l'indennità eccedono i 100 franchi, è d'uopo che la seconda guardia ratifichi il rapporto, oppure venga almeno intesa, come testimone, e così rendere completa la prova. Dec. della Corte di Cassazione del 6 Febbraio 1806. (Bol. suddetto Tom. II. pag, 38.)

§. 1.

Redazione dei Processi Verbali.

I processi verbali col mezzo de' quali si verifica un delitto di qualunque natura esso sia, devono specificare 1.° il giorno della cognizione del delitto (1); 2.° i nomi, cognomi, domicilio e qualità del funzionario pubblico che stende il processo verbale; 3.° il luogo del delitto; 4.° i nomi, cognomi, residenze, e qualità dei delinquenti, e del loro numero quando si è potuto conoscere; 5.° il tempo in cui il delitto è stato commesso; 6° gl' instrumenti adoprati; 7.° tutte le circostanze proprie a far conoscere il delitto; 8.° le prove, ed indizj che esistono

---

(1) Non è però necessario che la guardia abbia veduto commettere il delitto per rendere i delinquenti punibili colla multa, e confisca; basta che abbiano seguita la traccia del delitto, e che ne abbiano scoperta l'esistenza, onde il processo verbale della medesima redatto faccia fede sino all' inscrizione in falso. Dec. della Corte di Cassazione dei 20 Giugno 1806. (Bol. suddetto Tom. II, pag. 170.)

contro i prevenuti. (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IV, art. 4; e legge dei 3 brumajo anno IV, art. 41 (1).

I processi verbali dei delitti concernenti le foreste devono specificare la natura, la grossezza metrica, lo stato, la qualità, quantità, ed età dei boschi tagliati, trasportati via, scoronati, diramati, o sfrondati; le vetture, tiri, ed altri mezzi adoprati per il loro trasporto, la qualità, ed il numero dei bestiami in delitto (idem).

I processi verbali dei delitti di Caccia devono specificare la specie dei cani, ed armi adoprate dai delinquenti, e la specie del salvaggiume, o animali selvaggi contro i quali erano diretti i mezzi di distruzione.

Nei processi verbali di delitto di pesca, si deve far risultare della qualità delle reti, droghe, e composizioni impiegate per prendere, o distruggere il pesce; la specie del pesce che forma l'oggetto del delitto, se la medesima è conosciuta; la lunghezza metrica tra l'occhio, e la coda; infine si deve enonciare se ella venne fatta nel tempo della frega, indicato dall'Ordinanza.

---

(1) Decreto della Giunta di Toscana dei 14 Settembre 1791, art. 21, pag. 13, del Vol. VII:

Non v'ha alcuna delle circostanze suddette che omettar si debba nella redazione di un processo verbale; le une perchè sono essenziali per rendere valido il processo verbale; le altre essendo di natura, ad aggravare, o diminuire i delitti, fanno incorrere i delinquenti in una maggiore o minor pena che si è potuto osservare nella prima parte di quest'opera.

Allorquando il corpo del delitto è stato verificato con un processo verbale, egli è qualche volta utile, ed anche necessario alla ricerca degli oggetti trasportati in contravvenzione alle leggi, di farne la perquisizione nelle case, botteghe, o cortili adiacenti. La guardia, che lo giudicò necessario, richiede il Commissario di pulizia, o l'uffiziale municipale che ne riempie le funzioni, di accompagnarlo nella perquisizione, e fa risultare nell'atto che stende, l'oggetto della visita, come pure delle persone nelle di cui case deve aver luogo (1).

(1) *Il processo verbale redatto da una guardia nella circostanza di una visita domiciliaria, senza l'assistenza dell'Uffiziale Municipale, non nuoce però al risultato dell'Operazione della guardia; mentre come lo decise la Corte di Cassazione sotto li 21 Marzo 1807, l'assistenza suddetta*

I Commissarj di pulizia, Maires, od il di lui aggiunto, così richiesti, non possono rifiutarsi di accompagnare immediatamente la guardia nella sua visita, sotto pena di destituzione, o di essere responsabili dei danni cagionati. (Circolare del Ministro dell' Interno, diretta ai Prefetti li 15 frimajo anno X). Sono inoltre tenuti di firmare il processo verbale, avanti la ratifica, salvo alla guardia in caso di rifiuto di farne menzione. (Legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IV, articolo 8) (1).

---

non è ordinata che come misura di pulizia, per proteggere la sicurezza individuale, e domiciliaria, ed in nulla può influire sulla verificazione del delitto verificato. — L' assenza dell' uffiziale Municipale non dà al particolare che un diritto di opporsi alla visita. Dec. della Corte di Cassazione dei 31 *Dicembre* 1807. (*Bol. suddetto, Tom. XII, pag.* 109 *e* 524) = *legge dei* 29 *Settembre* 1791, *Tit. IV, art.* 5 *e Tit. XIV, art.* 9. *Legge dei* 3 *brumajo anno IV, art.* 41.

(1) Non stato pubblicato in Toscana, e così concepito. *Ogni qualvolta un processo verbale di sequestro sarà stato fatto in presenza di un Uffiziale municipale. il detto uffiziale vi sarà nominato, e la guardia riceverà la sua sottoscrizione prima della ratifica; salvo che il medesimo non sappia, o non voglia scrivere, nel qual caso ne sarà fatta menzione.*

I processi verbali, di cui si viene a farne menzione, devono essere redatti in doppia minuta. In carta vista per bollo, *en debet* (1), allorquando sono redatti per l'interesse del Governo, o delle Comunità, e su carta bollata, quando vengono formati dalle guardie dei particolari (2).

---

(1) *Bollare o registrare* en debet, *si è dare ad un atto le formalità del bollo, e della registrazione, sospendendo il pagamento dei diritti necessari; gli atti a riguardo dei quali si sospende il pagamento del diritto della registrazione e bollo vengono enunciati nella Legge dei* 22 *Frimajo anno VII, art.* 70, § 1; *quelli totalmente esenti dal bollo, e registrazione sono enonciati nella Legge dei* 13 *Brumajo anno VII, art* 16, *nel Decreto dei* 30 *Frimajo anno XII, art.* 1, *e nella Legge dei* 22 *Frimajo anno VII, art.* 70, § 2 *e* 3. = (*Decreto della Giunta di Toscana dei* 31 *Ottobre* 1808, *Boll.* 78, *pag.* 291.) = *Questi diritti vengono poi esatti in fine del processo contro le parti condannate, dietro gli estratti delle sentenze che i Cancellieri sono tenuti di rimettere agli agenti della registrazione.*

(2) *Decreto del Ministro delle Finanze dei* 18 *Termidoro anno IX.*

§. 2.

Formalità necessarie rapporto ai Processi verbali.

Queste formalità consistono nella ratifica, e nella registrazione.

La ratifica dei processi verbali deve essere fatta dalle guardie nelle ventiquattr' ore; tale è la disposizione dell' art. 7 del Tit. IV della legge dei 29 Settembre 1791 (1). Quest' obbligazione di ratificare il processo verbale nelle 24 ore, non è prescritta sotto pena di nullità; ma se un processo verbale ratificato dopo il suddetto termine, non è radicalmente nullo, egli è però certo, che è insufficiente, e che non può avere in giudizio la fede che gli dà la legge, allorquando venne ratificato nel termine legale; tale fu

(1) L' interpretazione legale di quest' articolo, ella è che il termine di 24 ore, non decorre dal giorno della recognizione del delitto, ma bensì da quello della sottoscrizione del processo verbale che lo comprova. Decisione della Corte di Cassazione dei 2 Messidoro anno XIII. (Boll. suddetto Tom. X, pag. 270.)

là risposta del Ministro della Giustizia alle questioni che gli erano state proposte dal Commissario del Governo presso il Tribunale di Prima Istanza di Poitiers.

La ratifica è ricevuta dai Giudici di Pace; i supplenti possono riceverla per i delitti commessi nel territorio della comune ove risiedono, ogniqualvolta questa non è quella della Residenza dei Giudici di Pace.

I Maires, ed in mancanza di essi, i loro Aggiunti, possono ricevere la ratifica dei processi verbali, sia che i delitti siano stati commessi nelle comunità oltre quelle in cui essi hanno la loro residenza respettiva, sia che siano stati commessi nei luoghi ove risiede il Giudice di Pace, ed i suoi supplenti, quando questi sono assenti. (Articolo 11 della legge dei 28 Fiorile anno X).

L'atto di ratifica ricevuto dai Maires, o da' suoi Aggiunti, deve far menzione dell'assenza del Giudice di Pace, e de' suoi supplenti, che il delitto venne commesso nella comune della residenza di questi ultimi.

La legge non dice che la parentela della guardia col funzionario pubblico che riceve la ratifica, sia un motivo di opposizione, e di nullità; non si può dunque supplire alla disposizione della legge, creando una

nullità, dalla medesima non ammessa (1). Nullameno per prevenire qualunque difficoltà a questo riguardo, uopo è che le guardie si astengano il più che è possibile, di ratificare i loro processi verbali davanti un Giudice di Pace, Supplente, Maire, od Aggiunto che sia loro parente.

La *Registrazione* dei processi verbali deve aver luogo nel termine di quattro giorni. (Legge dei 22 frimajo anno VII, art. 20.)

La pena incorsa dalla guardia che non fece registrare il suo processo verbale nel termine suddetto, consiste nella multa di 25 franchi, oltre una somma eguale all' ammontare del Diritto dell' Atto non registrato. Il processo verbale non registrato nel termine legale è dichiarato nullo, ed il contravventore è responsabile della nullità. (idem artic. 34.)

Allorquando più guardie hanno firmato un processo verbale, dichiarato nullo per difetto di formalità, sono condannate solidariamente alla multa di 25 franchi.

I Processi verbali delle guardie imperiali, e comunali si registrano *en debet* (2).

---

(1) Principio ancho consacrato nel Codice di Procedura Civile, art. 1029 e 1030.

(2) Circolare di Sua Ecc. il Gran-Giudice

CAPITOLO V.

Delle Azioni.

§. 1.

Principj sulle azioni resultanti dai delitti in genere (1).

Ogni delitto dà essenzialmente luogo ad un'azione pubblica; può anche resultarne un'azione privata o civile.

L'azione pubblica, ossia l'azione per l'applicazione delle pene, non appartiene che ai funzionarj, ai quali la legge accordò questo diritto. L'azione per la refezione dei

---

Ministro della Giustizia, che si rapporterà nell'Appendice.

(1) Nella traduzione di questo § si è creduto più necessario il rapportare le disposizioni del nuovo Codice d'istruzione criminale, relativa alla materia, che di attenersi servilmente al trattato originale dell'autore, che in questa parte non fece che rapportare le disposizioni della Legge dei 3 Gennaio anno IV articolo 4 a 8.

danni cagionati da un misfatto, delitto, o contravvenzione può essere esercitata da tutti coloro che hanno sofferto questi danni (1).

L'azione pubblica per l'applicazione della pena, si estingue colla morte del prevenuto; (2) l'azione civile per la refezione dei

---

(1) Cod d'Istr. Crimin art. 1.

In materia di polizia correzionale allorquando la sola azione civile è intentata dalle parti, il Procuratore Imperiale non potrà intentare l'azione pubblica. Così la giudicò lla Corte di Cassazione. (*Giornale dell' Accademia di legislazione di Parigi*, *Livraison I. pag.* 131.)

(2) *Civilis constitutio est penalibus actionibus haeredes non teneri, nec caeteros quidem successores. Idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non tenantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant, aut dolo fecerint quominus possideant ff. de privatis delictis*, Leg. 1, § 1. — *Si poena alicui irrogatur receptum est commentitio jure, nec ad haeredes transeat: cujus rei illa ratio videtur, quod poena constituitur in emendationem hominum: quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit ff. de Poenis Leg.* 20. — *Peccata igitur suos teneant auctores: nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum*. Cod. de Poenis Leg(22.

danni può esercitarsi tanto contro il prevenuto, che contro i suoi eredi (1). Ambedue si estinguono colla prescrizione, nella maniera prescritta dagli articoli 635 e seg.

L'azione civile può essere intentata nel medesimo tempo, e davanti i medesimi giudici che conoscono dell'azione pubblica (2).

In haeredem non solent actiones transire, quae poenales sunt ex maleficio, veluti furti, danni, injuriae, vi bonorum raptorum, injuriarium. Leg. 3, § 1, *ff. de R. T.*

(1) Cod. d'Istr. Crim. art. 2.

Se la parte lesa da un delitto agisce per via civile, s'intende che abbia renunziato all'azione criminale; e la medesima non può intervenire nell'azione pubblica nel caso che sia intentata dal Ministero pubblico, e far pronunziare in suo svantaggio i danni, ed interessi. Dec. della Corte di Cassazione dei 18 *Messidoro anno XII.* (*journ. des audiances Vol. I. pag.* 508. *an XII.*)

(2) Idem art. 3.

L'azione civile resultante da un delitto, non può essere divisa dall'azione pubblica, quindi è che il Ministero pubblico deve sempre essere sentito. Dec. della Corte di Cassazione dei 16 *Gennaio* 1806. (*journ. des audiences Vol. III. pag.* 57 *Supl. an XIV.*) — La stessa Corte con

La medesima può anche esserlo separatamente, ma in questo caso l'esercizio ne resta sospeso sintanto che venga pronunziato definitivamente sull' azione pubblica intentata prima, o durante l'istanza dell'azione pubblica (1).

---

altra precedente decisione dei 17 Nevoso anno XIII pose per principio, *che la parte querelante non stata ricevuta in via criminale, può intentare un' azione civile contro l' accusato, quando questo diritto gli venne accordato dalla sentenza.* (Collect. des Arrêts Vol. III pag. 345 an XIII. — Journ. de la Cour de Cassat. Vol. IV, pag. 205 an X II.)

(1) Idem. — *I Tribunali civili non possono in materia di delitto pronunziare sull' azione civile, sintanto, che sia stato deciso sull' azione pubblica.* (Dec. dei 22 Messidoro anno VII.) *Bullettino della Corte di Cassazione anno VII. n.* 1801, *pag.* 432.) Poichè egli è certo *che l' accessorio (cioè l' azione civile) non desiste generalmente, quando manca la causa principale* (cioè l' azione pubblica) Leg. 178, ff. de R. F. = Egli è anche d' uopo osservare che *quando un fatto dà luogo all' azione privata avanti i Tribunali civili, e all' azione pubblica avanti i Tribunali criminali, la decisione portata rapporto al fatto avanti i Tribunali civili, non lega il Tribunal criminale, e non lo di-*

La renunzia all'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica (1).

§. 2.

Azioni, alle quali danno luogo i delitti relativi alle Foreste.

Si è osservato che le pene in materia di delitti di Foreste consistono nella multa, nella confisca e nella prigionia. L'azione pubblica alla quale danno luogo simili delitti, ha per oggetto di far subire queste pene ai delinquenti. Quanto all'azione civile, la medesima tende ad ottenere in favore del

---

spensa dall' esaminare la verità, o falsità del medesimo fatto. Così lo decise la Corte di Cassazione li 7 Fiorile anno XII. (journ. du Palais, Vol. VII. pag. 369, *an XII.*)

(1) *Si può transigere nell' interesse civile che risulta da un delitto; ma la transazione non impedisce al Ministero pubblico di agire per l' interesse della società, la quale non può essere soddisfatta che da una sentenza. Legge dei* 6 *Vendemmiajo anno III. — Si osservi anche le disposizioni del Codice Napoleone art.* 2046, *e la Legge* 18 *Cod.* de transactionibus.

proprietario, la restituzione dei boschi trasportati, o danneggiati, ed i danni, ed interessi resultanti dai guasti cagionati.

Noi passiamo ad esaminare da chi, ed in qual termine devono essere intentate queste due azioni, secondo la natura dei boschi, nei quali i delitti vennero commessi.

Nelle *Foreste Imperiali*, le istanze relative ai delitti e malversazioni, ed alle contravvenzioni alle leggi delle foreste vengono fatte in nome dell'Amministrazione generale delle Acque e Foreste, dagli Uffiziali delle Foreste, (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 1). Questi Uffiziali non sono solamente incaricati della prosecuzione delle istanze relative alle riparazioni civili; sono anche incaricati di perseguitare davanti i Tribunali i delitti medesimi; essi esercitano conseguentemente in questa materia, una parte del ministero pubblico (1), così si esprimeva il Commissario del Governo presso il Tribunale di Cassazione li 3 termidoro anno XI, nella sua requisitoria all'occasione di una Sentenza pronunziata dal Tribunale Criminale dell'Alta Vienna.

---

(1) Vedi il Decreto Imperiale de' 18 Giugno 1809, rapportato nell' Appendice.

Ma in qual termine queste azioni devono esse essere intentate? Il Tribunale di Cassazione avea da principio pensato, che i delitti delle Foreste erano regolati dalle prescrizioni generali pronunziate dagli articoli 9, e 10 del Codice dei Delitti, e delle Pene dei 3 brumajo anno IV, e avea pronunziato sotto gli 8 vendemmiajo, e 11 brumajo anno VI, due Decisioni fondate su quesso principio; ma questa Corte, dopo la sua nuova organizzazione adottò una Giurisprudenza contraria, e colla decisione dei 16 fiorile anno XI riconobbe, che il Codice dei Delitti, e delle Pene, decretando delle prescrizioni generali per i delitti, non avea derogato alle leggi che ne stabiliscono delle particolari. (*Memorial Forestiero dell'anno XII, n.* 22. (1) Si dee dunque in questa materia osservare le disposizioni dell'art. 8, Tit. IX, della legge dei 29 Settembre 1791, così concepito: *Le azioni in riparazione dei delitti delle Foreste saranno intentate al più tardi nei tre mesi, dacchè saranno stati riconosciuti, allorquando i delinquenti saranno*

---

(1) *Simile decisione in data dei* 2 *Gennajo*, *e* 9 *Maggio* 1806. (*Boll. delle Decis. della Corte di Cassazione Tom. II*, *pag.*

designati nei Processi Verbali; in difetto di che saranno estinte, e prescritte. Il termine sarà di un anno, se i delinquenti non sono stati conosciuti (1).

Quanto ai boschi comunali la legge dei 29 Settembre 1790, Tit. XII, art. 18 incaricava solamente gli agenti delle Foreste di perseguitare i delitti commessi nei boschi d'alto fusto, e nei quarti di riserva, e quelli relativi alle malversazioni nei tagli, e dissodamenti di questi boschi; l'articolo 6 del medesimo titolo della stessa legge rimetteva ai Procuratori delle Comuni la persecuzione dei

---

(1) *Quest' articolo, come lo decise la Corte di Cassazione sotto li* 8 *Giugno* 1808, *non è applicabile che al caso, in cui dopo la verificazione del delitto non sia stato fatto altro atto capace a dare una diversa data all' origine dell' azione, od interrompere il corso della prescrizione*. (*Bol. suddetto Tom. XIII.* — Con altra Decisione degli 8 Aprile 1808, dichiarò, *che la semplice notificazione del processo verbale fatta al contravventore non è sufficiente per interrompere la prescrizione; ma che si ricerca, che l' azione sia giudiciariamente intentata nel termine di tre mesi prescritto dall' art.* 8 *Tit. IX, della Legge dei* 15 - 29 *Settembre* 1791. (*Boll. suddetto Tom. XIII, pag.* 152.)

delitti ordinarj di pascolo, brigandaggio, e furto di alberi nei boschi cedui. Ma dopo la deliberazione dei Consoli dei 19 ventoso anno X, non v'ha più quanto alla maniera d'intentare le azioni di distinzione tra i delitti commessi nelle Foreste Imperiali, e quelli che si commettono nei boschi cedui delle Comunità; gli uni e gli altri devono essere perseguitati alla richiesta dell'Amministrazione generale delle Acque e Foreste, a diligenza dell'Ispettore, e sotto Ispettore delle Foreste del luogo (1), così lo decise il Gran Giudice Ministro della Giustizia nella lettera scritta li 20 fruttidoro anno XI al Commissario del Governo presso il Tribunale di Prima Istanza di Castres.

Onde tutti i delitti commessi nei boschi cedui, e di alto fusto appartenenti alle comunità, sono perseguitati dagli stessi fun-

---

(1) *Egli è al Conservatore che spettane sclusivamente il diritto di perseguitare quelle malversazioni non verificate con processi verbali delle guardie: i tribunali correzionali non possono ingerirsene*. Decisione della Corte di Cassazione dei 2 Messidoro anno XIII. (*Giurisprudenza della Corte di Cassazione Vol. IV*, *pag.* 318, *an. XIII.*)

zionarj, nella maniera istessa e negli stessi termini, (1) come i delitti commessi nelle Foreste Imperiali. Questa regola non soffre nemmeno eccezione riguardo ai delitti che possono essere verificati dai Commissarj di Pulizia, dai Maires, Aggiunti e Giudici di Pace. Questi funzionarj pubblici allorquando hanno usato della facoltà accordatagli dalla legge dei 3 brumajo anno IV (2), devono rimettere i loro processi verbali agli Uffiziali delle Foreste, esclusivamente incaricati di agire secondo la natura dei delitti. Ogni sistema contrario produrrebbe troppi inconvenienti, succederebbe sovente che un medesimo delitto verificato, e da un Commissario di Pulizia, e da una guardia delle Foreste, sarebbe denunziato il Procuratore Imperiale, ed all'uffiziale delle Foreste; ambidue perseguitando il delinquente, si troverebbero due instanze contro il medesimo individuo, per un istesso fatto; questo inconveniente venne tra gli altri preso in

---

(1) Dec. della Corte di Cassazione delli 8 Gennaio 1807. (Bol. suddetto Tom. XII, pag. 14.)

(2) Secondo il nuovo Cod. d'Istruzione Criminale ai termini dell'art. 11, cap. 2, Lib. I.

considerazione dal Ministro delle Finanze, allorquando con sua lettera dei 18 piovoso anno XI, scritta al Prefetto della *Haute-Saône* gli tracciò il sistema sovra enunciato.

Ciò che si enunciò rapporto ai boschi comunali, è comune ai boschi degli Ospizj, e degli altri pubblici stabilimenti, attesochè il decreto dei Consoli dei 19 ventoso anno X, relativo ai boschi delle Comunità, vuole che tutte le sue disposizioni siano applicabili a quelli degli Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti.

Uopo è però osservare, che se gli uffiziali delle Foreste trascurassero di far verificare, e di perseguitare i delitti commessi nei boschi delle Comunità, degli Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti; i Maires, loro Aggiunti, ed altri Amministratori legali sarebbero in diritto d'intentare l'azione civile contro i delinquenti, come implicitamente resulta dall'art. 18 del Tit. XII della legge dei 29 Settembre 1791, (1) riservato ai Procu-

---

(1) Non stato pubblicato in Toscana, ed è così concepito, *le azioni per i delitti commessi nei boschi di alto fusto e nei quarti riservati, delle malversazioni nei tagli*, o *coltivazione dei boschi saranno intentate dagli agenti della con-*

ratori Imperiali il diritto di chiedere contro i prevenuti per la vendetta pubblica l'applicazione delle pene correzionali portate dalle eggi.

Quanto ai boschi dei partic olari, l'azione resultante dai delitti commessi dai proprietarj, per esempio, per dissodamento, o taglio d'alberi d'alto fusto, deve essere intentata dagli uffiziali delle Foreste, incaricati dall'articolo 1 del Titolo IX della legge dei 29 Settembre 1791, di perseguitare le contravvenzioni alle leggi delle Foreste. Queste azioni devono essere intentate nel termine di tre mesi, stabilito per tradurre avanti i Tribunali correzionali i delinquenti, allorquando sono designati nei processi verbali, come già si ebbe occasione di osservare.

La repressione delle contravvenzioni al Decreto Imperiale dei 17 Nevoso anno XIII, relativo al diritto di pascolo nelle parti dei boschi non dichiarati comuni, non spetta

---

servazione, in conformità del Tit. IX; salvo agli abitanti il diritto di presentare le istruzioni che giudicheranno necessarie, e di prevalersi delle restituzioni, ed indennità che saranno pronunziate contro i delinquenti.

per azione principal e agli uffiziali delle Foreste. (Parere del Consiglio di Stato dei 18 brumajo anno XIV.)

I proprietarj possono trasmettere i processi verbali che comprovano questi delitti, come pure quelli di furto al sostituito del Procuratore Generale Imperiale, o ai Giudici di Pace, o agli uffiziali della Giandarmeria, (legge dei 7 piovoso anno IX, art. 3) per servire di denunzia civica, in seguito alla quale la parte pubblica esercita contro i prevenuti soltanto l'azione pubblica. I proprietarj possono parimente tradurre loro medesimi, i delinquenti avanti i Tribunali, ed agire per l'azione civile, riservata al Procuratore Imperiale la facoltà di prendere le conclusioni necessarie per la vendetta pubblica. In quest' ultimo caso, il proprietario del bosco deve dirigere le sue istanze al più tardi nel termine di un mese, in conformità dell'articolo 8, §. 7, Titolo I della legge dei 28 Settembre, e 6 Ottobre 1791.

I particolari, dopo aver fatto la loro denunzia civica, possono anche intervenire come parti civili sulla citazione che avrà avuto luogo sulla richiesta della parte pubblica, per ottenere i loro danni, ed interessi.

§. 3.

Azioni resultanti dai delitti di Caccia.

Gli uffiziali delle Foreste sono incaricati di perseguitare i delitti di Caccia, nelle Foreste Imperiali, dall'articolo 2 della deliberazione del Direttorio Esecutivo dei 28 vendemmiajo anno V, e dall'art. 4 del regolamento del Capo-Caccia della Corona del primo germile anno XIII.

Non v'ha legge che loro imponga quest'obbligo per i delitti di Caccia commessi nei boschi delle Comunità, degli Ospizj, ed altri pubblici stabilimenti; ma se gli Amministratori legali delle Comunità, e pubblici stabilimenti trascurassero la persecuzione di questi delitti, gli uffiziali delle Foreste sarebbero obbligati a supplirvi, poichè la loro sorveglianza si estende sui boschi di cui si tratta, egualmente che sui boschi imperiali, in seguito alla Deliberazione del Governo dei 19 ventoso anno X.

Quanto ai delitti di caccia commessi nei boschi dei particolari, i proprietarj devono dirigere le loro istanze nel termine di un mese (legge dei 30 Aprile 1790, art. 12) nella guisa che si enunciò rapporto ai de-

litti di furto, scorrerie e pascolo, commessi nei detti boschi (1).

§. 4.

Azioni risultanti dei delitti di Pesca.

L'art. 17 del Titolo XV della legge dei 14 fiorile anno X, incaricando gli uffiziali delle Foreste, della pulizia, sorveglianza, e conservazione della pesca, sono parimente obbligati di far punire le infrazioni alle leggi commesse dalle persone che hanno diritto di pescare, cioè, gli affittajuoli, e quelle persone munite di licenza sulle riviere navigabili, ed i Proprietarj confinanti con le riviere di quelle non navigabili, e dei ruscelli. Queste persone, avendo il diritto di pesca, devono perseguitare coloro, che gl'intorbidano nell'esercizio di questo diritto nella forma sovraenunciata rapporto ai delitti di

(1) Si crede opportuno di far quivi osservare, che *il Ministero pubblico non ha azione per perseguitare i delitti di caccia, che allorquando sono stati commessi in un tempo, in cui la caccia era proibita*. Dec. della Corte di Cassazione dei 10 Luglio 1807. (*Bol. delle Dec. della Corte di Cassazione T. XII. pag.* 293.)

scorrerie, di furto, e di pascolo, e di quelli di caccia commessi nei boschi dei particolari. Ma se gli affittajuoli, le persone munite di licenza, ed i proprietarj limitrofi delle riviere non navigabili trascurassero ciascheduno in ciò, che li concerne, di perseguitar le persone, che senza averne il diritto pescassero in altra guisa, altrimenti che colla canna tenuta alla mano, gli uffiziali delle Foreste dovrebbero agire loro medesimi in forza della legge, che a loro confida la Pulizia, sorveglianza, e conservazione delle Foreste.

CAPITOLO V.

Della Competenza dei Tribunali. (1)

I Tribunali di pulizia conoscono di tutti i delitti, la di cui pena non eccede nè il va·

---

(1) Si riteuga che *la competenza non si determina dall' ammontare della multa, o pena pronunciata, ma da quella che si poteva infliggere; che egli* è ab origine litis *che la competenza deve essere regolata, e allorquando a quest' epoca l' ammontare delle multe, o pene incorse non può essere determinato con preci-*

lore di tre giornate di lavoro, nè tre giorni di prigionìa. (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 150). (1).

I Tribunali di Prima Istanza organizzati a norma della legge dei 27 ventoso anno VIII, conoscono come Tribunali correzionali dei delitti, la di cui pena eccede tre giorni di lavoro, o tre giorni di prigionìa, e che però non è nè afflittiva, nè infamante (id. art. 150) (2).

---

sione, e sul maximum *di quella applicabile al delitto, che si regola la competenza senza aver riguardo alla facoltà di pronunziare una pena minore*. Dec. della Corte di Cassazione dei 13 Luglio, e 20 Settembre 1806. = 12 Vendemmajo, 4 Brumajo e primo Messidoro anno XIII. = 16 Gennajo 1807. (*Bol. delle Dec. della Corte di Cassazione*. *Tom. II*, *pag.* 209, 340. *Tom. XII*, *pag.* 2, 19, 283. *Tom. XIII*, *pag.* 27.

(1) In seguito alle disposizioni del nuovo Codice di Pro. Crim. la competenza dei Giudici di pace venne estesa, mentre l'art. 137 così dispone, *sono considerati come contravvenzioni di semplice polizia i fatti che a norma delle disposizioni del Lib. IV, del Cod. pen possono dar luogo sino a 15 franchi di multa, o al meno sino a 5 giorni di prigionia, o meno; vi sia o no confisca di cose sequestrate, e qualunque ne sia il valore*.

(2) Si osservi la disposizione dell'art. 179,

In conformità di ciò che si disse al capitolo 1 della Parte prima di quest'opera, i delitti di bosco, di caccia e di pesca sono dunque, secondo la loro maggiore, o minore gravità della competenza dei tribunali di pulizia, o correzionali.

§. 1.

Tribunali di Pulizia.

I delitti di Caccia, e di pesca, non possono in verun caso essere della competenza dei Tribunali di Pulizia; poichè questi delitti portano sempre una pena che eccede la loro competenza, come si osservò ai Capitoli VI e VII della prima Parte.

Quanto ai delitti delle Foreste, i Tribunali di Pulizia sono competenti per conoscere di quei delitti, la di cui pena non eccede nè il valore di tre giornate di lavoro, nè tre giorni di prigionìa (1); ma soltanto

---

del nuovo Cod. d'Istruzione Criminale, e la nota al § seguente.

(1) *Si ritenga quanto si enunciò nella nota precedente rapporto all' estensione della competenza dei Tribunali di pulizia.*

nel caso, in cui questi delitti sono perseguitati ad istanza dei particolari, o dagli Amministratori legali delle Comunità, come si osserverà quì appresso (1).

§. 2.

Tribunali di Prima Istanza.

Questi tribunali in seduta di Pulizia Correzionale conoscono dunque, 1.° di tutti i delitti di Caccia nei boschi, e di pesca nelle riviere; 2.° di tutti i delitti concernenti le Foreste, la di cui pena eccede tre giorni di lavoro, o tre giorni di prigionia; 3.° de

(1) Questa disposizione venne confermata nel nuovo Codice d'Istruzione Criminale all' art. 139, n. 4, così concepito, *i Giudici di pace conosceranno esclusivamente . . . : . delle contravvenzioni in materia di foreste perseguitate ad istanza de' particolari*. Egli è d'uopo anche osservare, che *i Giudici di pace conoscono anche esclusivamente delle contravvenzioni, in dipedenza delle quali la parte che richiama, conchiude per una somma indeterminata, ed eccedente i 15 franchi per i suoi danni, ed interessi*, art. med. n. 3.

delitti relativi alle Foreste, ancorchè la pena non ecceda il valore, o prigionìa suddetta, quando questi delitti sono perseguitati dagli uffiziali delle Foreste (1). Quest'ultima disposizione ella è una conseguenza dell' articolo 5 della legge dei 25 Dicembre 1790, e degli art. 1 e 2 del Tit. IX della legge dei 29 Settembre 1791, in conformità dei quali le azioni intentate dagli Agenti delle Foreste devono essere portate senza distinzione avanti i Tribunali di Prima Istanza. Queste leggi particolari non vennero derogate dalla legge dei 3 brumajo anno IV (2). Anzi venne ordinato che le leggi anteriori

---

(1) La stessa disposizione è contenuta nell' art. 179, del Codice suddetto; il motivo si è, *che è necessario che le istanze dell' amministrazione delle foreste siano solo discusse in un sol luogo, onde evitare degli imbrogli, i quali sovente avrebbero favorito l'impunità dei delitti.* Rapporto del Sig. Grenier. — Gli Oratori del Governo hanno anche detto nel presente art.: *che sarebbe impossibile agli agenti dell' amministrazione delle foreste di trasportarsi presso tutte le giustizie di pace per ottenere la riparazione dei danni cagionati in questa parte.*

(2) *Anzi vennero confermate nel nuovo Codice d'Istruzione Criminale.*

relative alla pulizìa delle Foreste continuassero ad essere eseguite. Egli è dietro queste disposizioni, che il Commissario del Governo presso la Corte di Cassazione, in una sua requisitoria, inserita *nel Memoriale delle Foreste dell' anno XII, num.* 20, pose per massima, che i delitti relativi alle Foreste sono in tutti i casi della competenza esclusiva della pulizìa correzionale (1).

---

(1) Si vedano inoltre le Dec. dei 6 Agosto e 30 Settembre 1807. (*Bol. suddetto Tom. XIII. pag.* 330.) *Il tribunale correzionale è anche il solo competente per conoscere del delitto di aver fatto pascolare bestiame in poderi nei quali non si era ancora fatta la raccolta dei frutti; poichè un tal delitto è punibile di multa eguale al danno, e secondo le circostanze di una prigionia, che però non può eccedere un anno ai termini dell' art.* 25 *della Legge dei 6 Ottobre* 1791. Dec. degli 11 Piovoso anno XIII. (*Bol. suddetto Tom. X, pag.* 117.) Si decise parimente, che *i Tribunali correzionali devono, ad esclusione di quelli di semplice pulizia, conoscere dei delitti di cui uno può essere prevenuto p. e. di non aver guardato a vista le sue pecore mentre pascolavano nelle raccolte altrui, ancorchè il proprietario non ne richiamasse i danni.* Dec, dei 26 Vendemmajo anno XIII. (*Bol. suddetto Tom. X, pag.* 7.)

Ciò non ostante i Giudici di Pace possono rivocare provvisoriamente un sequestro dei bestiami, instrumenti, vetture, e attrezzi sequestrati dalle guardie nel loro Cantone, esigendo buona, e sufficiente cauzione, per la totalità del valore degli effetti sequestrati, e facendo soddisfare alle spese del sequestro. (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 3). Se i bestiami sequestrati non sono stati richiamati nei 3 giorni dopo il sequestro, i detti Giudici ne ordinano la vendita all'incanto al mercato il più prossimo, dopo averne pubblicato l'affisso 24 ore prima; ed i denari della vendita vengono depositati nelle mani dei loro Cancellieri, deduzione fatta delle spese del sequestro, che devono essere equitativamente tassate (idem art. 4).

CAPITOLO VI.

Delle Citazioni.

§. 1.

Citazioni avanti i Tribunali di Pulizia.

La citazione è data a richiesta del Commissario di Pulizia, incaricato di adempiere le funzioni di Ministero pubblico nei luoghi

in cui venne stabilito, e negli altri luoghi; la medesima è data a richiesta degli Aggiunti del Maire (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 153; legge dei 27 ventoso anno VIII, art. 1) (1). Può anche essere data a richiesta dei particolari, che si pretendono danneggiati dal delitto (idem, art. 153) (2).

La citazione è notificata da un Usciere che ne lascia copia al prevenuto (idem, art. 155). Possono però le parti comparire volontariamente, o sopra un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di rifazione (idem art. 156; Cod. di Proced. Civ art. 7) (3).

La citazione è data a giorno, ed ora fissa. Non può esservi tra la citazione, e la comparsa, un intervallo minore di 24 ore. (idem art. 157, al quale sono conformi gli articoli 1 e 5 del Cod. di Proced. Civ.) (4).

---

(1) *La medesima disposizione è contenuta nell' art.* 145, *sul nuovo Codice d' Istruzione Crim.*

(2) Idem. *art.* 145.

(3) Idem. *art.* 147.

(4) Idem *art.* 146 ivi — *La citazione non potrà esser data a un termine minore di ore* 24, *oltre un giorno di più per ogni* 3 *miriametri, sotto pena di nullità tanto della citazione, quanto della sentenza che fosse emanata in contumacia. Nondimeno questa nullità non potrà*

§. 2.

Citazioni davanti i Tribunali Correzionali.

Uopo è quivi distinguere le citazioni date alla richiesta dei particolari, o degli Amministratori legali delle comunità, e dei pubblici stabilimenti, e di quelle date alla richiesta dell'Amministrazione generale delle Acque, e Foreste. Le prime devono contenere la doglianza, la quale in questa circostanza non è sottoposta ad alcuna formalità. (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 180 e 181). Queste citazioni non possono essere notificate, *e non renderò competente* il Tribunale, che dopo essere state vidimate dal Direttore del Giury. (Giudice Istruttore) (id. articolo 182). Il Direttore del Giury non le visa, che dopo essersi assicurato, che il delitto che ne forma l'oggetto è della competenza della Pulizia Correzionale (idem).

---

essere proposta se non se nella prima udienza, prima di qualsivoglia eccezione, e difesa. — Nei casi urgenti i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire eziandio nel giorno medesimo, e ad un' ora prefissa, in vigore di cedola rilasciata dal Giudice di pace

Gli uffiziali delle Foreste dopo che hanno ricevuto un processo verbale di delitto, citano i delinquenti in nome dell' Amministrazione generale delle Acque e Foreste (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 5.) (1). Gli Uscieri sono incaricati di fare queste citazioni. (legge dei 29 fruttidoro anno III, art. 1; legge dei 3 brumajo anno IV, art. 183).

Le Guardie generali e particolari potranno ciò non ostante intimare qualunque atto relativo alla persecuzione dei delitti, ed all' esecuzione delle Sentenze in materia di Acque e Foreste. (2) (Ord. del 1669, Tit. X, art. 4).

L' atto di citazione è preceduto dalla copia del processo verbale, che diede luogo

---

(1) *Codice d' Istruzione Criminale* art. 182.

(2) *Si osservi inoltre il parere del Consiglio di Stato dei* 16 *Maggio* 1807, *intorno alle intimazioni che possono fare le Guardie generali, e particolari delle foreste, contenuto nel Boll. della Giunta n.* 75, *Vol. VIII, pag.* 49; *come pure il Decreto Imperiale del primo Aprile* 1808, *relativo alla tassa delle citazioni, ed altri atti delle guardie delle foreste. Boll.* 75 *medesimo pag.* 85.

all'istanza (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 9).

La Citazione indica il giorno fisso dell' udienza, che deve essere al più tardi la prima dopo l'ottavo giorno (idem).

Gli uffiziali delle Foreste non sono obbligati di far visare dal Direttore del Giury (Giudice Istruttore) le citazioni che fanno intimare ai delinquenti; ciò che risulta dall' art. 2 del Tit IX della legge dei 29 Settembre 1791, che vuole che le azioni in materia di delitti di Foreste siano portate immediatamente avanti i Tribunali. Così lo giudicò la Corte di Cassazione colla decisione dei 3 fruttidoro anno XI, rapportata nel *Memoriale delle Foreste dell' anno XII*, *n.* 20. Ogni atto di citazione deve essere registrato nei quattro giorni (legge dei 22 frimajo anno VII, art. 20).

La citazione non registrata in questo termine è dichiarata nulla; ed il contravventore incorre nella multa enunciata nel §. 2 del Capitolo II di questa seconda parte (idem art. 34). Le citazioni rilasciate in nome dell' Amministrazione Generale delle Acque e Foreste si registrano *in debito* (id. art. 70).

CAPITOLO VII.

Delle Udienze.

§. 1.

Udienze dei Tribunali di Pulizìa.

La persona citata comparisce personalmente, o per mezzo di una persona munita di procura speciale, senza poter essere assistita di un difensore officioso (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 161 (1).

L' istruzione di tutti gli affari è pubblica, e si fa nell' ordine seguente; i testimonj, se vennero citati, sono sentiti; la persona citata propone la sua difesa, e fa esaminare i suoi testimonj se ne presenta, o ne fece citare; il Ministero Pubblico riassumerà l' affare, e dà le sue conclusioni, il tutto sotto pena di nullità (idem art. 162) (2).

---

(1) *Coll' art. 152 del nuovo Codice d' Istruzione Criminale si soppresse l' ultima disposizione di quest' art. della Legge dei 3 Brumaio; si riconobbe che quest' ultima disposizione era contraria al diritto della difesa personale.*

(2) *L' articolo 153 del Codice medesimo copiò*

§. 2.

Udienza di Pulizia Correzionale.

L'udienza ha luogo 10 giorni al più tardi dopo la significazione fatta da un usciere (guardia) della citazione data direttamente al prevenuto (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 183) (1). L'Ispettore delle Foreste chiede al Presidente del Tribunale di fissare un giorno periodico per le Sentenze degli affari delle Foreste. (Istruzione dell'Amministratore Generale delle Acque e Foreste dei 7 pratile anno IX, approvata dal

---

la disposizione dell' art. 162, della Legge di 3 Brumajo anno IV, aggiungendo che dopo le conclusioni del Ministero pubblico, che la parte civile potrà proporre le sue osservazioni; *la regola precedente era che non si potea più parlare dopo le conclusioni del Ministero pubblico.*

(1) Il nuovo Codice d'Instruzione Criminale si limita a dire (art. 184), che *vi sarà almeno uno spazio di tre giorni, oltre un giorno per tre miriametri, tra la citazione, e la sentenza, sotto pena di nullità della condanna che si pronuncierà in contumacia contro la persona citata.*

governo). Fornisce al Procuratore Imperiale le memorie necessarie per ottenere delle pronte decisioni (idem).

L'istruzione si fa all' udienza; il prevenuto se è presente viene interrogato, e sentito nelle sue eccezioni, se ha da proporne; i testimonj, nel caso che possa presentarsene, saranno sentiti in presenza del prevenuto; l'eccezioni e difese vengono proposte; i rapporti letti, e la Sentenza pronunziata subito, od al più tardi all' udienza seguente. (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 184 (1).

---

(1) L' art. 190, del Codice d' Istruzione Criminale apportò qualche variazione all' art. 184, della Legge dei 3 Brumajo anno IV, — Uopo è il conoscerne l' intiera disposizione. — *L' istruzione sarà pubblica sotto pena di nullità. Il Procuratore Imperiale, la parte civile, e rispetto ai delitti risguardanti i boschi, il Conservatore, Inspettore, e Sotto-ispettore de' boschi, ed in loro mancanza la guardia generale esporranno l' affare: il Cancelliere farà lettura dei processi verbali, o rapporti se ve ne sono: se vi è luogo saranno sentiti i testimoni tanto a carico che a discarico; i motivi di ricusa saranno proposti, e giudicati; saranno presentati ai testimonj ed alle parti, gli oggetti che possono servire a cognizione, o a discarico; il prevenuto e le*

I testimonj promettono all'udienza di parlare senz'odio, e senza timore, di dire la verità, tutta la verità, niente che la verità (1).

Il Cancelliere tiene nota sommaria delle loro principali dichiarazioni, come pure dei principali mezzi di difesa del prevenuto (id. art. 185) (2).

Le conclusioni del Procuratore Impe-

---

persone civilmente responsabili proporranno le loro difese: il Procuratore Imperiale riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni; — il prevenuto e le persone civilmente responsabili del delitto potranno replicare. La sentenza sarà pronunziata subito, o al più tardi nell' udienza successiva a quella in cui sarà stata terminata l'istruzione.

(1) Disposizione confermata dall'art. 155, del nuovo Codice d'Istruzion Criminale, — *si devono inoltre osservare le formalità prescritte dagli art.* 154, 155, 156, *relativi alla prova dei delitti di pulizia comuni ai delitti correzionali, e gli art.* 157, 158, 159, 160 *e* 161 *come viene ordinato dall'art.* 189 *e seg.*

(2) *Sebbene questa disposizione non si trovi compresa nel Cod. d'Istruzione Criminale, la medesima è troppo importante perchè venga osservata anche sotto l'impero del nuovo Codice.*

riale, quelle della parte querelante o uffiziali delle Foreste, e quelle del prevenuto sono enunciate in iscritto. (legge dei 3 brumajo anno IV, art. 186) (1).

Non si fa alcun' altra procedura, senza pregiudizio del diritto che appartiene a ciascheduno d'impiegare il ministero di un difensore (idem art. 187).

Ogni contravvenzione ai cinque articoli precedenti del Codice dei Delitti e delle Pene importa nullità (idem art. 89).

Egli è necessario di esaminare ora i casi in cui possono prodursi testimonj in materia di delitti di Acque e Foreste. Essi si riducono a cinque; cioè: 1.° quando il delitto dà luogo ad una condanna che eccede la somma di 100 franchi, e che il processo verbale che lo verifica, non è affermato che da una sola guardia; 2.° allorquando il processo verbale contiene qualche nullità, e che vi è supplito con un'altra prova; (Dec. del Ministro della Giustizia in data dei 17 brumajo anno X) 3.° allorquando si tratta di un delitto non verificato da un processo verbale; poichè i delitti, specialmente quelli di

(1) Art. 153, 190, e 210. del cod. d'Istr. Crim.

Caccia, possono essere verificati col deposito di due testimonj (legge dei 30 aprile 1790, art. 11); 4.° allorquando il processo verbale che verifica un delitto, non ne dichiarò gli autori; 5.° allorquando è necessario di verificare i fatti sui quali il prevenuto fonda i suoi motivi di ricusa. Sovra del che è da osservarsi che non v'ha termine di rigore, per fare, o render completa la prova di un delitto relativo alle Acque e Foreste. Il Tribunale di Cassazione colla Sentenza del primo nevoso anno XII, contenuta nel *Memoriale delle Foreste dell' anno XII*, *n.* 87, consacrò la massima che l'Ordinanza del 1667, che porta, che gli esami siano fatti nel termine prescritto dalla Sentenza, non era applicabile alle prove ordinate in materia di delitti.

Egli è vero che l'art. 184 del Codice dei Delitti e delle Pene dei 3 brumajo anno IV, vuole che gli affari correzionali siano giudicati all' udienza, od al più tardi all' udienza seguente; da ciò si potrebbe conchiudere, che una prova in materia correzionale deve essere eseguita alla prima udienza dopo quella in cui venne accordata; ma questa disposizione, alla di cui infrazione veruna pena venne inflitta (1), non deve essere

---

(1) *Dietro la disposizione degli Articoli* 184

considerata, che come una semplice raccomandazione fatta ai Giudici di terminare nel più breve termine possibile gli affari di tal genere; e una tal disposizione non è tanto imperativa, perchè si debba sacrificare la scoperta della verità, allorquando essa dipende da una prova che non può essere effettuata in un breve termine.

Se in un' istanza, in riparazione di delitto, nasce una questione incidente di proprietà, la parte che produce delle eccezioni è tenuta di chiamare il Prefetto del Dipartimento della situazione del bosco, e di fornirgli copia de' suoi titoli, nel termine di otto giorni, dacchè avrà proposto la sua eccezione; in difetto del che è provvisoriamente stabilito sul delitto, riservata la questione di proprietà. (legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 12.)

---

e 189, che prescrivono che i Tribunali giudichino all' udienza in cui venne portato l' affare, o al più tardi all' udienza seguente, sotto pena di nullità, *credesi che i Tribunali non possono accordare, sotto la stessa pena, altro termine al prevenuto per provare le sue eccezioni, che quello intermedio all' udienza in cui l' affare venne portato a la prima udienza successiva.*

Si enunciò che ogni individuo avea il diritto d' impiegare il ministero di un difensore; ma questa disposizione della legge non concerne che i particolari. Il Ministero dei Procuratori è interdetto in tutti i processi che interessano il governo; i Procuratori Imperiali devono rappresentarlo tanto quando agisce, che quando è convenuto. Così lo decise il Gran Giudice Ministro della Giustizia nella sua Circolare dei 14 piovoso anno XI, contenuta in una Circolare dell'Amministrazione dei 28 dello stesso mese n. 127.

L' Ispettore delle Foreste assiste per quanto è possibile, nel giorno indicato all' udienza del Tribunale; e se crede vantaggioso di schiarire qualche dubbio, o di richiamare qualche disposizione delle leggi delle Foreste, proclama di esser sentito; (Istruzione dell'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste dei 7 pratile anno IX; approvata dal Governo) in questo caso la parola deve essere più facilmente accordata all' uffiziale delle Foreste, mentre, come già si osservò, esercita una parte del Ministero Pubblico.

CAPITOLO VIII.

Delle Contumacie, ad Opposizioni.

Se la persona citata davanti il Tribunale di Polizia non comparisce al giorno, ed ora fissati nella citazione, la medesima sarà giudicata in contumacia (1).

La condanna in contumacia si considera come non pronunziata, se nei dieci giorni dalla significazione che venne fatta alla persona citata, questa si presenta, e chiama di essere sentita. Ciò non ostante le spese della significazione della Sentenza in contumacia restano a suo carico (Leg. sud. art. 159) (2).

Se la persona citata non comparisce nei dieci giorni dalla significazione della Sen-

---

(1) Quest' articolo venne trascritto litteralmente nell' Art. 149 del nuovo Cod. d' Istr. Crim. L'Art. 186 seg. porta anche, *se il prevenuto non comparisce, sarà condannato in contumacia*.

(2) *Si osservi la disposizione dell' Art.* 150 *del nuovo Cod. d' Istr. Crim. relativo alla persona che si lascia condannare la seconda volta in contumacia.*

tenza in contumacia, la Sentenza resta definitiva (idem art. 160) (1).

Queste disposizioni del Codice dei Delitti e delle Pene non si trovano, che al Titolo dei Tribunali di Pulizia; ma le medesime sono senza difficoltà applicabili ai Tribunali correzionali; poichè la legge dei 29 Settembre 1690, Titolo IX, art. 10, vuole che le sentenze di questi Tribunali in materia di Delitti di Foreste siano attaccabili col mezzo dell'opposizione. Tale è inoltre la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, conforme alle Decisioni dei Ministri della Giustizia, e delle Finanze, come risulta da una Circolare dell'Amministrazione Generale delle Acque, e Foreste dei 12 germile anno XIII, n. 261 (2).

---

(1) Id.

(2) *L'Art.* 187. *del Cod. d'Istr. Crim. contiene una disposizione espressa rapporto alle opposizioni che possono aver luogo contro le sentenze contumaciali, proferite dai Tribunali correzionali, nelle quali la legge dei 3 brumajo avea conservato il silenzio.*

CAPITOLO IX.

Delle Sentenze.

I Tribunali di Pulizia giudicano in ultima Istanza, e senz' appello (Legge dei 3 brumajo anno IV, art. 153 (1); i medesimi pronunziano le loro sentenze nell' udienza in cui ciascun affare venne presentato, o al più tardi nella seguente; motivano le loro sentenze, e v' inseriscono i termini delle leggi, che applicano, il tutto sotto pena di nullità (idem art. 161) (2).

Le Sentenze dei Tribunali di prima

---

(1) Questa disposizione venne variata dal nuovo Cod. d' Istr. Crim. mentre all' Art. 172. così si dispone, *i Giudizj resi in materia di pulizia potranno essere attaccati per mezzo dell' Appello, alloraquando si pronunciò una prigionìa, o allorchè le restituzioni ed altre riparazioni civili eccedessero la somma di 5 franchi oltre le spese.*

(2) La pena della *nullità* non venne più prescritta rapporto all' udienza in cui si deve pronunciare la sentenza (Art. 153 del Cod. sud.); *ma la sentenza è nulla quando non venne motivata.* (id. art. 163.)

Istanza non possono esser pronunziati in numero minore di tre Giudici (Legge dei 27 ventoso anno VIII, art. 16. (1). I nomi, età, e professione dei Testimonj sentiti all' udienza sono trascritti nella Sentenza (Legge dei 3 brumajo anno IV, articolo 185 (2). Il dispositivo della Sentenza è diviso in due parti. La prima contiene i fatti, di cui il prevenuto è dichiarato colpevole (3). La seconda applica a questi fatti la pena portata dalla legge. Il Testo della legge penale è letto all'udienza dal Presidente, e inserito nella seconda parte della sentenza. La contravvenzione a queste due ultime disposizioni importa nullità (idem ar.t 188, e 189) (4).

Tali sono le regole relative alla forma delle sentenze dei Tribunali di Pulizia, e Correzionali.

---

(1) *Art.* 160 *del Cod. sud.*

(2) Il nuovo Cod. d'Istruzione Crim. non fa più menzione di queste formalità prescritte dalla Legge dei 3 brumajo.

(3) *Art.* 195 *del Cod. sud.*

(4) Il nuovo Cod. (Art. 195) non pronuncia più la *nullità* in caso di contravvenzione a queste disposizioni, *si limita a pronunciare una multa di* 50 *franchi contro il Cancelliere in caso di contravvenzione.*

Quanto al merito di queste sentenze, fintanto che le Disposizioni dell'Ordinanza del 1669, le leggi de' 19 Luglio, e 28 Settembre 1791, quella dei 20 Messidoro dell'anno III, (1) e le altre relative alla Pulizia Municipale, Correzionale, Rurale, e delle Foreste, abbiano potuto essere di nuovo esaminate, i Tribunali devono applicare ai delitti, che sono di loro competenza le pene, che le medesime pronunziano (id. art. 191). Si sono fatte conoscere queste diverse pene nella prima parte di quest'Opera.

Qualunque Sentenza d'un Tribunale Correzionale, o di Pulizia, e decisione di una Corte di Giustizia Criminale, portante condanna ad una pena qualunque, deve pronunziare nel medesimo tempo a profitto dello Stato, il rimborso delle spese, alle quali la Procedura e la punizione dei misfatti, e dei delitti avranno dato luogo. Legge dei 18 germile anno VII, art. 1) (2).

---

(1) Con questa Legge si ordinò *lo stabilimento delle guardie campestri in tutte le Comuni rurali dello Stato, e contiene inoltre alcune formalità relative alle sentenze da pronunciarsi sulla materia.*

(2) *Pubblicata in Toscana con decreto della*

Quando vi sono più accusati, autori, o complici, la condanna al rimborso sarà solidalmente contro essi pronunziata (idem art. 3). Le spese saranno liquidate, e la liquidazione resa esecutoria dal Presidente del Tribunale (idem art. 3).

È proibito ai Giudici di pronunziare multe, e pene minori di quelle fissate dall'ordinanza del 1669; di moderarle, o cangiarle dopo la Sentenza, sotto pena di repetizione contro i medesimi, della sospensione dai loro impieghi per la prima volta, e di privazione in caso di recidiva. Tale è la disposizione dell'articolo 14 del Tit 32 dell'Ordinanza. Tale è anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione (1), come ne risulta dalla Sentenza dei 13 brumajo anno II, rapportata nel *Memoriale delle Foreste dell'anno XII, num.* 21. Si osserva nei motivi di questa Sen-

---

Giunta in data dei 23 *Settembre* 1808 *T. IV. Bol.* 46 *pag.* 167.

Si osservino gli Art. 162 e 194 del Cod. suddetto.

(1) Dec. dei 2 Novembre e 26 Dicembre 1805. 26 Feb. 31 Luglio. 24, 26, e 31 Decembre 1807. (Bol. suddetto Tom. II. pag. 6 e 401. T. XII pag. 82, 318, 513, 517, e 524.)

tenza, che *i Giudici possono però in virtù della Legge dei 20 Messidoro anno III, pronunziare delle multe, e restituzioni maggiori di quelle fissate nell' ordinanza del 1669, ma che non possono pronunziarle minori*. Infine non può venir fatto d'una remissione, o moderazione per qualunque causa si sia delle multe, restituzioni, interessi e confische, prima che siano giudicate, nè dopo la Sentenza in favore di qualunque persona, senza eccezione. (Ord. del 1669, Tit. XXXII, art. 15).

Il Procuratore Imperiale è tenuto nei tre giorni dopo la pronunzia delle Sentenze di Pulizia Correzionale, d'inviarne un estratto al Procuratore Generale Imperiale. (Legge dei 3 brumajo anno IV, art. 191) (1).

CAPITOLO X.

Degli Appelli.

Si può appellare dalle sentenze di Pu-

(2) *Nel termine di* 15 *giorni in seguito alla variazione apportata dall' Art.* 198 *del Codice suddetto*.

lizia Correzionale pronunziate dai Tribunali di prima istanza (idem art. 192) (1).

La facoltà d'appellare appartiene, 1.° al condannato; 2.° alla parte dolente; 3.° al Procuratore Imperiale; 4.° al Procuratore Generale Imperiale presso la Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento (idem articolo 193) (2).

Il Condannato, la parte dolente, od il Procuratore Imperiale, che vogliono appellare, sono tenuti di passarne la loro dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale, dieci giorni al più tardi dal giorno della pronunzia della sentenza. In questi dieci giorni resta sospesa l'esecuzione della Sentenza. (idem art. 194) (3).

---

(1) Art. 199 del Cod. suddetto.

(2) Art. 202 del Cod. suddetto.

(3) Art. 203 e 205 del Cod. sud. La Corte di Cassazione decide, che *la dichiarazione d'Appello dalle sentenze correzionali può esistere nella richiesta d'Appello, e non formare che un solo e medesimo atto*. Dec. dei 19 Giugno 1806. (Bol. sud. T. II. pag. 165.) Con altra precedente decisione dei 13 Marzo detto anno consacrò la massima, che *i motivi dell'appello di una sentenza di pulizia correzionale possono non dettagliarsi nella richiesta d'appello*,

La richiesta contenente i motivi di appello è rimessa alla Cancelleria del Tribunale nei dieci giorni accordati dalla legge per appellare. La medesima è notificata all' appellante, od al suo Procuratore; in quest' ultimo caso l'atto di Procura deve essere unito alla richiesta d' appello; il tutto sotto pena di decadere dal diritto d' appellare. (idem art. 195) (1).

Gli uffiziali delle Foreste hanno parimenti la facoltà di appellare; ma non possono darvi corso, senza l' autorizzazione dell' Amministrazione Generale dell' Acque, e Foreste. (Circolare dell' Amministrazione Generale delle Foreste dei 28 Frimajo anno X, n. 57) (2).

---

alloraquando in essa si indicano i motivi esposti e consegnati nella sentenza di prima istanza (Bol. sud. T. II. pag. 66)

(1) *Art.* 204 *del Cod. sud.*

(2) L' Art. 193 della Leg. dei 3 Brumajo *non parlava della facoltà accordata all' Amministrazione delle foreste di interporre l' appello dalle sentenze che la concerne; l' Art.* 202 *del nuovo Cod. l' accorda anche alla medesima (numero* 3*) come l' accorda pure alla parte civile quanto ai suoi interessi civili solamente (id. n.* 2.*)*

La richiesta d'appello viene trasmessa dal Procuratore Imperiale alla Cancellerìa della Corte Criminale, il giorno dopo la rimessione fattane alla Cancellerìa del Tribunale (id. art. 196) (1).

L'appello ammesso dal Procuratore Generale Imperiale della Corte Criminale non resta soggetto alle disposizioni sopra enunziate. Il Procuratore Generale Imperiale ha il termine di un mese, a datare dal giorno della pronunziata Sentenza, per notificare l'appello al prevenuto, sia che sia stato condannato, oppure assolto. (idem art. 197) (2).

Gli uffiziali delle Foreste che non hanno fatta la loro dichiarazione d'appello, possono supplirvi invocando il Ministero del Procuratore Generale Imperiale. (Circolare dell'Ammin. Gen. delle Foreste dei 28 frimajo anno X, n. 57. Altra Circolare dei 26 maggio 1806, n. 318).

L'appello è portato davanti la Corte Criminale del dipartimento (idem articolo 198) (3); ed è giudicato sul rapporto fatto

(1) Art. 204 e 207 del Cod. sud.

(2) *Quest' Articolo venne modificato dall' Art. 205 del Cod. d' Istr. Crim. sud.*

(3) *L' Appello delle sentenze pronunciate dal*

da un giudice, sotto pena di nullità; questo rapporto ha luogo nel mese dalla notificazione dell'appello (idem art. 199) (1).

Il prevenuto sia che sia stato condannato, od assolto, la parte querelante, ed il Procuratore Generale Imperiale portano la parola dopo il rapporto, e prima che i Giudici emettano la loro opinione; il tutto sotto pena di nullità. I testimonj se ve ne furono in prima istanza, possono essere sentiti, *se il prevenuto, od il Procuratore Generale Imperiale* lo richiede (idem art. 200) (2).

Tribunale di pulizia sarà portato avanti i Tribunali Correzionali (*Art.* 174 *del Cod. sud.*) Gli appelli delle sentenze *emesse in polizia correzionale saranno portati dai Tribunali di Circondario al Tribunale del Capoluogo del dipartimento* (Art 200 id. *con quel che segue*).

(1) *Quelli delle sentenze di semplice pulizia sono giudicati nella istessa guisa che gli appelli delle sentenze dei Giudici di pace*, (Art. 174 suddetto), si osservino conseguentemente gli Art. 404, 405 del Cod. di Proc. Civile.

Quanto agli appelli delle sentenze pronunziate dai Tribunali correzionali, gli Art. 209, e 210 sono conformi alle Leggi dei 3 brumajo.

(2) Il Cod. d'Istr. Crim. così dispone *quando sull' appello, o il Procuratore Imperiale*, *

La Corte Criminale rigetta la richiesta d'appello, od annulla la sentenza; in ambedue i casi motiva la sua decisione (idem articolo 201).

Se la Sentenza è annullata per incompetenza, a motivo del luogo del delitto, o della residenza del prevenuto, la Corte Criminale rimanda il processo davanti un altro Tribunale di Prima Istanza del medesimo dipartimento, per essere ricominciato, a datare dal più antico atto nei quali esiste la nullità (idem art. 202, di cui se ne fa menzione nella legge dei 29 aprile 1806) (1). Se

---

alcuna delle parti *lo richiedesse, potranno essere sentiti di nuovo i testimoni, e si potrà anche intenderne degli altri* (Art. 175) quest' Articolo non è applicabile, che agli appelli delle sentenze di pulizia; ma sebbene il nuovo Codice non parli di poter far esaminare sull'appello delle sentenze dei Tribunali correzionali nuovi testimoni, questa facoltà deve però sempre accordarsi venendo richiesta, se ne può avere una prova dalla disposizione degli Art. 190 e 211 di detto Cod.; Dec. della Corte di Cassazione dei 6 nevoso anno XIV. (Bol. sud. T. X. pag. 505.)

(1) Gli Articoli 1 e 2 di questa Legge sono così concepiti; Art. 1.° *allorquando sull'ap-*

la medesima è annullata perchè il delitto che ne forma l'oggetto è di natura a meritare pena afflittiva, od infamante, la Corte Criminale rimette il prevenuto davanti uno tra i direttori del Giury del Dipartimento, eccettuato quello che pronunziò la Sentenza, e fece l'istruzione (idem articolo 203). Se la Sentenza è annullata perchè male si giudicò nel merito, la Corte Criminale stabilisce ella medesima definitivamente (idem articolo 204). Lo stesso ha luogo, allorquando la Sentenza è annullata per violazione o omissione di formalità prescritte dalla legge. (Legge dei 29 Aprile 1806, dero-

---

pello di una sentenza definitiva in materia correzionale, la Corte Criminale ne pronunzierà la nullità per violazione, od omissione di formalità, la detta Corte giudicherà nel merito: onde quanto a ciò resta derogato all' Art. 202 *della legge dei 3 brumajo anno IV; la disposizione di quest' Articolo relativa alla nullità delle sentenze per cause d' incompetenza continuerà ad essere eseguita* = Art. 2.° *Il prevenuto in polizia correzionale non sarà ricevibile a presentare come motivo di Cassazione le nullità commesse in prima istanza, e che non le avesse opposte avanti la Corte d' appello, eccettuata sole la nullità per causa d' incompetenza.*

gando quanto a questo all'art. 202 della legge dei 3 brumajo anno IV).

CAPITOLO XI.

Dei Ricorsi in Cassazione.

Si può ricorrere in Cassazione contro le Sentenze pronunziate dai Tribunali di Pulizia (Legge dei 3 brumajo anno IV, articolo 153) (1). Si può anche ricorrere in Cassazione contro le Decisioni delle Corti Criminali emesse sull'appello delle sentenze dei Tribunali di Prima Istanza in materia di Pulizia Correzionale (idem art. 205) (2). Il condannato ha tre giorni intieri dopo quello, in cui venne pronunziata la Decisione per dichiarare alla Cancelleria, che si provvede in Cassazione. In questi tre giorni resta sospesa l'esecuzione della Sentenza (idem art. 440) (3).

---

(1) Cod. d'Istr. Crim. art. 177.

(2) Id. art. 216 e 407.

(3) Conforme alla disposizione dell'art. 373 del Cod. d'Istr. Crim. — *la legge accordando alle parti condannate in materia di pulizia 3 giorni per ricorrere in Cassazione; il Tribunale*

Il Procuratore Generale Imperiale può parimente nei tre giorni far la sua dichiarazióne alla Cancelleria, che dimanda in nome della legge la Cassazione della Decisione (idem art. 441) (1). Ciò non ostante nel caso d'assoluzione da una decisione, il Procuratore Generale non ha che 24 ore per provvedersi (idem art. 442) (2).

La dichiarazione del ricorso in Cassazione, fatta alla Cancelleria, sia dal condannato, sia dal Procuratore Generale Imperiale, è trascritta dal Cancelliere sopra un registro particolare destinato a tale oggetto (idem art. 447) (3). La medesima viene fir-

---

che ordina l'esecuzione provvisoria della sua sentenza, non ostante riservato il ricorso, commette un usurpazione di potere. Dec. della Corte di Cassaz. dei 2 Luglio 1807. (*Bol. sud. T. XII. pag.* 275)

(1) Id.

(2) Id. Art. 374, *e* 409. — *Quando il prevenuto venne assoluto, la parte civile non può chiedere la cassazione della sentenza di assoluzione salvo nel caso che si sia pronunziato contro di lui qualche condanna civile superiore alla domanda della parte liberata ed assoluta* (Id Art. 412.)

(3) Cod. d'Istruz. Crim art. 417; il quale

mata dal Dichiarante, e se non sa firmare, il Cancelliere ne fa menzione (idem 448) (1). Il condannato, sia nel fare la dichiarazione, di cui si tratta, sia nei dieci giorni seguenti rimette alla Cancelleria una richiesta contenente i suoi motivi di Cassazione. Il Cancelliere glie ne rimette la ricevuta che trasmette, subito richiesta, al Procuratore Generale Imperiale. (idem art. 449) (2). Gli agenti dell' Amministrazione, incaricati della persecuzione dei delitti, sono rivestiti della qualità per dichiarare in suo nome, che si provvedono in Cassazione, dalle Sentenze, che riflettono il loro interesse; ma bisogna

---

porta, *che il registro del Cancelliere sarà pubblico e che ogni persona avrà il diritto di farsene dare degli estratti*. Questa disposizione è affatto nuova.

(1) Art. suddetto.

(2) Id. Art. 422. -- *La parte civile che ricorre in Cassazione è tenuta di unire alle carte una spedizione autentica della sentenza, e di depositare l'ammenda di 150 fr. o della metà di questa somma, se la sentenza venne pronunziata in contumacia sotto pena di decadere da questo diritto* (id. art. 419) -- l' art. seg. ci apprende quali persone sono esenti da questa multa.

allora, che la medesima agisca per il fatto e causa dei suoi agenti con una richiesta formale (Legge dei 29 Settembre 1791, Tit. IX, art. 20. Circolare del Sig. Consigliere di Stato, Direttore Generale dell'Amministrazione dei 26 maggio 1806, conforme alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione).

Nei dieci giorni posteriori alla dichiarazione del ricorso in Cassazione, il Procuratore Generale Imperiale trasmette al Ministro della Giustizia la spedizione della Decisione, le carte del Processo, e la richiesta del condannato se venne fatta (Legge dei 3 brumajo anno IV, art. 450) (1). Nelle 24 ore dopo la ricevuta del Processo, il Ministro della Giustizia lo trasmette alla Corte di Cassazione, e nei due giorni seguenti ne dà avviso al Procuratore Generale Imperiale presso la Corte Criminale, il quale ne informa in iscritto il Presidente, il Condannato, ed il suo difensore. (idem art. 451. (2).

La Corte di Cassazione deve pronunziare sul ricorso in cassazione, nel mese dopo l'invio fattogli del Processo dal Ministro

---

(1) Cod. d' Istr. Crim. art. 423.
(2) Id. art. 424.

della Giustizia. (idem art. 452) (1). La Corte rigetta la richiesta, od annulla la decisione. Nell'uno e nell'altro caso motiva la sua decisione; se la decisione viene annullata, il Processo viene rimandato davanti un altro Direttore del Giury, eccettuato quello, cho ha vidimato la citazione, o davanti una delle due Corti di Giustizia Criminale le più vicine, se la decisione viene annullata per fatto della Corte Criminale (idem art. 453) (2). La decisione della Corte di Cassazione, che rigetta la richiesta viene rimessa nei tre giorni al Procuratore Generale Imperiale della detta Corte per semplice estratto, firmato dal Cancelliere. Questo estratto viene indirizzato al Ministro della Giustizia, che lo trasmette subito al Procuratore Generale Imperiale presso la Corte Criminale, il quale ne dà cognizione in iscritto al Presidente, all'accusato, al suo difensore, e fa eseguire la decisione nelle 24 ore, come si enunzierà qui sotto (idem art. 455) (3).

---

(1) Id. art. 425.

(2) Id. art. 426 427 428 429 430 431 43 433 434 435.

(3) Id. art. 439.

La Corte di Cassazione non può annullare le decisioni delle Corti Criminali, che nei seguenti casi; 1. quando v' ebbe falsa applicazione delle leggi penali (1). 2. Quando le formalità prescritte dalla legge relativamente al Processo sotto pena di nullità, sono state violate, od omesse. 3. Quando l'accusato, od il Procuratore Imperiale avendo richiesto l'esecuzione di una formalità qualunque, anche non prescritta dalla legge sotto pena di nullità, questa formalità non venne eseguita. 4. Quando la Corte Criminale omesse di pronunziare sopra le requisitorie dell'accusato, o del Procuratore Generale Imperiale (idem artic. 456) (2). 5. Quando nel caso in cui la medesima ne aveva il diritto, non ha pronunziato sulle nullità commesse in prima istanza, e che queste nullità sono state opposte dal condannato nella causa d'appello. (art. sud. interpretato dalla legge dei 29 aprile 1806) 6. Allorquando si contravvenne alle regole della competenza stabilite dalla legge, per la co-

(1) Id. art. 408.

(2) Art. sud. -- Dec. della Corte di Cassaz. dei 10 Aprile, e 3 Luglio 1807. (*Bol suddetto T. XII. pag. 132 e 280*)

gnizione del delitto, o per l'esercizio delle diverse funzioni relative alla Procedura, o che v'ebbe in qualunque maniera si sia usurpazione di potere (idem artic. 456, di cui n'è fatta menzione nella legge dei 29 aprile 1806).

Tutte le disposizioni suddette sono comuni ai ricorsi in Cassazione contro le Sentenze dei Tribunali di Pulizia (idem articolo 165).

CAPITOLO XII.

Dell' esecuzione delle Sentenze.

Le Sentenze sono esecutorie in tutto l'Impero senza *visa*, *ne parcatis* (1) ancorchè l'esecuzione abbia luogo fuori del Circondario del Tribunale, che pronunziò la sentenza (Cod. di Proced. Civ. art. 547.). Le sentenze sono eseguite a diligenza del Procuratore Imperiale (Leg. de' 3 Brumajo anno IV. art. 190.) (2). Ciò non ostante le

(1) Cioè lettere del gran sigillo, *colle quali il re anticamente ordinava l'esecuzione di una sentenza in una provincia in cui i giudici che la pronunciarono non hanno alcuna giurisdizione.*

(2) Art. 165 197 del Cod. d' Istr. Crim.

istanze per il pagamento delle multe, e confische vengono fatte a nome del Procuratore Imperiale, dal Direttore dell' amministrazione dei diritti di registro, e del Demanio (id.) (1). Lo stesso ha luogo riguardo alle istanze fatte per la percezione delle spese, alle quali la punizione dei delitti ha dato luogo (Leg. dei 18 Germile anno VII. art. 3.)

Nei tre giorni dopo spirato il termine fissato per l'appello delle Sentenze, che portano la pena della multa, o della confisca, il Procuratore Imperiale è tenuto di rimetterne l' estratto al Ricevitore del Registro stabilito nel Circondario. Qualora abbia avuto luogo l' appello, il Procuratore Imperiale rimette questo medesimo estratto nei tre giorni dopo la ricevuta della sentenza confirmativa (Deliberazione del D. E. del 1. Nevoso anno V, modificata da quella dei 16 dello stesso mese). Se vi fu ricorso in cassazione, la condanna è eseguita nelle 24 ore dalla ricevuta della decisione della Corte di Cassazione, che rigettò la dimanda (Leg. dei 3. Brumajo anno IV. art. 443).

In tutti i casi deve procedersi senza dilazione alla vendita dei bestiami trovati in de-

(1) Id. art. 197.

litto, e confiscati al migliore, ed ultimo offerente in giorno di mercato, secondo il loro giusto valore (Ordin. del 1669. Tit. XXXII. art. 11.) a diligenza del Ricevitore del Registro, e da un usciere, che ne stende processo-verbale. E se arrivasse che per mezzo dei proprietarj, non si trovassero offerenti, se ne stenderà processo-verbale, ed i bestiami si rimanderanno ai mercati delle città, che sembreranno le più proprie per l'interesse del Tesoro pubblico (Ordin. medesima art. 11.). Quanto alla percezione delle multe, restituzioni, danni, ed interessi, i Ricevitori del Registro fanno anche le loro diligenze necessarie, subito che hanno ricevuto gli estratti delle sentenze (Delib. del D. E. del 1. nevoso anno V. art. 2.). Dopo aver trascritto l'articolo sul loro registro ne danno un avviso al condannato, il quale se dopo spirato il termine fissato non si presenta per eseguirne il pagamento, rilasciano contro il medesimo una ingiunzione (Let. del Ministro della Giustizia dei 3. piovoso anno VIII.) (1).

---

(1) Questa lettera venne scritta al Commissario del Governo presso il Tribunale Correzionale di Fontainebleau; la medesima con-

Allorquando si tratta di una sentenza contradittoria basta al Ricevitore di trascriverne un estratto in testa della ingiunzione. (Circ. dell'Amministrazione dell' Acque , e Foreste dei 12 Germile anno XIII. n. 261.) Rapporto alle sentenze contumaciali le medesime non possono essere eseguite, che dopo essere state significate in intiero, e sin tanto che è verificato, che non vi fu opposizione nei dieci giorni a datare dalla signifi-

---

tiene quanto segue: *Ogniqualvolta che la pena della prigionìa non venne pronunziata , o quando la prigionìa si trova eseguita coll' esecuzione del mandato d' arresto . Voi (il Commissario) non avete altro a fare per l'esecuzione della sentenza , che d' inviarne un estratto al Direttore dell' Amministrazione, in conformità dei decreti del 1 e 16 nevoso anno V , e nei termini ivi prescritti . Spetta a questi , il fare in vostro nome , per la riscossione della multa , tutte le istanze necessarie , come pure quelle che sono relative alla coazione personale , che non fu d' uopo che sia richiesta, nè ordinata con una nuova sentenza , ma deve aver luogo in forza di una sola sentenza di condanna , e che per il solo motivo che non tende che alla riscossione della multa , rientra nel numero delle istanze , delle quali la legge incarica il direttore dell' Amministrazione .*

cazione fatta (id.) . Allora i Ricevitori possono limitarsi a trascrivere un estratto della sentenza con la menzione della significazione fatta sulla ingiunzione fondata sulla sentenza (id.) .

Allorquando un condannato è nell' impossibilità di pagare, il Maire, od aggiunto della sua comune può rilasciarli un certificato d'indigenza. (Circ. del Ministro degli interni ai Prefetti, degli 8. Fruttidoro anno X.) I Maires, ed aggiunti devono essere molto circospetti nel rilasciare simili certificati, poichè ne sono personalmente responsabili (id.). Questi certificati d'indigenza sono destinati per evitare spese al Tesoro Pubblico, ogni qualvolta i debitori sono nell' impossibilità di pagare le spese dovute all'Amministrazione (id.).

Il difetto del pagamento delle multe, e dei danni, od indennità, non porta seco l'arresto personale, che 24. ore dopo l'ingiunzione (Leg. dei 6. Ottobre 1791. Tit II. art. 5). Se il condannato è solvibile, la sua prigionia in mancanza di pagamento, ha luogo sull'instanza dell' Direttore dell'amministrazione, a nome del Procuratore Imperiale (Lettera del Ministro della Giustizia dei 3 Piovoso anno VII. sopracitata) .

La prigionia in mancanza di pagamento

per parte della persona solvibile è prolungata sino a tanto che la medesima l'abbia soddisfatto, poichè l'articolo 18 del Titolo XXXII. dell'Ordinanza del 1669, e l'articolo 41 del Titolo II. della legge dei 22 Luglio 1791, che vogliono che i danni, gl'interessi, come pure la restituzione delle multe portino l'arresto personale, non limitano punto la durata della prigionia, che deve essere subita dal debitore; dal che conchiudere si dee, che questa prigionia deve essere continuata si o a tanto che il condannato si sia liberato per mezzo del pagamento. Se il condannato non ha mezzi di fortuna, la sua insolvibilità deve essere verificata come un atto di *Carence* (1).

In questo caso la prigionia tien luogo della multa; ma la sua durata non può eccedere un mese, riguardo ai delitti, pei quali questa pena non venne pronunziata.

Nei casi gravi, in cui la prigionia, è unita alla multa, la prigionia riguardo agli insolventi può essere prolungata del quarto del tempo prescritto dalla legge (Leg. dei 6 Ottobre Tit. II. art. 5.).

---

(1) Termine che deriva dal verbo latino *Carere*, mancare di una cosa.

La prigionìa, alla quale una persona solvibile venne condannata con sentenza, e quella che incorre un insolvente per difetto di pagamento vengono eseguite in nome, e sull'istanza del Procuratore Imperiale (Let. del ministro della giustizia dei 3 Piovoso anno VII, sopracitata) (1).

CAPITOLO XIII.

Delle spese dei Processi, e dell' esecuzione delle sentenze.

I Ricevitori dell' Amministrazione sono incaricati di rimborsare le spese fatte per la persecuzione dei delitti delle Foreste, come pure di quelle pronunziate contro l' amministrazione delle Acque, e Foreste (Leg. dei 29. Settembre 1791. Tit. IX. art. 24.).

---

(1) *L' arresto personale ha luogo anche per il pagamento delle multe in materia di pulizia — Questo arresto personale è di diritto, e può essere esercitato in favore del fisco, anche nel caso che il medesimo non fosse stato pronunziato dalla sentenza di condanna.* Dec. della Corte di Cassazione dei 2 Gennajo 1807 (*Bol. sud. Tom. XII. pag.* 1)

I Ricevitori della Registrazione formano alla fine di ciascun trimestre degli stati distinti, e separati delle spese dei Testimonj citati sull'istanza degli uffiziali delle Foreste. Questi stati indicano la natura di ciascun delitto; le citazioni devono esservi annesse, e sono sottoposti alle formalità dell'esecuzione, e del *Visa*.

I Cancellieri per le spedizioni, copie, ed estratti che sono in grado di rilasciare, e gli uscieri per gli atti di loro competenza, formano anche delle memorie distinte, e separate alla fine di ciascun mese, o trimestre, le fanno verificare dal conservatore, od inspettore delle Acque, e Foreste prima di presentarle al Presidente del Tribunale per essere da lui rese esecutorie in presenza del Procuratore Imperiale, munite della sottoscrizione di questi due Magistrati, e viste dal Prefettto (Lettera del Gran Giudice ai Commissarj del Governo presso i Tribunali, dei 16 Messidoro anno XI.).

Tutte queste spese, in tal guisa verificate, vengono immediatamente soddisfatte dai Ricevitori del Demanio come le altre spese di Giustizia (id.).

Gl'uffiziali delle Foreste sono garanti della certezza degli articoli, che sono incaricati di verificare (id.).

L'articolo primo della legge dei 5 Piovoso anno XIII, (1) relativo alla diminuzione delle spese di Giustizia, non è punto applicabile alle citazioni, e significazioni fatte alla richiesta degli uffiziali delle Foreste, i quali sono autorizzati a continuare il ministero degli Uscieri, ma questi non hanno più diritto di pretendere altre spese di viaggio, che quelle che sono loro accordate dai regolamenti precedenti per le trasferte alle quali sarebbero obbligati soltanto nell'estensione del loro Cantone. (Istruzione del Gran Giudice Ministro della Giustizia dei 6 Brumale anno XIV.)

Per diminuire le spese, gli uffiziali delle Foreste devono combinare le significazioni, onde farne fare parecchie in una sol volta nel medesimo Cantone dallo stesso usciere, il quale non può esigere, che un solo diritto di trasferta. (Lettera del Gran Giudice dei 16. Messidoro anno XI. sopracitata.)

Dietro questi stessi principj, gli uffiziali delle Foreste non devono prendere alla Cancelleria, che le spedizioni evidentemente ne-

---

(1) *Pubblicato in Toscana con decreto della Giunta delli* 10 *Ottobre* 1808 *Tom. IV. Bol.* 56 *pag.* 375

cessarie (id.). Queste spedizioni devono essere presentate al Presidente, ed al Procuratore Imperiale, che vi mettono il loro *Visa*, e rimettono al Cancelliere un certificato comprovante, che si è conformato ai regolamenti tanto riguardo agli atti da rilasciarsi, che al numero delle linee in ciascheduna pagina, e delle sillabe in ciascheduna linea (Decr. Imp. dei 24 Febbrajo 1806.).

Gli estratti delle sentenze, a norma delle basi prescritte dalla legge dei 30 Nevoso anno V, non possono essere contati separatamente, che per un ruolo (Dec. del Gran Giudice Ministro della Giustizia dei 19 Agosto 1806.).

I Cancellieri non sono autorizzati a rilasciare una spedizione delle sentenze per uso dell'Agente, che nel caso, in cui questi l'ha richiesta (Circ. del Consigliere di Stato Dir. Gen. dell'Amministrazione dei 3 Settembre 1806.).

Gl' Ispettori, e Sotto-Ispettori devono formare nei primi giorni di ciascun trimestre, e trasmettere al Conservatore uno stato dei Processi Verbali, Sentenze, e Condanne, che hanno avuto luogo nel Trimestre precedente (Circ. dell' Amministratore generale delle Acque, e Foreste, del primo Messidoro anno XII. n. 215). Si appog-

giano nel formare questi stati, sulli stati particolari, che i Ricevitori dell' Amministrazione del Registro sono incaricati di trasmettere (id.).

Il Conservatore forma uno stato generale, e distinto per Dipartimento, sulla traccia degli Stati che gli sono trasmessi dagli Inspettori, quale stato rimette all' amministrazione, al più tardi, nel mese successivo al trimestre (id.)

Tutti questi stati sono accompagnati da una nota, che contiene i Processi-Verbali, sui quali non v'intervenne alcuna sentenza, e le condanne, o multe, che non hanno potuto essere riscosse nel trimestre antecedente. (id.)

APPENDICE

CON L'ANNOTAZIONI (1)

Alberi marcati per la Marina.
Termine = Trasporto.

È egli dal giorno in cui l'albero venne marcato, o dal giorno del taglio eseguito, che corre il termine dell'anno per il trasporto di detto albero, prescritto dall'articolo 8 *della legge dei* 9 *fiorile anno XI?* = La questione venne decisa da S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia li 11 gennajo 1805; tale è la Lettera scritta ai Signori Procuratori Generali Imperiali, e Procuratori Imperiali presso le Corti Criminali, e Tribunali di Prima Istanza. = *I bisogni urgenti della marina, esigono, Signori, che si mantengano con una inflessibile severità le disposizioni della legge dei* 9 *fiorile anno XI sull'impronta degli alberi destinati per la marina. L'art.* 8.

---

(1) Aggiunta del Traduttore.

di questa legge, accorda agli agenti della marina il termine di un anno per eseguire il trasporto degli alberi marcati, e stabilisce che questo trasporto non potrà farsi che dopo il pagamento. I proprietarj dei boschi, abusando la maggior parte di quest' ultima disposizione, eludono, sotto differenti pretesti, le proposizioni che loro si fanno dagli agenti della marina, che pongono nell' impossibilità di eseguire il trasporto, e pervengono a prolungare le difficoltà sul pagamento durante l'anno; essi si credono quindi autorizzati a disporre degli alberi marcati. Nulla v' ha di più contrario al voto della legge, che questo sistema dei proprietarj dei boschi, che tende a rendere assolutamente illusorie le misure adottate per assicurare il servizio della marina. A prima vista il termine di un anno fissato dalla legge dei 9 fiorile non corre, che dal giorno in cui il taglio degli alberi marcati venne eseguito, cioè dal giorno in cui sono stati abbattuti; questo resulta dalle disposizioni stesse dell' art. 8, che porta un anno dopo il taglio. *Per altra parte il pagamento degli alberi marcati dovendo esser fatto prima del trasporto, se i proprietarj dei boschi rifiutano quello che viene loro offerto dagli agenti della marina, e mettono in campo della difficoltà sulla fissazione del valore dell' albero, sono loro*

medesimi cagione del ritardo del trasporto; e sin d'allora il termine cessa di diritto di decorrere, e non può ricominciare il suo corso, che dopo un sistema adottato amichevolmente, o da esperti sul valore degli alberi marcati. La ragione è che in punto di diritto la prescrizione non può correre contro colui che non può agire (1); *che inoltre non si può essere considerato in ritardo ad adempiere una condizione, quando egli è per fatto della parte contraria, che la medesima non potè eseguirsi* (2), *e che nella specie gli agenti della marina sono realmente posti nell'impossibilità di fare il pagamento, ed il trasporto degli alberi, allorquando i proprietarj presentano delle difficoltà sulla fissazione del loro valore, il di cui pagamento deve aver luogo prima del trasporto. Quindi allorquando in virtù dell'articolo* 15 *del Decreto dei* 28 *fiorile anno XI, un proprietario di alberi è tradotto davanti i Tribunali per aver disposto degli alberi marcati per il servizio della marina, e che questo proprietario*

---

(1) *L. I. §. ult. Cod. de Annal. except.* Fab. in Cod. *quib. non objicit. longi temp. praescrip.* Def. unica.

(2) *L.* 24 *ff. de Cond. et Demonstr.. leg.* 37 *ff. de contrahenda erupt.*

pretende, che il termine di un anno accordato agli agenti della marina per eseguire il trasporto degli alberi era spirato; i giudici per valutare la forza di quest' eccezione devono considerare non il giorno in cui gli alberi vennero marcati, ma il giorno in cui sono stati abbattuti, e devono principalmente aver riguardo alle difficoltà che possono essersi presentate sulla fissazione del valore degli alberi, onde dedurre dal tempo della prescrizione, l' intervallo passato tra l' offerta del pagamento fatta dall' agente della marina, sino al regolamento definitivo del prezzo degli alberi. E' indispensabile, o Signori, che questi principj su i quali è fondata l' esecuzione della legge dei 29 fiori e anno XI, formino la regola generale dei Tribunali . . . .

. . . .

. . . .

Processi verbali degli agenti delle Foreste. = *Visto* e registrazione dei medesimi. = Transazione su i delitti relativi alle Foreste.

Le guardie rurali e delle Foreste hanno la facoltà di far visare per bollo, e registrare in debito i loro processi verbali. La scarsità dei mezzi pecuniarj della maggior parte di questi agenti, la difficoltà che in-

contrerebbero di fare lo sborso anticipato di queste spese, e la necessità di assicurare la repressione dei delitti, rendendo più facile la maniera di perseguitarli, hanno determinato questa misura. Non ne risulterebbe alcun inconveniente, se intervenisse una condanna sovra ciascun processo verbale, e se il Tesoro pubblico non fosse punto privato dei diritti, di cui ne avea tollerato l'aggiornamento, che sulla speranza di perciperli contro i delinquenti.

Ma sono informato che la maggior parte delle guardie, per mezzo di accomodamenti segreti, non danno corso ai processi verbali, e che i Giudici di Pace, loro medesimi, si permettono di far pagare a titolo di danni ed interessi per via di conciliazione, ciò che dovrebbero pronunziare, o lasciar pronunziare ai Tribunali superiori la condanna come multa, di maniera che, la traccia delle prime istanze trovandosi distrutta, l'Amministrazione della Registrazione non può più formare azione per mancanza di titolo esecutorio, ed il Tesoro Pubblico viene privato, 1.° dei diritti di bollo, e di registro: 2.° del decimo su tutte le multe, delle quali qualcheduna non spettando agli stabilimenti pubblici, gli sono dovute per intiero; e le Comunità, e gli Ospizj, restano in tal guisa privati dei loro diritti sulle multe.

Egli è essenziale di far cessare un abuso così pregiudicevole agl' interessi dello Stato. V' incarico conseguentemente di fissare particolarmente la vostra attenzione su quest' oggetto, e di prendere tutte quelle misure convenevoli per assicurare al Tesoro Pubblico l' entrata dei diritti di cui si tratta; voi farete specialmente conoscere . . .
. . . . . che non può aver luogo alcuna transazione sui delitti verificati dalle Guardie Campestri, e delle Foreste, e che la multa incorsa per questa specie di delitti deve essere pronunziata con Sentenza. Voi raccomanderete ai Procaratori Imperiali di accordarsi coi Ricevitori della Registrazione, all' effetto di esaminare lo stato dei processi verbali registrati in debito *colla nota delle Sentenze pronunziate dietro i processi verbali. Questa verificazione semplice, e facile porrà in grado di conoscere quelli ai quali non si sarà dato corso, e di perseguitare come prevaricatori le Guardie, ed altri Funzionarj pubblici, che avessero trascurato di rimettere i processi verbali, o che avessero fatto qualche accordo con i delinquenti* (1).

---

(1) Let. di S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia dei 15 Dicembre 1806.

TAGLI DEI BOSCHI

Precauzioni a prendersi per evitare gli errori di misura nei detti tagli.

Lè dimande, Cittadino, per errore di misura nei tagli dei boschi si moltiplicano tutti i giorni; ed il Ministro delle Finanze al quale noi ne abbiamo fatto il rapporto, non potè obliare di farne l'osservazione. Questi errori nelle misure, provano la precipitazione, la negligenza, o l'incapacità degli agenti che ne sono incaricati, ed obbligano in caso di diminuzione di misura a delle restituzioni, che intralciano la contabilità. Egli è indispensabile di prevenire per quanto è possibile questi inconvenienti, e specialmente di conformarsi per queste diminuzioni di misure, a quanto viene prescritto a questo riguardo dall'Ordinanza del 1669. *Devono essere verificate queste diminuzioni al momento della ricognizione, non solamente dagli agenti delle Foreste, ma anche in presenza dell'agrimensore che ne fece la misura, come interessato a sostenere il suo lavoro, e ad impedire il danno, che una seconda operazione fatta con poca diligenza potrebbe cagionare allo Stato. Noi vi preghiamo ad uniformarvi a queste istruzioni, e di rac-*

comandare agli agrimensori di evitare per l'avvenire simili errori. (Circolare dell'Amministrazione della Registrazione, dei 5 termidoro anno VIII).

BOSCHI DELLE COMUNITÀ

Sistema per il pagamento delle vacazioni degli agenti delle Foreste.

Venne proposta, Cittadini, la questione di sapere, se le vacazioni degli agenti delle Foreste per le operazioni fatte nei boschi comunitativi erano a carico delle Comuni, e del Tesoro pubblico: *il ministro delle Finanze decise dietro le leggi dei 15 agosto 1792, e 29 Fiorile anno III*, che queste vacazioni per le operazioni relative ai tagli ordinarj dei boschi comunitativi, debbano continuare ad essere pagate dalle comunità; e che riguardo a quelle che risguardano la vendita dei quarti di riserva, od altri tagli straordinarj, il pagamento dovea continuare ad esser fatto dai nostri agenti sulla riscossione del decimo per franco. (*Circolare dell' Amminist. della Regist. dei 6 termidoro anno VIII*).

FORESTE NAZIONALI

Autorizzazione di mettere in prigione gli aggiudicatarj che non pagassero la loro *folle enchere* (1), o non forniscono una cauzione solvibile.

Si presentano qualche volta, Cittadini, alle vendite dei tagli dei boschi, persone incognite, che tentano a farsi pagare ingiustamente qualche somma dai mercanti di legna, minacciandoli di far salire l' ammontare dei tagli messi all' incanto ad un prezzo eccessivo; oppure che accordandosi colle medesime per far loro ottenere il taglio messo in vendita ad un prezzo vile, fanno delle offerte senza aver intenzione di realizzarle, si rimandano le vendite dagli uni agli altri, sino a colui che fece la prima offerta. Questi raggiri sono dannosi al Tesoro pubblico, essendo gli aggiudicatari troppo sovente nel caso di non poter pagare quella somma, alla quale v'ha luogo, non avendo sodisfatto il prezzo offerto all' incanto, o di fornire cauzione.

---

(1) Cioè, ciò che si paga dall' offerente in una vendita all' incanto, allorchè non può soddisfare il prezzo che egli ha offerto.

Lo Stato perde dunque l' eccedente del valore che avrebbèro prodotto gl' incanti fatti di buona fede, o soddisfatti con esattezza. Noi abbiamo procurato di rimediare a quest' inconveniente, facendovi riflettere di non lasciare ammettere agl' incanti, che i mercanti cogniti, oppure che essendo stranieri avessero buoni mallevadori. Ma v' ha ancora un altro mezzo di sconcertare la frode, che consiste nell' esercitare contro questi offerenti temerarj, o colpevoli, la coazione personale nel caso che non soddisfino quella somma che dovrebbero sodisfare, non avendo sborsato il prezzo offerto all' incanto, o fornito buona mallevadoria. Questa misura viene autorizzata dall' art. 26 *del Titolo XV dell' Ordinanza del* 1669, *la quale porta che » se il mercante aggiu-*
» dicatario desiste dall' offerta del prezzo
» fatto all' incanto, e rinunzia alla ven-
» dita, sarà messo in prigione, sino a tanto
» che abbia soddisfatto il prezzo, o data
» buona mallevadoria di pagare quanto è
» obbligato per non aver sodisfatto il prez-
» zo offerto.

Il Ministro delle Finanze, a cui noi abbiamo reso conto di questi raggiri, ci rispose, che nulla v' era che dovesse impedire l' esecuzione di questa clausola. (Circ. dell' Amminist. della Regist. dei 27 brumajo anno IX, n.° 1917.

FORESTE NAZIONALI

Contrassegno.

E' in uso, Cittadini, in qualcheduno degli antichi Tribunali delle Acque e Foreste di contrassegnare un maggior numero d'alberi di riserva, oltre quello fissato nei processi verbali di riparto; questa consuetudine è soggetta ad abusi, non perchè presenta agli aggiudicatarj la facilità di lasciare un mediocre querciolo in luogo di un migliore, sia perchè gli autorizza a pretendere che tutto ciò che eccede il numero degli alberi espressi nel processo verbale di riparto loro appartenga, sia perchè può diventare un mezzo di seduzione tra l'aggiudicatario, e l'agente delle Foreste Noi vi preghiamo conseguentemente di far cessare quest' abuso nel vostro circondario qualora esista: di rappresentare agli agenti delle Foreste di non portare sui loro processi verbali di riparto che il numero esatto dei quercioli che avranno riservati, e di annunziare che, se se ne trovasse dei contrassegnati oltre il numero fissato, saranno considerati come non compresi nell'aggiudicazione (*Circolare dell' Amministrazione del* ***Registro*** *dei* 4 *fruttidoro anno VIII, n.* 1867).

Permuta, od alienazione dei beni indivisi tra il Governo, ed i Particolari = Divisione dei medesimi. = Formalità necessarie.

Le disposizioni del Decreto Imperiale dei 20 luglio 1808 ci fanno conoscere il sistema da adottarsi dalle Comunità, od altri interessati, nel caso d'Istanza per la divisione, permuta, od alienazione dei beni indivisi tra il Governo ed i Particolari.

Art. I.° Allorquando le dimande per divisione di boschi indivisi fra il Governo, ed i Particolari, o le dimande di cangiamento, o di alienazione, daranno luogo a perizie, le medesime non saranno ammissibili che in quanto, che i periti si saranno conformati alle seguenti disposizioni.

II. I processi verbali dei periti faranno menzione,

1.° Dell'estensione dei Boschi.

2.° Del valore del fondo.

3° Del valore della superficie, distinguendo le tagliate dalla vecchia scorza, e facendo dimensione dell'aperture se ve ne sono.

4.° Dell'indicazione dei fiumi navigabili, che servono allo sbocco, delle città ed officine, pel consumo delle quali sono impiegate le legna.

Comunità = Divisione dei boschi posseduti in Comunione.

Può egli applicarsi alla divisione dei boschi posseduti in comunione da diverse comuni il parere del Consiglio di Stato dei 4 luglio 1807, approvato da S M. li 20 di detto mese, che ordina di dividere in ragione del numero dei fuochi, i beni communali, le di cui comunità vogliono far cessare l'indivisione, ed è egli necessario di rapportare a tale effetto il decreto dei 19 frimajo anno X, che decide, art. 2., Che la divisione dei boschi, all'eccettuazione degli alberi d'alto fusto deve farsi per capo d'abitanti?

Sulla presente questione il Consiglio di Stato fu di parere, *che i principj del Decreto dei* 19 *frimajo anno X, sono stati modificati dai Decreti posteriori, e che il parere dei* 20 *luglio* 1807 *è applicabile alla divisione dei boschi, come a quella di tutti gli altri beni, dei quali le Comuni vogliono far cessare la comunione.*

Che in conseguenza le divisioni si faranno per fuochi, vale a dire, per capo di famiglia avente domicilio. (Approvato da S. M. li 26 Aprile 1808) (*Seduta dei* 12 *aprile di detto anno*).

Taglio degli Alberi destinati per la marina = Multa = Moderazione della medesima.

Nel caso presentato alla decisione del Consiglio di Stato si trattava, se si dovesse accordare una remissione, o moderazione di multa nella quale era incorso un mercante di bosco per essersi servito degli alberi contrassegnati per la marina 18 *mesi dopo il contrassegno fatto*, e attesochè la legge dei 9 fiorile anno XI, permette di disporne alla fine di un anno, se i fornitori della marina non hanno fatto procedere al loro trasporto. = Il Consiglio di Stato decise, *che la dimanda del Sig.* d'Haudouin-Deuilly *fosse rigettata sul motivo che la legge non ha inteso di mettere alla disposizione nei Proprietarj, che gli alberi tagliati, e non trasportati alla fine dell' anno; che il Decreto dei* 28 *Floreale anno XI richiama le disposizioni del Decreto del Consiglio de'* 23 *Luglio* 1748, *difendendo espressamente i particolari proprietarj di boschi, di fare abbattere, sotto qualunque pretesto si sia, verun albero marcato per la Marina, sotto la pena della confisca, e di tre mila lire di multa*. (Approvato da S. M. li 18 Settembre 1807) (*Seduta dei* 12 *Settembre anno sud.*)

Udienze Correzionali = Agenti dell' Amministrazione delle Foreste.

Art. I.° Nell' Udienze pubbliche tenute dai nostri Tribunali di Correzione per pronunziare sui delitti relativi alle Foreste contro dei quali viene intentata azione dall' amministrazione delle Acque, e Foreste, *i Conservatori, gl' Ispettori, e Vice-Ispettori, e le Guardie Generali, incaricati di perseguitare cotali delitti in nome della loro amministrazione, avranno un posto particolare dopo la Sede del Nostro* Procuratore Imperiale, e del suo Sostituto. *Essi staranno colla testa scoperta.* (Decr. Imperiale dei 18 Giugno 1809)

Codice d' Istruzione Criminale = Disposizioni relative agli agenti delle Foreste.

Art. XVI. Le Guardie Campestri, e le Guardie dei boschi, considerate come uffiziali di Pulizia Giudiciaria, sono incaricate di ricercare, ciascuno nel territorio al quale saranno addetti, i delitti e le contravvenzioni di Pulizia, colle quali siasi attentato alle proprietà rurali e de' boschi. Essi formeranno dei processi verbali all' effetto di costatare la natura, le circostanze, il tempo, il luogo del delitto, e delle con-

travvenzioni; come pure le prove ed indizj, che avranno potuto raccogliere. Ricercheranno le cose portate via nel luogo, ove saranno state trasportate e le metteranno sotto sequestro: ciò non ostante essi non potranno introdursi nelle case, nei laboratorj, edifizj, corti adiacenti, e recinti, se non in presenza o del Giudice di Pace, o suo supplente, o del Commissario di Pulizia, o del Maire del luogo, o del suo Aggiunto, ed il Processo Verbale, che dovrà esserne formato, sarà sottoscritto in presenza di quello, dal quale sarà stato fatto. Arresteranno, e condurranno avanti il Giudice di Pace, o avanti il Maire ogni individuo, che abbiano sorpreso in flagrante, o che sarà denunziato dal clamore pubblico, allorchè il delitto porti seco la pena di carcere, od una più grave. A tale effetto si faranno dar mano forte dal Maire, o dall'Aggiunto del Maire del luogo, il quale non potrà rifiutarlo.

Art. 17. Le Guardie Campestri, e dei Boschi sono come uffiziali di Pulizia giudiciaria sotto la sorveglianza del Procuratore Imperiale, senza pregiudizio della loro subordinazione rispetto ai loro superiori nell'Amministrazione.

Art. 18. Le Guardie dei Boschi dell'Amministrazione, delle Comuni, e dei pubblici Stabilimenti, trasmetteranno i loro Pro-

cessi Verbali al Conservatore, Ispettore, e Sotto-Ispettore dei Boschi dentro il termine fissato nell'articolo 15. L'uffiziale, che avrà ricevuto la relazione giurata, sarà tenuto dentro otto giorni darne avviso al Procuratore Imperiale.

Art. 19. Il Conservatore, Ispettore, e Sotto-Ispettore farà citare i prevenuti, o le persone civilmente responsabili avanti il Tribunale Correzionale.

Art. 20. I Processi Verbali delle Guardie Campestri delle Comuni, e quelli delle Guardie Campestri, e dei Boschi dei particolari, saranno, quando si tratti di semplici contravvenzioni, trasmessi da loro, dentro il termine stabilito nell'articolo 15 al Commissario di Polizia della Comune, capo luogo della Giustizia di Pace, o al Maire nelle Comuni, in cui non risieda un Commissario di Polizia, e quando si tratterà di un delitto punibile con pena correzionale, saranno trasmessi al Procuratore Imperiale.

TAGLI DEI BOSCHI DELLO STATO

I tagli dei boschi si vendono in ciaschedun anno per mezzo di aggiudicazioni all'incanto davanti il Sotto-Prefetto del Circondario in cui sono situati i boschi, nella quantità fissata dai processi verbali di reparto, o determinata dalla consuetudine.

Circolare dell' Amministrazione del Demanio n. 1072, 1814, e 1892. Gli agenti delle Foreste formano gli affissi, e stendono gli articoli del contratto, copia dei quali viene rimessa alla Segreteria della Sotto-Prefettura; assistono in un col· Ricevitore del Demanio agl' incanti, e non lasciano accendere la candela, che allorquando la prima offerta si approssima al valore del bosco: *Legge dei* 29 *Settembre* 1791, *Tit. XVI, art.* 15. I Ricevitori del Demanio devono accordarsi cogli agenti delle Foreste, affinchè gl' incanti non comincino che dopo alcune offerte avvantaggiose, o per rimettere le vendite ad un altro giorno, nel caso che le offerte non montino ad un prezzo giusto, e secondo il valore del bosco. *Circolare n.* 1060. Una lettera del Ministro delle Finanze dei 18 nevoso anno VI, ordina questo rinvio d' incanti nel caso suddetto, ad un altro giorno. Le aggiudicazioni devono farsi, per quanto è possibile, avanti il primo Marzo di ciaschedun anno, *Circol. n.* 1072 *e* 1688. Gli agenti delle Foreste, i loro figli, generi, fratelli, cognati, zii, nipoti, e cugini germani non possono prender parte nelle aggiudicazioni. *Circ. n.* 1314. Alcuni agenti aveano obbligato gli aggiudicatarj dei tagli dei boschi di pagare l' importare dell' agrimensore, ed esatto per spese di stampa,

pubblicazione ed affisso un franco per ogni mezzo hectare: il Ministro delle Finanze li 2 frimajo anno VII, decise che nulla è dovuto nel primo caso, atteso che la paga dell' agrimensore deve prevalersi sul decimo per franco pagabile sul di più dell'aggiudicazione; e che nel secondo caso le spese non devono essere regolate di consenso, ma dietro gli stati forniti da coloro che gli hanno fatti. L'Aggiudicatario deve fornire nei dieci giorni dopo l'aggiudicazione al Ricevitore del Demanio quattro tratte accettate, ciascheduna del quarto del prezzo principale dell'aggiudicazione; esse sono pagabili al domicilio del Ricevitore generale del Dipartimento all'epoca del 31 Marzo, 30 giugno, 30 Settembre, e 31 Dicembre. *Istruzione n.* 291. Quello che resta solo aggiudicatario all'epoca della tratta, caso, in cui non può cominciare il taglio che nell'anno venturo, non è tenuto a firmare la tratta per gli stessi termini accordati agli aggiudicatarj di quest'esercizio Ma gli agenti delle Foreste stimeranno le foglie delle quali gli alberi avranno approfittato, e ne riuniranno il valore all'ammontare principale nelle tratte. *Cir. dei 9 Frimajo anno XIV.* L'aggiudicatario che si trova in ritardo per il pagamento delle tratte, deve pagare la multa del ven-

tesimo del prezzo di quella, che non sborsò alla scadenza fissata. *Istruz. n.* 159. 214. e 236. Questa multa non è soggetta al decimo per franco. *Dec. del Ministro delle Finanze dei* 14 *Messidoro anno XII.* E non è dovuto dagli aggiudicatarj *dei tagli dei boschi comunali* in ritardo per il pagamento. *Dec. del Min. delle Finanze dei* 13 *nevoso anno* XII. *Circ dei* 24 *Gennajo* 1807. Solo 24 ore vengono accordate all'ultimo offerente per prestare cauzione, e l'approvatore della cauzione allorquando per motivo delle successive rimessioni d'incanto, la vendita ritorna all'aggiudicatario già decaduto; *Circ. sudd.* Ogni altro aggiudicatario deve prestare la sua cauzione nel quinto giorno al più tardi, feriato o no, sotto pena di decadere dall'offerta fatta, e il Ricevitore deve notificare al precedente offerente la mancanza della cauzione il giorno seguente; *Istruzione dei* 28 *Gennaio* 1806. L'ultimo offerente che non ha rinunziato nelle 24 ore è tenuto di pagare il diritto di Registro nei venti giorni dalla rimessione dell'incanto. *idem*. Il Processo verbale d'aggiudicazione porta seco esecuzione parata, e l'arresto personale contro gli aggiudicatarj, loro sicurtà ed approbatori, ed altri correi tanto per il pagamento del prezzo principale, che per gli acces-

sorj e spese. *idem*. Se la cauzione prestata pare insufficiente, il Ricevitore deve esigere che sia aumentata per via di un supplemento di cauzione, e di approvazione.

INDICE

ALFABETICO DELLE MATERIE

Aggiudicatarj. Non possono formare alcuna associazione segreta, nè impedire gli incanti dei boschi messi in vendita pag. 50. Pene incorse a cagione dei monopolj di cui si rendono colpevoli. idem. L'Aggiudicatario, non può avere più di tre associati; modo di loro nomina. 51. E' tenuto di avere un martello per marcare gli alberi che vende in piede, ed un registro per queste vendite. idem. Pene contro l'Aggiudicatario che varia il taglio dei boschi. idem. Che non eseguisce il trasporto, e sgombra nel termine prescritto nel contratto. 52. Regole da seguirsi per il taglio d'alberi d'alto fusto. 54. Come debbano essere abbattuti gli alberi. idem. Come debbano essere tagliati i rami delle ceppaje; pene contro i contravventori. idem. Non possono far lavorare di notte, nè portar via legnami. 55. Delitti di cui essi sono responsabili. idem. Sistema da tenersi per far cessare la responsabilità. idem. Pene contro gli Aggiudicatari che danno

legnami in paga al loro operai. 56. Non possono far cenere nel taglio senza permesso. 58. Dove possono essere fatte le ceneri. idem. Non possono levar la corteccia agli alberi ancora in piedi. idem. Sono tenuti di mettere a parte gli arbricciuoli di tre, quattro, e cinque anni per l'amministrazione delle polveri. 61. Sistema da tenersi quando si riconoscono errori nella misura dei boschi venduti 63. Pene in cui incorrono gli aggiudicatari che tagliano oltre i limiti assegnati. 64. Condanna, vedi *Responsabilità*.

Agrimensori. Disposizioni che li concernono. 69 e 70.

Alberi. Varie specie d'alberi di delitto. 17. Pene contro chi abbruciasse, o scortecciasse gli alberi. 18. Formalità per il taglio degli alberi delle piazze comunali; strade, cimiteri, ed altri luoghi appartenenti alle Comunità, od Ospizi. 84.

Alberi di Marina. Il taglio degli alberi marcati per il servizio della marina, sono sottoposti alle regole osservate per i boschi imperiali. 88.

Alberi di riserva Graduazione delle multe per tagli di alberi quercioli, alberi di frontiere, ed altri di riserva. 19.

Alberi delle piazze comunali. Autorizzazio-

ne necessaria per poterli abbattere. 84. Idem a riguardo di quelli dei Cimiteri. idem.
Appello. Quali persone hanno la facoltà dell'Appello. 189. Termine per appellare idem. L'Appello è giudicato all'udienza dopo il rapporto. 191.
Associazioni. Vedi *Aggiudicatarj*.
Azioni. Principj delle azioni resultanti dai delitti in generale. 148. Dei delitti di foreste. 152. Dei delitti di Caccia, e Pesca. 161. 162.
Bestiami. Confisca di quelli trovati a danneggiare, non appartenenti agli utenti. 29. A quali pene sono condannati i contravventori nel caso che i bestiami non si possano confiscare. idem. A diligenza di chi devono essere venduti quelli trovati a danneggiare, e formalità necessarie. 202.
Boschi comunitativi. Quali delitti commessi in detti boschi sono puniti ai termini del Ord. del 1669, e quali con pene diverse. 76. 77. e 78. Pene contro chiunque avesse spianato un bosco comunitativo. 78. Pene contro gli Autori di tagli oltre il quarto di riserva. 80. Impiego dei denari ricavati dalla vendita dei tagli dei boschi suddetti. 82. Pene contro i Maires che avessero distratti tali denari. idem.
Boschi dei particolari. Formalità necessarie

per il dissodamento dei medesimi. 85. Pene contro il proprietario che li dissodasse, o tagliasse senza averne avvertito l'amministrazione sei mesi prima. 86 e 87. Quali boschi possono dissodarsi senza alcuna formalità. idem. Quali alberi possono tagliarsi senza dichiarazione. 89. Formalità per il taglio degli alberi d'alto fusto. 88. Dichiarazione da farsi dai proprietari ed usufruttuari confinanti coi boschi imperiali. 34.

Boschi cedui. Come puniti i guasti fatti in detti boschi appartenenti alle Comunità, o particolari. 79 e 80.

Boschi posseduti per indiviso. Vedi *Boschi tenuti en gruerie*.

Boschi tenuti en gruerie. Come amministrati 98. Pene incorse dagli Autori di usurpazioni, e dissodamento di tali boschi. 99. Le multe per i delitti commessi in questi boschi appartengono allo Stato. idem. Diritti dei Possessori; idem. 100. Vendite ordinarie di detti boschi 100. Vendite straordinarie idem.

Boschi tenuti en tiers et danger. Vedi *Boschi tenuti en gruerie*.

Botteghe. Quali persone non possono tenere botteghe di lavoro nella distanza di 2222 metri dalle foreste imperiali 33. Pene contro i Contravventori idem.

Caccia. Azioni che risultano dal diritto di Caccia. Pene contro i tenditori di lacci, reti etc. 103. Contro quelli che portano armi nascoste e segrete idem. Le guardie non possono disarmare i cacciatori 104. Questa specie di Caccia è proibita 104. I padri e madri sono responsabili dei loro figli minori idem. Nelle foreste imperiali è proibita 105. Da chi ne viene accordato il permesso. 106. Pene contro coloro che entrano, o cacciano di notte nelle Foreste imperiali con armi a fuoco 108. Che portano via dalle medesime i nidi degli uccelli 102. Delitti di Caccia commessi dai militari 112. Caccia proibita nei boschi comunali 109. Pene contro i contravventori idem.

Calcina. E' proibito di farne nella distanza di 774 metri dalle foreste imperiali 34. Pene contro gli uffiziali delle foreste che ne accordassero il permesso idem.

Canapa. Vedi *Immondizie*.

Cancellieri. Formalità di cui devono essere rivestiti le loro memorie per ottenere il rimborso delle copie rimesse all' Amministrazione delle Foreste 208.

Case. Quali case situate nella distanza di due kilometri dalle foreste devono essere demolite. 35.

Cassazione. Termine accordato per provvedersi in cassazione 195. Effetto del ricorso in cassazione idem. La dichiarazicne del detto ricorso deve farsi alla Cancelleria del Tribunale, o Corte 196. Termine in cui, e da chi le carte devono essere trasmesse al ministro della Giustizia 198. Casi in cui la Corte di Cassazione può annullare le decisioni della Corte di giustizia Criminale 200.

Cave. Autorizzazione necessarie per aprirle nelle foreste imperiali, e nei cont rni di esse 16.

Cerchiai. Vedi Botteghe.

Citazioni. Quelle date alla richiesta dei particolari, e degli amministratori delle Comuni, e pubblici stabilimenti devono contenere la querela, e non possono essere significate che dopo essere state vidimate dal direttore del Giury 171. Questa formalità non è necessaria per quelle fatte significare dagli uffiziali delle Foreste 173. Registrazione delle medesime idem.

Commissari di Pulizìa. Disposizioni, che li riguardano. 136. 143. 169.

Concessionarj. Facoltà loro accordate, e proibizioni ingiunte. 95. e 96.

Confisca. Ha sempre luogo riguardo agli effetti trovati ai contravventori. 20.

Contumacia. Quando la sentenza si pronunzia in contumacia 182. Quando si considera come non pronunziata la sentenza contumaciale idem. Quando si può eseguire, e formalità per eseguirla 204.

Danni ed interessi. Portano seco l'arresto personale. 12.

Delitti. Di quali delitti si tratta in quest'opera. 6. Da chi perseguitati quelli di Caccia nei Boschi Comunali, e Foreste Imperiali; come pure quelli di Pesca nelle Riviere non navigabili 161. Caso, in cui i Maires, ed altri legali amministratori possono intentare l'azion civile contro i Delinquenti 158. Diritti dei proprietarj contro gli autori dei delitti di caccia commessi nei loro Boschi 161. In qual termine i proprietari devono agire idem. Da chi perseguitati i delitti di Caccia commessi nelle Foreste Imperiali idem.

Dissodamenti. Come puniti quelli eseguiti nei Boschi Imperiali 15.

Erbaggi. Ragione per cui devono essere conservati nelle Foreste 24. Pene contro quelli che li tagliano, o trasportano dalle Foreste. 25.

Frutti selvaggi. Graduazione delle pene contro coloro che li trasportano fuori delle Foreste, e macchie 24. e 25

Fucine (Padroni di) Vedi *Responsabilità*.
Fuoco. Dentro qual distanza vicino alle Foreste, e macchie è proibito d'accenderlo. 21. Pene contro i contravventori 22.
Furto. Di legna lavorata come punito. 14. Come punito quello di alberi cedui eseguiti con barroccio, o Asino. 79. Come quello eseguito a carico d' uomo idem.
Giudici di Pace. Ricevono la ratifica dei processi verbali delle guardie delle Foreste. 146. Possono ordinare provvisoriamente la revoca di un sequestro di bestiami, vetture etc. 169. Ma deve essere accordata mediante cauzione. idem. Ordinano la vendita all'incanto degli effetti e bestiami sequestrati, se nei tre giorni non si presenta alcuno a richiamarli idem.
Ghiandaja. Tempo, in cui la medesima è permessa 27. Numero dei majali, che possono mandarvi gli aggiudicatari, e gli utenti idem. Come debbano essere marcati i majali mandati al pascolo della Ghianda. idem. Pene contro coloro, che non essendo utenti, o loro interessati, mandano i loro majali al pascolo della ghianda. idem. vedi utenti.
Guardie delle Foreste. Loro responsabilità, ed in quali casi. 67. Ogni commercio di legna gli è proibito 68. Come puniti aven-

do fatto abuso dell' armi, o cacciato nelle Foreste Imperiali. 69. Vedi *Osteria*.

Guardie delle Foreste Imperiali. Loro nomina 124. Delitti che devono verificare 125. e 126.

Guardie della Pesca. Loro nomina 130. Obblighi di quelle nominate dall' amministrazione, e di quelle nominate dagli affittajuoli della Pesca. 131.

Guardie dei Boschi dei Particolari. Sistema per la loro nomina 132. Quali delitti possono verificare, idem.

Guardie dei Boschi delle Comunità, Ospizj ec. Sistema per la loro nomina 128. Quali delitti possono verificare 129.

Guasti. Come puniti quelli fatti nei boschi cedui dei particolari, e comunità 79. Graduazione di dette pene. 80.

Immondizie. Pene contro coloro che le gettassero nelle riviere, e stagni nei quali v' hanno pesci. 120.

Incendio. Commesso nelle Foreste, o boschi cedui per malizia, o vendetta è punito colla pena di morte. 22. Gli uffiziali delle Foreste devono farne l' opportuna denunzia 23.

Insolvibilità. Come si verifica pag. 206.

Legione d' onore. (Boschi della) Vedi *Concessionarj*.

Maires. Sono autorizzati ad affittare il diritto di cacciare nei boschi comunitativi 109. Autorizzazione necessaria 120. Non possono far tagli d'alberi sul quarto riservato 80. Vedi *Boschi comunitativi*.

Mercanti. Vedi *Responsabilità*.

Militari. Vedi Caccia.

Multe. Sono solidarie tra i complici 12. Non può essere minore di tre giornate di lavoro idem. Porta seco la prigionia in difetto di pagamento idem. Quando le multe devono essere doppie 19. Non possono nè variarsi, nè moderarsi dai Tribunali nè prima, nè dopo la sentenza. 188. Possono però pronunziarne delle più forti. idem.

Ospizi. Pene contro i loro amministratori, che tagliano alberi di alto fusto, o quercioli riservati, o intraprendono tagli straordinarj senza l'autorizzazione del Governo. 82.

Osteria. Non può esser tenuta dalle Guardie delle Foreste. 72.

Pascolo. Pene contro coloro, che mandano a pascere nelle Foreste, e Boschi Imperiali, delle Comuni, Ospizj, e dei Particolari Capre, Pecore, e Montoni. 37. Come condannati i Pastori, e Guardiani di dette Pecore idem. Responsabilità dei Padroni, e Proprietarj delle medesime. idem.

Pene. Le sole pene di cui sono puniti in materia di acque e foreste, indipendentemente dalla restituzione, danni, ed interessi sono la multa, la confisca, e la prigionìa. 12. I Tribunali non devono aver alcun riguardo ai regolamenti particolari che varino, o modifichino le dette pene 187. 188.

Perquisizione. Formalità necessarie, onde una guardia possa procedere ad una perquisizione 142. Vedi *Commissario di Pulizìa*.

Pesca. Pene contro i pescatori od altre persone che pescano nei fiumi e riviere navigabili senza avervi il diritto, ed in altra guisa oltre alla canna tenuta alla mano 113. Quando, ed in qual tempo la pesca non può aver luogo 114,

Pescatori. Devono gettare nella riviera i pesci che non sono della misura prescritta dall' ordinanza 116. Pene contro i contraventori, o compratori di tali pesci idem. Di quali arnesi non possono servirsi per pescàre. 115.

Prigionìa. Nei delitti di foreste non può essere nè minore di 3. giorni, nè eccedere i due anni. 12. Rimpiazza le pene afflittive inflitte dall' ordinanza 13. Di una persona solvente che non soddisfà la multa,

è protratta sino all' effettivo pagamento 205. Quando deve aver luogo idem.

Processi verbali. Fede dovuta ai medesimi 138. Quando devono essere approvati da un testimonio idem. Regole da osservarsi nella redazione dei medesimi 140. Può supplirsi con altra prova al processo verbale dichiarato nullo 178. Casi in cui è ammissibile la prova testimoniale contro un processo verbale idem.

Ratifica. Termine in cui la ratifica dei processi verbali deve essere fatta 145. Funzionarj che possono riceverla 146.

Registrazione. Pene contro le guardie che non fanno registrare i loro processi verbali dentro i quattro giorni 147. I medesimi si registrano *en debet* idem.

Responsabilità. I mercanti, padroni di fucine, affittajuoli, utenti, confinanti, e tutti quelli che tengono case, ed altri poderi nei boschi imperiali, e alla distanza di 8 kilometri sono civilmente responsabili dei loro commessi, barrocciai, e domestici 20.

Restituzione. Deve sempre essere pronunziata per tutti i delitti di bosco, e pascolo nelle foreste imperiali almeno ad una egual somma della multa. 20. Il difetto

di pagamento della medesima porta l'arresto personale 12.

Riviere navigabili. Vedi *Pesca*.

Riviere non navigabili. A chi appartenga il diritto di pescare nelle . . . . . 119. Come debba essere esercitato questo diritto idem. I particolari non essendo aggiudicatarj non possono pescare negli stagni d'acqua, riviere, e peschiere comuni idem. Pene contro i contravventori idem.

Sabbia. Dove, e dentro quale spazio è proibito di estrarne dalle foreste imperiali 16. Pene contro i contravventori idem.

Senatorerìe. (Boschi delle) Vedi *Concessionarj*.

Sentenze. A diligenza di chi devono essere eseguite 201.

Spese di Procedura. Ogni sentenza di condanna deve pronunziare nel medesimo tempo il rimborso delle spese 186. Da chi liquidate 187.

Testimoni. Inscrizione dei loro nomi, età, e professioni nelle sentenze 185. Vedi *Processi verbali*.

Tornitori. Vedi Botteghe.

Tribunali correzionali. Sono i soli competenti per conoscere dei delitti relativi alle foreste, di caccia, o di pesca perseguitati

ad instanza dell' amministrazione delle foreste 167.

Tribunali di Pulizìa. Non possono in alcun caso conoscere dei delitti di caccia, e di pesca 165. Quando possono conoscere dei delitti relativi alle foreste 166.

Uffiziali delle foreste. Sono responsabili dei loro fatti personali, come pure delle contravvenzioni che non hanno verificato 67. 71. come puniti, per i loro falsi rapporti 68. 71. Non possono accordare alcun permesso di tagliare, mettere alberi, nè di poter pascolare nelle foreste imperiali 72. Esercitano una porzione del ministero pubblico 153. Possono agire per l'azione pubblica, e civile idem. Sono soli incaricati di perseguitare i delitti 155. I loro processi verbali sono esenti dalla ratifica 132. Non possono prendere parte nè loro, nè i loro figli, generi, fratelli, zii, nipoti, e cugini germani, alle aggiudicazioni 75.

Uffiziali superiori delle acque e foreste. Possono istruire i processi contro i delinquenti sino al mandato d'arresto inclusivamente 134. 135.

Uffiziali di Caccia. Non possono prendere parte alle aggiudicazioni, 75. Questa proibizione si estende ai loro figli, generi,

fratelli, zii, nepoti, e cugini germani idem.

Utenti. Quali siano i loro diritti 44. Formalità necessarie perchè possano appropriarsi alberi per riparare alle loro case 46. Devono giustificare dell'impiego degli alberi a loro rimessi 47. Non possono abbattere la ghianda, ed altri frutti degli alberi 48. Pene contro quelli che si rendono colpevoli di trasporto, o degradazione d'alberi, che mandano a consumare le ghiande un numero di majali non stato approvato, o che vengono trovati di notte armati di falci od altri istrumenti, o che fanno cenere senza permesso 48.

Vendite ordinarie. Non possono aver luogo senza l'autorizzazione dell'amministrazione delle foreste nei boschi imperiali 50. Pene contro gli aggiudicatarj idem.

Vendite straordinarie. Non possono aver luogo nelle foreste imperiali che in virtù di un decreto imperiale 50. Pene contro gli aggiudicatarj idem.

Vendite domiciliarie. Vedi *Commissarj di Pulizìa*; *Perquisizioni*.

SOMMARIO DELL' OPERA

PARTE PRIMA

Dei Delitti, e delle Pene.

Discorso preliminare .... Pag. 5
Cap. I° *Nozioni generali sui delitti di cui si tratta, e sul genere delle pene colle quali sono puniti* .. 11
II. *Dei delitti commessi nelle Foreste imperiali* 15
§. 1.° *Disposizioni generali* ivi
Del Terreno delle Foreste imperiali ivi
§. 2. *Disposizioni particolari* 31
Possessori de' boschi limitrofi alle Foreste 32
Utenti 36
Mercanti, Aggiudicatarj ed impiegati nei Tagli 50
Agenti dell' Amministrazione, ed Uffiziali di Caccia 67
III. *Dei delitti commessi nei boschi delle Comunità, Ospizj, ed altri pubblici Stabilimenti* 76

IV. Dei delitti commessi nei boschi dei particolari 85
Dei Dissodamenti ivi
Degli alberi d'alto fusto 88
V. Dei delitti Commessi nei boschi delle Comunità, e dei privati, sui quali lo Stato ha dei delitti. 92
VI. dei Delitti di Caccia 100
§. 1.° Leggi generali sulla Caccia. 101
§. 2. Della Caccia nei boschi e Foreste 105
VII. Dei delitti di pesca nei fiumi e riviere 112

PARTE SECONDA

Dei Processi, e delle Condanne.

Cap. I.° Che serve d'introduzione a questa 2.ª parte 121
II. Delle persone che possono legamente verificare i delitti relativi alla presente materia, e chiedere l'assistenza della forza. 123
§. 1.° Guardie delle Foreste 124
§. 2. Guardie della Pesca 130
§. 3. Uffiziali delle Foreste 131
§. 4. Commissari di Pulizia, ed altri Uffiziali di Pulizia giudiciaria. 136
III. Dei processi verbali 138
1.° Redazione dei processi verbali. 140

§. 2. *Formalità necessarie rapporto ai processi verbali* 145

IV. *Delle azioni* 148

§. 1.° *Principj sulle azioni resultanti dai delitti in genere* ivi

§. 2. *Azioni alle quali danno luogo i delitti relativi alle Foreste* .. 152

§. 3. *Azioni resultanti dai delitti di Caccia* 161

§. 4. *Azioni resultanti dai delitti di Pesca* 162

V. *Della Competenza dei Tribunali* 163

§. 1.° *Tribunali di Pulizia* 165

§. 2. *Tribunali di prima Istanza* .. 166

VI. *Delle citazioni* 169

§. 1.° *Citazioni avanti i Tribunali di Pulizia* ivi

§. 2. *Citazioni avanti i Tribunali Correzionali* 171

VII. *Delle udienze* 174

§. 1.° *Udienze dei Tribunali di Pulizia* ivi

§. 2. *Udienze di Pulizia Correzionale* 175

VIII. *Delle Contumacie ed Opposizioni* 182

IX. *Delle Sentenze* 184

X. *Degli Appelli* 188

XI. *Dei Ricorsi in Cassazione* ... 195

XII. *Dell'esecuzione delle sentenze*. 201

XIII. *Delle spese dei Processi, e dell'esecuzione delle sentenze.* 207

APPENDICE

Alberi marcati per la marina = Termine = Trasporto.......... 211

Processi verbali degli Agenti delle Foreste = Visto e registrazione dei medesimi = Transazione sui delitti relativi alle Foreste... 214

N. B. Questi due articoli vengono spiegati con due lettere del Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Tagli dei Boschi = Precauzioni a prendersi per evitare gli errori di misura nei detti tagli... 217

Boschi delle Comunità = Sistema per il pagamento delle vacazioni degli Agenti delle Foreste. 218

Foreste Nazionali = Autorizzazione di mettere in prigione gli Aggiudicatarj che non pagassero la loro folle-enchère, o non forniscono una cauzione solvibile.................. 219

Foreste Nazionali = Contrassegno degli alberi............... 221

Permuta, ed alienazione dei beni indivisi tra il Governo ed i Particolari = Divisioni dei medesimi = Formalità necessarie.... 222
Comunità = Divisione dei boschi posseduti in Comunione 223
Taglio degli alberi destinati per la marina = Multa = Moderazione della medesima........ 224
Udienze Correzionali = Agenti dell' Amministrazione delle Foreste. 225
Codice d'Istruzione Criminale = Disposizioni relative agli Agenti delle Foreste ivi
Tagli dei boschi dello Stato........ 227

FINE.

pag.	ver.	ERRORI	CORREZIONI
5	4	Approffondato	Approfondito
16	14	Caverne	Cave
26	8	formino	formano
29	5	si	li
29	7	al	col
29	21	cose	case
37	2	a bere	a pascere
ivi	23	la solidità	la goldita
48	11	in ontro	contro
50	15	gli antichi suoi	gli incanti sui
53	25	conserve	riserve
57	1	sfruttare	godere
58	22	mandare	mondare
83	16	*vietato*	*vietano*
85	9	agli	gli
91	2	scarrerìa	scorrerìa
93	26	*pervenuto*	*percevuto*
116	28	noce vomina	noce vomica
119	18	pescherie	peschiere
132	14	inazione	affirmazione
135	11	cogliere	perseguitare
142	8	che	come
148	ult.	Gennajo	Brumajo
150	11	R. F.	R. I.
ivi	18	Svantaggio	vantaggio
151	21	desiste	sussiste
ivi	24	R. F.	R. I.
152	17	nell'	sull'
154	17	*Forestiero*	*delle Foreste*
157	17	il	al
170	12	rifazione	citazione
171	12	*rendero*	*rendono*
173	9	ciò che risulta,	ciò risulta

Per la fisenza, applicata alle nuove Ord. del 1669.